

**CORTE DI ASSISE DI PALERMO**

sezione Terza

N° 16/95 R.G. Corte di Assise

N.° 9/99 Reg. Ins. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millevecentonovantanove il giorno cinque del mese di ottobre la Corte di Assise di Palermo, sezione terza, composta dai signori:

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| 1) Dott. Salvatore | VIRGA | Presidente <i>st.</i> |
| 2) Dott. Angelo | PELLINO | Giudice a latere |
| 3) Sig.ra Rosalia | PALMERI | Giudice popolare |
| 4) Sig. Giuseppe | LA MANTIA | Giudice popolare |
| 5) Sig. Giuseppe | MANNELLI | Giudice popolare |
| 6) Sig. Giovanna | GRIMALDI | Giudice popolare |
| 7) Sig.ra Francesca | URSO | Giudice popolare |
| 8) Sig.ra Wanda | ILARDA | Giudice popolare |

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Lorenzo Matassa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo e con l'assistenza della Dott.sa Valeria Bergamini, assistente giudiziario, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale**CONTRO**

1) GRAVIANO Giuseppe, fu Michele, nato a Palermo il 30.09.63.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n°724/94 N.C. e n° 3407/94 r.G.I.P. emessa il 21 giugno 1994;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 19.03.99

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE

2. GRAVIANO Filippo, fu Michele, nato a Palermo il 27.06.61.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n°724/94 N.C. e n.3407/94 R.G.I.P. emessa il 21 giugno 1994;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 19.03.99.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE

3. GRIGOLI Salvatore, di Domenico, nato a Palermo il 05.07.63

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n° 4604/95 N.C. e n° 5717/R.G.I.P. emessa il 30 ottobre 1995;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 26.03.99.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE**PARTI CIVILI COSTITUITE:**

1) Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Modica e dall'Avv. Alberto Fiorino ;

2) La Provincia Regionale di Palermo, in persona del Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione , Dr. Mario Laurino, rappresentato e difeso dall'Avv. PERIA Rodolfo.

IMPUTATI

GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo :

a) del reato punito e previsto dagli artt. 416 bis c.p. e 110-416 bis c.p. per avere fatto parte - con funzioni di organizzazione e di direzione - dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali; con l'aggravante di aver avuto un ruolo direttivo ed organizzativo; con l'aggravante di aver partecipato ad una organizzazione armata e per aver finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo dal 29.09.82 alla data dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21.06.94)

B) del reato p.e p. dagli artt. 110, 575, 577 n° 3 c.p., per avere, in concorso con ignoti ed in qualità di mandanti, con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal.7,65 che lo attingeva al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93.

C) del reato p.e p. dagli artt. 10,12 e 14 legge 14.10.74 n. 497 e succ. mod., 110 c.p. per avere, in concorso con ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65

Acc.to in Palermo il 15.09.93

D) del reato p.ep. dagli artt. 81,110,610, I e II comma c.p. per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante

violenza e minaccia esercitata anche attraverso l'uso di esplosivi ed attentati incendiari, costretto i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon e del Centro Sinistra Sociale diretto da padre Giuseppe Puglisi, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale.

Con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L.13.05.91 n.152
in Palermo fino al 15.09.93;

E)omissis;

GRIGOLI Salvatore

A') del reato punito e previsto dagli artt.110, 575,577 n° 3 c.p. per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che attingeva la vittima al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93.

B') del reato punito e previsto dall'artt.10, 12 e 14 legge 14.10.74 n. 497 e succ.mod., per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo ed ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7;65.

Accertato in Palermo il 15.09.93

C) del reato punito e previsto dall'artt. 416 bis c.p. per avere fatto parte dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, per realizzare profitti ingiusti per se e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Con l'aggravante di cui ai commi IV e VI dell'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte di una associazione armata e per avere finanziato le attività

economiche assunte, o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo fino alla data del 25 ottobre 1995.

CONCLUSIONI DEL P.M.:

Chiede

- condannarsi gli imputati Giuseppe GRAVIANO e Filippo GRAVIANO, previa riunificazione dei delitti contestati, alla pena dell'ergastolo con isolamento

diurno;

- l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo;

- di riconoscere lo status giuridico di collaborante a GRIGOLI Salvatore e riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 8 del D.L. 13.05.91 n° 152 con la condanna alla pena di anni diciotto di reclusione, previa riunificazione delle fattispecie contestate sotto il vincolo dell'unicità criminosa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI ^{CIVILI} COSTITUITE

L'Avv. Salvatore Modica, nell'interesse del Comune di Palermo, chiede la condanna degli imputati ed il risarcimento in solido in favore del Comune di Palermo dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti ed ai reati ascritti, determinati, in ossequio formale all'art. 523, comma 2 c.p., in lire 5.000.000.000 (cinque miliardi) e da quantificare, anche in maggior misura, in separata sede; condannare infine gli imputati alle spese, competenze ed onorario della costituzione di parte civile;

L'Avv. Rodolfo Peria Giaconia, per la Provincia Regionale di Palermo, chiede affermare la penale responsabilità degli imputati e la loro condanna alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla Provincia Regionale di Palermo, da liquidare nella misura di lire 5.000.0000.0000 (cinquemiliardi); condannare, altresì, gli imputati al pagamento delle spese processuali della costituzione di parte civile.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI

- L'Avv. Carmela Maria Guarino, nell'interesse di GRIGOLI Salvatore, chiede l'applicazione dell'art.8 della legge 12.07.91 n. 203, l'applicazione delle attenuanti generiche ed il minimo della pena.

- L'Avv. Francesco Inzerillo chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Filippo dai reati ascritti per non averli commessi;

-L'Avv. Gaetano Giacobbe chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Giuseppe per non avere commesso il fatto;

-L'Avv. Giuseppe Oddo chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Giuseppe per non avere commesso il fatto;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 21.11.95 il G.U.P. del Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica, disponeva il giudizio davanti a questa Corte per l'udienza dell'8.1.96 nei confronti di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, in stato di detenzione, e di Grigoli Salvatore, latitante, per rispondere, i primi due, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato in persona di Padre Giuseppe Puglisi, detenzione e porto illegale di arma e duplice violenza privata di cui ai capi A), B), C), ed E) dell'epigrafe ed il terzo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma, di cui ai capi A), B) e C) dell'epigrafe.

Nel processo si costituivano ritualmente il Comune di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo.

All'udienza del 27.2.96 il pubblico ministero svolgeva la relazione introduttiva e procedeva all'esposizione dei fatti posti a sostegno delle imputazioni frequentemente interrotto dai difensori per contestare le modalità con cui veniva condotta la relazione. L'organo dell'accusa esponeva quanto segue:

P.M.: Signor Presidente e Signori Giudici della Corte d'Assise, i fatti che riferiamo e le prove che articoleremo riguardano l'assassinio di Giuseppe Puglisi.

Proveremo che questo omicidio fu l'effetto di una scelta criminale intimidatoria perseguita da esponenti dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ricostruiremo le circostanze che portarono alla morte un uomo a causa del suo impegno evangelico e sociale. Attraverseremo, pertanto, il fondo più oscuro ed abietto del delitto ed avremo modo di constatare in quali misere condizioni di assoggettamento e di omertà sono costretti interi quartieri periferici di Palermo.

Padre Giuseppe Puglisi fu colpito alle spalle, attinto alla nuca da un unico colpo di pistola alle ore 20,40 circa del 15 settembre 1993. Lui stava rientrando a casa nel povero appartamento sito nella locale piazza Anita Garibaldi al civico 5 del quartiere di Brancaccio ed aveva appena raggiunto il portone esterno d'ingresso. Gli assassini lo avevano atteso in quel luogo. Rapida e silenziosa fu la sequenza del delitto. Il killer esplodeva il colpo con un'arma semiautomatica di calibro 7.65, verosimilmente silenziata e da una distanza non superiore a 20 cm dal bersaglio. Il bossolo, residuo dello sparo, era rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria nel corso del sopralluogo. Il referto autoptico dirà che la vittima era stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi. Nessuno aveva udito il colpo di pistola, nessuno in nessun modo aveva avvertito alcunché. Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato di qualcuno giaceva sull'asfalto avevano di lì a poco richiamato l'attenzione di un agente di Polizia di Stato, Restivo Paolo, abitante nel vicino immobile al civico 5, e nostro testimone. Quest'ultimo, proprio questo Restivo Paolo, fissava l'ora di rinvenimento del corpo di Padre Giuseppe Puglisi alle ore 20,45. Padre Puglisi era stato soccorso e trasportato al vicino ospedale Buccheri La Ferla. Qui i medici

del pronto soccorso, dopo un inutile intervento, ne avevano constatato il decesso.

Le particolari circostanze del delitto e tra queste il mancato ritrovamento del borsello della vittima, in uno alla personalità ed all'impegno religioso e sociale del prelado, muovevano le indagini di questa Procura in ogni ragionevole direzione di approfondimento.

Ma ben presto la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina veniva in rilievo.

Diversi ed irrevocabili segnali avevano l'atto omicidiario, numerosi ed ultimativi erano stati gli inviti ad accettare il consolidato effetto di potere criminale mafioso che regnava nel quartiere di Brancaccio. Forte, decisa era stata la scelta del prete di continuare l'opera intrapresa.

Deve essere chiarito a questo punto che Giuseppe Puglisi, dal giorno della prelatura presso la Chiesa di San Gaetano di Brancaccio, si era attivamente dedicato ad una costruttiva, anche se silenziosa, opera di recupero sociale. Questa opera si era diversificata nell'aiuto in un ambiente ai bambini abbandonati, alle famiglie in difficoltà e ciò attraverso l'azione del neo fondato centro di accoglienza Padre Nostro, luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, al civico numero 461 della via Brancaccio. Si era quindi attivato per il recupero dei tossicodipendenti, per la creazione di aggregati sociali, tra questi il comitato intercondominiale della via Azzolino Hazon in cui si cercava di promuovere, attraverso diverse iniziative, il recupero del territorio urbano del quartiere tra i più degradati della città di Palermo. E quindi la creazione di una scuola, a tal fine utilizzando un ampio vano terrano ancora oggi dismesso all'interno

dell'immobile sito sempre nella via Azzolino Hazon del quartiere di Brancaccio.

A questa opera laica svolta da Don Puglisi era congiunta una continua e visibilmente ben corrisposta attività di evangelizzazione, sicché la Chiesa di San Gaetano, nella sua sede provvisoria di via San Ciro numero 15, era ormai divenuta un centro di permanente riferimento per tutti coloro che nell'azione di Padre Puglisi si riconoscevano e trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere di Brancaccio. Né va sottaciuto che tale attività sociale era, di fatto, osteggiata dalle forze politiche che reggevano il Consiglio di Quartiere di Brancaccio, allora presieduto da Cilluffo Giuseppe, oggi indagato in stato di libertà per il reato di partecipazione esterna ad associazione per delinquere di tipo mafioso. Questo soggetto era vicino all'ex Senatore Inzerillo Vincenzo, anche lui imputato, in stato però di detenzione, per il medesimo reato di associazione mafiosa. L'aggregazione sociale voluta da Don Pino Puglisi, la pratica dei valori cristiani tradizionalmente opposti alla logica di violenza e di terrore di "Cosa Nostra", tutto ciò già rappresentava un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era il suo radicarsi per consolidata permanenza. Ecco allora i primi avvertimenti inequivocabili: due distinti attentati incendiari a contenuto intimidatorio, a chi probabilmente ancora non aveva intuito lo stato delle cose.

Il 29 maggio 1993 l'impresa Balistreri di Bagheria, aggiudicataria dell'appalto per la ristrutturazione del tetto della parrocchia, subiva un attentato ad un proprio automezzo parcheggiato in un'area antistante

l'edificio ecclesiastico. In quell'occasione Padre Puglisi aveva pronunciato nel corso dell'omelia una dura requisitoria contro gli ignoti attentatori. Ciò aveva destato un certo scalpore nel quartiere da sempre soggiogato alla mafia ed assoggettato ad un pesante clima di omertà.

Il 29 giugno 1993 i componenti del Comitato Intercondominiale di via Azzolino Hazon, presieduto e diretto da Padre Puglisi, questi i nomi: Guida Giuseppe, Romano Mario, Martinez Giuseppe, testi che abbiamo anche qui portato, questi i componenti del Comitato Intercondominiale, dicevo, persone impegnate in attività sociali, come lo era Don Pino Puglisi, subivano contemporaneamente degli attentati incendiari alle porte di ingresso dei rispettivi appartamenti.

I segnali intimidatori erano stati poi estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo non esplicitamente denunciati alle Pubbliche Autorità, che però in argomentazioni pubbliche ed in private conferenze, erano stati manifestati attraverso una serena aspettativa, una serena e cristiana aspettativa per il futuro.

Si dirà e si vedrà in seguito che l'azione intimidatoria apparentemente limitata al quartiere Brancaccio era e deve ritenersi collegata ad una più vasta e totalizzante scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e continuata all'indomani dell'assassinio del povero prelado. Emergeva univoco comunque fin dai primi atti investigativi che il movente dell'omicidio era da ricercare unicamente nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dal sacerdote. Peraltro il rinvenimento a casa della vittima della somma di L. 1.550.000, di una banconota di cento dollari unitamente alle

concordanti circostanze che il corpo dell'ucciso non presentava nessun segno di colluttazione e che lo stesso aveva l'abitudine di circolare con poco denaro addosso, cosa questa in linea col suo stile di vita improntato all'essenzialità ed alla povertà, escludevano tra i moventi possibili quello dell'omicidio a scopo di rapina.

Le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, infine, condotto con fredda determinazione e con un unico colpo esplosivo a distanza ravvicinata alla nuca, escludevano parimenti l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di un qualche balordo o legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente. Si manifestavano pertanto evidenti depistaggi: la sottrazione del borsello e la stessa dinamica del fatto, ed in ciò si allude al paragone con le modalità con cui di regola vengono eseguiti e perpetrati gli atti omicidiari in "Cosa Nostra".

In realtà a ben vedere il killer mafioso non aveva avuto bisogno di sparare un colpo di grazia. Il delineato movente dell'omicidio si rafforzava sempre di più con l'audizione di quanti avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera sociale e pastorale. Questi uomini e queste donne noi oggi chiediamo che siano escussi a conferma di ciò che proveremo. Vogliamo però già da adesso segnalare all'attenzione di questa Corte d'Assise che gli episodi di intimidazione non sono cessati alla morte di Don Pino Puglisi, ma addirittura si sono successivamente estesi prendendo di mira coloro i quali, per dovere civico e per rispetto alla memoria del martire, hanno ritenuto di dovere offrire un contributo alla ricostruzione dei fatti. Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino, infatti, erano tratti in arresto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip in data 22 giugno 1994 per i

reati di violenza privata aggravata ai danni di Lipari Antonino ed alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato vicine a Padre Puglisi. Il Castiglione ed il Catanzaro chiederanno successivamente l'applicazione della pena che verrà loro irrogata nella misura assentita dal Pubblico Ministero.

Le indagini sull'assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un salto di qualità allorché Drago Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio e dichiarato esecutore di numerosi omicidi, collaborante di giustizia, appreso dell'efferato omicidio avvenuto in quello che era stato il suo territorio, sentiva il bisogno di rendere alcune importanti dichiarazioni. Si rafforzava così maggiormente l'impianto accusatorio fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente, sia in relazione alle intuite responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia di Brancaccio.

Dunque, questo primo collaboratore di giustizia, nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Don Pino Puglisi, riferisce il quadro ed il perché "Cosa Nostra" prende la decisione di eliminare Don Pino Puglisi. La sostanza di questa dichiarazione, sarebbe riferita..... Per cui, in questa prima fase, queste dichiarazioni di Drago sono nel senso che apprende da Folonari, uomo d'onore della stessa famiglia, per cui tutti e due di Brancaccio, che nel quartiere c'era movimento, che questo movimento ... questa apprensione nel quartiere data dalla presenza di questo parroco coraggioso, di questo Don Pino Puglisi, e che pertanto il Pino Puglisi doveva essere punito ed in tal senso si dava incarico ad un altro personaggio, tale Dottor Nangano Salvatore.



Ma io questo lo devo dire Presidente, è vero che questo è il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, ma altrimenti non posso far capire a questa Corte i successivi passaggi, perché come faccio a introdurre poi la figura del Folonari, la figura del Nangano. Questo Presidente voglio dire ... non posso fare dei salti logici, per cui permettetemi di continuare.

Allora, riprendendo il discorso del Drago, Drago ... Allora il passaggio del Drago. Drago, Folonari Giuseppe, Nangano. Ci sono tre soggetti che vengono attenzionati dalla DIA, dalle forze investigative perché è quello il contesto in cui Don Pino Puglisi dà fastidio, per cui controllo del Nangano, attenzione di "Cosa Nostra", della famiglia mafiosa di Brancaccio e dunque le indagini si cominciano a muovere fin da questo momento, fin da questo primo momento su questo contesto di Brancaccio, sul fastidio che Don Pino Puglisi dava alla famiglia di Brancaccio.

Ma c'è di più.

Per capire appieno poi come le indagini si sono mosse perché si va a sentire un altro collaboratore di giustizia, è bene fare un momento di riflessione su altre dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che ci portano entrambe in un ambito investigativo preciso. E cioè a dire, su quello che è il fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra".

I collaboratori di giustizia, ma questo è un dato già presente anche nelle sentenze dei maxi storici che si sono celebrati davanti anche a questa Corte di Assise, il fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra" ha delle regole ben precise, dei moventi precisi e la stessa struttura di "Cosa Nostra" articolata per territorio influenza molto la scelta omicidiaria di "Cosa Nostra". E qui è dunque il Drago, dicevo, riferisce che proprio per la

struttura di “Cosa Nostra”, per il modo in cui “Cosa Nostra” è articolata, quell’omicidio, l’omicidio di un sacerdote, l’omicidio di così grande levatura, non può che essere avvenuto con l’assenso di quelli che erano i capi storici di Brancaccio, cioè a dire di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Questa asserzione sui due Graviano, sulla loro appartenenza a “Cosa Nostra”, veniva riscontrata dall’acquisizione delle sentenze di questa Corte di Assise dove Graviano Giuseppe e Graviano Filippo erano stati entrambi condannati per il reato di cui all’art. 416 bis in quanto appartenenti alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli. Il riferimento del Drago alla struttura ed al fenomeno omicidiario di “Cosa Nostra”, portava questa Procura a sentire un altro collaboratore di giustizia, Cancemi Salvatore.

Chi è Cancemi Salvatore va detto a questa Corte di Assise.

Cancemi Salvatore è uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova, nonché ... e questo è uno dei primi casi di collaborazione, di un membro della commissione di “Cosa Nostra”, cioè dell’organismo di vertice di “Cosa Nostra”. Dunque il Cancemi, pur non potendo riferire direttamente sull’omicidio, confermava, per quella che era la sua esperienza, esperienza aggiornata, perché lui era stato arrestato nell’imminenza, si era consegnato nell’imminenza dei fatti ... E tuttavia debbo comunque far capire anche per quale motivo poi si perveniva all’audizione di un altro collaboratore di giustizia, e mi riferisco a Pennino Gioacchino, Presidente. Infatti il Pennino Gioacchino, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di “Cosa Nostra”, viste però stavolta

queste attività di “Cosa Nostra” non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte il Cancemi, ma in chiave più latamente politica e di supporto alle attività criminali.

Le indagini a questo punto subivano un momento di stasi e tuttavia ripigliavano nei mesi di luglio ed agosto del 1995 quando la Procura della Repubblica di Palermo registrava la ennesima dissociazione di soggetti aderenti a “Cosa Nostra” e la loro fattiva e piena collaborazione.

In particolare iniziavano a collaborare con questo ufficio altri due collaboratori: Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, a cui si aggiungeva anche Cannella Tullio. E tutti questi collaboratori di giustizia, si badi bene, i due Di Filippo molto vicini di Graviano ed il Cannella Tullio addirittura con un particolare rapporto con il rapporto che andremo poi ad illustrare, questo particolare rapporto di Cannella con i Graviano, non solo rafforzavano il quadro probatorio già esistente a carico dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ma permettevano di identificare anche uno degli autori materiali dell’omicidio in Grigoli Salvatore.

Tralasciamo qui di esporre dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni rese nel tempo dai collaboratori di giustizia sovramenzionati, deve essere però menzionato che un dato comune le caratterizza: il riferimento costante ai fratelli Graviano quali reggenti la famiglia mafiosa di Brancaccio ed il riferimento a Grigoli Salvatore quale componente del gruppo di fuoco facente capo a certo Mangano Antonino, succedutosi nella leadership della famiglia di Brancaccio, ma non solo di quella, agli stessi Graviano dopo la cattura.

Per cui, a questo punto, Presidente, noi abbiamo un quadro che ci riporta ai mandanti, quadro che noi riusciamo a ricostruire attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia proprio su quella che è la struttura di “Cosa Nostra” e sul quartiere Brancaccio. Ma abbiamo un aggancio forte perché abbiamo l’indicazione dell’esecutore materiale di questo Grigoli Giuseppe, esecutore materiale che appartiene ad un gruppo di fuoco, il gruppo di fuoco sono i killer che sono a disposizione delle varie famiglie di “Cosa Nostra”, gruppo di fuoco che era a servizio dei Graviano e di Mangano Antonino che è il soggetto appartenente a “Cosa Nostra” che prenderà il posto dei Graviano quando i Graviano verranno arrestati a Milano in una brillante operazione di polizia condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo.

Di Filippo Pasquale, fratello di Emanuele, soggetto già imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti, era pesantemente chiamato in correità dallo stesso Di Filippo Emanuele e per tale motivo posto in stato di fermo. Il Di Filippo, oltre ad ammettere la sua qualità di uomo d’onore appartenente alla famiglia di C.so dei Mille, ammetteva di avere fatto parte dello stesso gruppo di fuoco che faceva capo a Mangano Antonino e poi al più noto Bagarella Leoluca e di avere in tale veste commesso diversi omicidi.

Il collaboratore, nell’interrogatorio del 25/06/1995, riferiva che quanto riportato nel provvedimento di fermo a suo carico rispondeva a verità, e riferiva di essere a conoscenza di gravissimi episodi delittuosi, per avere fatto parte di un gruppo di fuoco facente capo al Mangano Antonino.

Ora, quello che è interessante sottolineare già in questa sede, è che il Di Filippo ha fatto parte dello stesso gruppo di fuoco dove apparteneva il Grigoli Salvatore, e dunque la informazione del Di Filippo sulle azioni di questo gruppo di fuoco dove era presente l'attuale imputato, l'odierno imputato Grigoli Salvatore, sono conoscenze di primissima mano e di alta attendibilità. Addirittura il Di Filippo darà delle informazioni che poteva conoscere soltanto un appartenente al gruppo, e qui abbiamo il riscontro oggettivo, non sto raccontando soltanto le dichiarazioni del collaboratore. Perché il Di Filippo conosceva che l'omicidio era stato commesso con una pistola calibro 7.65, e voi avete appreso dalla voce del mio collega che quella era l'arma utilizzata per il delitto. Ma sapeva altresì anche le modalità concrete dell'omicidio, cioè il colpo sparato alla nuca a distanza ravvicinata. E apprendeva anche un'altra circostanza che era quella piuttosto scabrosa della vanteria che il Grigoli aveva fatto di questo omicidio, omicidio che gli aveva dato soddisfazione, grande soddisfazione perché era finito sui giornali.

Per cui, come si vede, una dichiarazione altamente attendibile e riscontrata in relazione alle indagini che erano state effettuate all'indomani dell'omicidio e che il collaboratore non poteva conoscere se non apprendendoli direttamente da chi era stato l'autore dell'omicidio.

La collaborazione di Cannella Tullio.

Anche questo era un soggetto che veniva arrestato per favoreggiamento personale nei confronti di Bagarella Leoluca.

Bagarella Leoluca bisogna ricordarlo è stato il numero due di "Cosa Nostra", è il numero due di "Cosa Nostra". Ha un particolare rapporto

preferenziale con la Palermo, con la zona della Palermo est, per... e questo voglio dire è storia dei processi che si sono fin qui compiuti, per un accordo storico intervenuto fra il mandamento di Ciaculli, fra le famiglie di Brancaccio e di C.so dei Mille e la potentissima famiglia dei Corleonesi di Totò Riina.

Per cui il Cannella era soggetto che camminava che stava insieme al Bagarella e che proprio dal Bagarella era stato protetto da una presenza invasiva per rancori che nutrivano i Graviano nei confronti dello stesso Cannella. E anche il Cannella dà dei riferimenti ben precisi su questo omicidio, e racconta di un colloquio avuto con... Salto, ma soltanto per dire Presidente... ecco, salto, ma soltanto per dire chi è Cilluffo Giuseppe. Cilluffo Giuseppe è quel Presidente di quartiere che già il collega aveva citato nella prima parte di questa relazione introduttiva, per dire che il sacerdote che così coraggiosamente operava in quel quartiere, si era trovato anche politicamente isolato, perché i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza in quel momento nel quartiere lo avevano isolato.

Cilluffo Giuseppe è Presidente di quartiere, arrestato anch'egli e rimesso in libertà per partecipazione esterna a "Cosa Nostra", uomo di fiducia di Inzerillo Vincenzo, anch'egli attualmente detenuto, imputato per 416 bis, per associazione mafiosa, oggi processato davanti a questo Tribunale; per cui, il duo era Cilluffo - Inzerillo, isolamento politico del padre Giuseppe Puglisi.

E il Cannella riferisce un episodio concreto che apprende dalla voce di questo Cilluffo Giuseppe. Cilluffo Giuseppe che dice al... nella sostanza, non riporto cosa dice il Cilluffo al Cannella, il Cilluffo che dice: "questo

povero prete è morto perché si è messo contro i Graviano, ha esagerato, o forse si poteva salvarlo. Comunque sono fedele ai Graviano e anche se devo fare delle manifestazioni pubbliche in onore a questo... ormai che è diventato un martire pubblico, i Graviano sanno come la penso e sanno che io rispetto la loro volontà". Per cui anche questa è un'indicazione interessante, anche su Cilluffo sono state fatte indagini, anche sono stati verificati i rapporti tra Cilluffo, Inzerillo, tra Cilluffo ed i Graviano, tutte queste cose le porteremo al vaglio di codesta Corte di Assise.

Ultimo collaboratore in ordine di tempo è Romeo Pietro.

Anche Romeo faceva parte di quello stesso gruppo di fuoco di cui faceva parte il collaboratore Di Filippo e l'odierno imputato Grigoli Salvatore.

Anche il Romeo si apre alla collaborazione in data 15 novembre 1995. Ammette di avere fatto parte di questo gruppo di fuoco, e dall'interno del gruppo di fuoco apprende anche lui che... Sono state fatte approfondite indagini da parte della DIA, indagini che metteremo a disposizione di questa Corte di Assise, proprio per dire che le dichiarazioni del Romeo sull'attribuibilità di questo omicidio ai Graviano, odierni imputati, ed al Grigoli esecutore e anche nei confronti di altri due soggetti ignoti che è bene ricordarlo in corso di identificazione e nei cui confronti si procede separatamente, questo è bene dirlo così per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, dico, sono particolarmente attendibili perché provengono dall'interno, da un compagno.

Presidente, dalle spiegate premesse, appare conseguente insistere nella audizione dei testimoni, dei consulenti tecnici, e degli imputati di reato

connesso già indicati nella lista tempestivamente depositata, nonché per l'acquisizione dei processi verbali delle deposizioni degli imputati di reato connesso ugualmente indicati nella suddetta lista.

In particolare, attraverso le testimonianze di Porcaro Gregorio, Guida Giuseppe, Palazzolo Salvatore, Lipari Antonino, Carini Giuseppe, Renna Rosario, si vuole ricostruire il contesto sociale e pastorale che aveva Don Pino Puglisi, il suo operato, le gravi minacce ed intimidazioni dallo stesso subite ed ancora quelle subite da coloro che nel suo operato si riconoscevano.

Si vuole dimostrare l'isolamento politico e sociale in cui il povero sacerdote ha dovuto assolvere fino alla morte il suo ministero sacerdotale. Il teste Balistreri riferirà inoltre del patito danneggiamento ai propri mezzi meccanici, impegnati nei lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano e della connessa estorsione ai suoi danni. Quest'ultimo atto delittuoso non fu denunciato dalla persona offesa, e questo è bene ricordarlo, ma fu invece riferito e stigmatizzato da Don Pino Puglisi, durante l'omelia della messa domenicale.

Attraverso l'audizione dei collaboratori di giustizia: Drago Giovanni, che abbiamo già parlato; Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Pietro, Calvaruso Antonino, si vuole dimostrare che i mandanti dell'omicidio sono unicamente da identificare negli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano e ne compongono i ranghi dell'associazione per delinquere denominata "Cosa

Nostra” con ruoli di promozione, direzione ed organizzazione. Fanno parte tuttora nonostante il regime detentivo a cui sono sottoposti.

E qui mi si permetta di aprire una seconda brevissima parentesi.

Gli imputati risultano già condannati per associazione per delinquere mafiosa, ma dimostreremo che gli stessi imputati, non solo durante lo stato di latitanza, ma anche dalla detenzione carceraria, sottoposta al vincolo ristrettissimo del 41 bis, sono stati capaci di impartire ordini, sono stati capaci di determinare scelte criminali, e questo lo proveremo non solo per testimoni, o attraverso collaboratori di giustizia, ma anche attraverso atti e documenti usciti dal carcere.

Con l’audizione dei collaboratori di giustizia Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, si intende inoltre provare la responsabilità di Grigoli Salvatore quale esecutore materiale in concorso con soggetti di cui ancora per ragioni di cautela processuale non può rivelarsi l’identità, dell’uccisione di padre Puglisi e la sua organica appartenenza, del Grigoli, al gruppo di fuoco agli ordini della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Con l’esame degli ufficiali di Polizia Giudiziaria La Barbera Salvatore, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Obinu Mario, Manganelli Antonio, Grassi Andrea, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, Cravana Gaetano, sono tutti coloro che si sono occupati attivamente delle indagini, sia sul contesto di Brancaccio, sia indagini in campo nazionale sull’attività criminosa della famiglia di Brancaccio, si intendono ricostruire due anni di investigazioni sull’omicidio di padre Giuseppe Puglisi, dalle nebulose

investigazioni dei primi giorni, fino alle certe acquisizioni della chiusura delle indagini preliminari.

Si vuole inoltre evidenziare la composizione della famiglia di Brancaccio, i suoi rapporti con i Corleonesi di Bagarella Leoluca, il coinvolgimento, e questo è un punto importante, della famiglia di Brancaccio, nella strategia stragista di “Cosa Nostra” con l’attacco alle istituzioni dello Stato e della Chiesa.

Infine l’agente Restivo Paolo, il sovrintendente Passafiume, i consulenti tecnici dott. Milone e Prugnetti, gli esperti balistici Farnetti e Azzolina, confermeranno tempi e modalità del commesso omicidio che mi permetto di ricordare ha trovato conferma indiretta nelle dichiarazioni di un collaboratore che proprio ha permesso di ricostruire la conoscenza dall’esterno delle modalità dell’omicidio.

Si chiede, inoltre, di produrre al fine di dimostrare l’esistenza, la struttura e le regole comportamentali di “Cosa Nostra”, copia delle sentenze passate in autorità di cosa giudicata, dei cosiddetti maxi processi, celebratisi nel recente passato davanti codesta Corte di Assise.

Si chiede di produrre sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino. Sono quei due soggetti che hanno pesantemente minacciato, al fine di non farli ulteriormente testimoniare e parlare in questo processo, soggetti già vicini a padre Giuseppe Puglisi, nonché si vuole produrre ancora sentenza di condanna, emessa con le forme del rito abbreviato e non appellabile in quanto condannato a pena che non deve essere scontata, nei confronti di Nangano

Salvatore, quel medico di Brancaccio, che era stato incaricato dalla famiglia mafiosa di Brancaccio di seguire i movimenti del padre Giuseppe Puglisi.

Si chiede ancora di produrre documentazione amministrativa tutta meglio descritta in un elenco che ci riserviamo di produrre, relativa ai rapporti fra il comitato intercondominiale di via Azzolino Hazon, la Prefettura, il Comune di Palermo e il consiglio di quartiere di Brancaccio. Si chiede infine di sottoporre gli imputati ad esame dove gli stessi vi consentano”.

Successivamente, in varie udienze discontinue nel tempo, a causa della concomitanza con altri procedimenti nei quali i Graviano erano imputati, venivano esaminati i testi ed i collaboratori di giustizia indicati dal P.M. a conclusione della esposizione introduttiva, quali La Barbera Salvatore, Balistreri Serafino, Guida Giuseppe, Romano Mario, Martinez Giuseppe, Porcaro Gregorio, Palazzolo Salvatore, Lipari Antonino, Carini Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore e La Barbera Gioacchino (questi ultimi due si avvalevano della facoltà di non rispondere), Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Piero, Calvaruso Antonio, Cosentino Antonino, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Obinu Mario, Manganelli Antonio, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, Renna Rosario Mario, Cravana Gaetano, Farnetti Martino e l'imputato Graviano Giuseppe.

Frattanto veniva tratto in arresto in data 19/06/97 Grigoli Salvatore, che immediatamente cominciava a collaborare.

Per quanto riguarda il presente procedimento all'udienza del 7 luglio 1997 rendeva spontanee dichiarazioni che appare opportuno riportare testualmente nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta decisiva, la chiave di lettura dell'omicidio di padre Puglisi, indicando causale, mandante ed esecutori, primo fra tutti se stesso, autore materiale dell'omicidio: "Io vorrei collaborare, dicevo con la giustizia, quindi definendomi collaboratore. Però per quanto riguarda questo processo vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio. Riguardo... io cominciai già a pensare qualcosa del genere all'incirca, riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte... cominciai a... E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente né... cioè in poche parole io non ero più in condizioni di campare, come si suol dire, la famiglia, mi sono dovuto persino impegnarmi dell'oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa... e fare... altre cose, addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi... per tutta... per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti... cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione. E da questo ecco che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia.... adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di padre Puglisi. Vorrei



premettere un'altra cosa, che io... tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni, non me ne vantavo per altri omicidi... figuriamoci di questo che già... anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto... anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete.

Prima... volevo precisare un'altra cosa, prima dell'omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azzolino Hazon, nei dintorni di questa via... perché queste persone erano vicine a padre Puglisi.

I fatti che io conosco, le responsabilità dell'omicidio sono quelli che un giorno... non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio, sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui. Quindi una sera... cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto... ci recammo per armarci, anche se poi l'unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque... non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le

macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa, del... lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina. Allorchè il padre neanche si era accorto di me... e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise... } sorrise e gli disse allo Spatuzza "me l'aspettavo". Allorchè io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso. Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza... dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale cosiddetta Valtras, uno stabilimento di export-import... una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo. Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera... non ricordo se è stata inviata al padre o... c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca 300 mila lire e poi altri pezzettini di carta... Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio... cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche

tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, non è un'arma consueta agli omicidi di mafia. Dopo di ciò... questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine il Pubblico Ministero ne chiedeva l'esame che la Corte ammetteva e veniva espletato all'udienza del 28/10/97 nel corso del quale venivano approfonditi i temi già spontaneamente dal Grigoli enunciati.

A richiesta della difesa di Graviano Filippo venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal Grigoli il 24/6/97 al Procuratore della Repubblica di Firenze ed al Procuratore della Repubblica di Palermo il 26/6/97.

Frattanto l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi adottati dalla difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Il processo subiva una battuta d'arresto a causa di una prolungata assenza del Presidente per malattia e del trasferimento del giudice a latere, Maria Giovanna Romeo, ad altro ufficio.

Quest'ultima circostanza rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento disposta con ordinanza del 21/9/98 a seguito della quale con ordinanza dell'8/10/98 la Corte, nella nuova composizione, dichiarava utilizzabili gli atti dell'attività istruttoria compiuta, ma disponeva un nuovo esame di Grigoli Salvatore che avveniva all'udienza del 27/10/98.

MOTIVI DELLA DECISIONE**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'**

Il compendio probatorio acquisito nel corso della lunga e complessa istruzione dibattimentale si basa prevalentemente sulle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti Grigoli Salvatore, coimputato chiamante in correità, sugli elementi addotti a sostegno della loro attendibilità e sui riscontri e conferme scaturiti dall'attività investigativa.

Le principali fonti di accusa sono, tuttavia, costituite da chiamate in correità o in reità che devono essere valutate secondo i principi affermati dalla Suprema Corte che è opportuno riassumere per dare ragione delle conclusioni alle quali la Corte è pervenuta con le statuizioni adottate nel dispositivo letto all'udienza del 5/10/99.

Come è noto, l'art. 192, comma 3° C.P.P. ha, da un lato, elevato al rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso, riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale.

Ma, dall'altro, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, ha normativamente consacrato le remore e diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria: non foss'altro perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle sue qualità morali ed all'eventuale persistenza di legami con ambienti criminali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è giuridicamente obbligato a dire la verità.



E infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso art. 192.

Ma al contempo, è mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita di "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi ab extrinseco.

La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l'ordine logico delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri; ed a questi ultimi assegna la funzione di confermare l'attendibilità della prima.

Ecco perché, prima di procedere all'individuazione e conseguente vaglio dei riscontri, occorre anzitutto valutare quale grado di attendibilità la chiamata di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali conferme ab extrinseco.

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. per tutte **Cass. S.U. 21/10/92, MARINO**), ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua **personalità**, alle sue **condizioni socio-economiche e familiari**, al suo **passato**, ai **rapporti con i chiamati in**

correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della **precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (Cfn. anche **Cass. 29/10/96, TOTARO; Cass. 30/01/97, ARIENTI; Cass. 4/04/97, SERAFIN**).**

In particolare, per il primo dei profili di valutazione richiamati, deve tenersi presente che quando — ed è la regola — il chiamante è un collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di resipiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle

medesime dichiarazioni, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte (Cfr. Cass. 6/05/94, SICILIANO).

Ma soprattutto, contano **“le ragioni che possono aver indotto alla collaborazione, dovendosi mettere in discussione l’attendibilità intrinseca ogniqualvolta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi inquirenti, assecondandone l’indirizzo investigativo”** (Cfr. Cass. 1/10/96, PAGANO).

Tra i requisiti essenziali dell’attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità e genuinità, costanza e coerenza logica del racconto, figurano anche l’**immediatezza** e l’**univocità** delle dichiarazioni, unitamente all’assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (v. Cass. Sez. VI 1°/06/94 n. 6422). E all’assenza tanto di suggestioni o condizionamenti da parte degli inquirenti, quanto di velleità di protagonismi; nonché di un interesse diretto o personale all’accusa, con riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di rancore o inimicizia, o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.

Ne segue che particolarmente rigoroso deve essere il vaglio di attendibilità di una chiamata caratterizzata da una “progressione” delle accuse nei riguardi del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più dettagliate rivelazioni.

E’ anche vero che, in proposito, il S.C. ha più volte statuito che “la confessione e la chiamata di correo possono, **senza necessariamente divenire inattendibili**, attuarsi in progressione ed ispessirsi nel tempo,



specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento ed un'integrazione" (Cfr. Cass. 1°/02/94, GREGANTI; e cnf. Cass. 19/12/96, CIPOLLETTA).

S'intende, però, che in quest'ipotesi il vaglio di attendibilità intrinseca passa attraverso un esame rigoroso dei diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che possono spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime dichiarazioni concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di dati ed elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.

Tanto più che "esiste una profonda differenza tra l'imputato occasionalmente chiamante in correità in un singolo processo e l'imputato che invece è chiamante in correità in base ad un rapporto contrattuale di collaborazione con lo Stato, che ha come contenuto essenziale l'obbligo di deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone i responsabili" (Ass. Catania, 12/05/95, SANTAPAOLA), o fornendo (subito) tutte le informazioni in suo possesso, utili ad identificarli.

Al contrario, costituiscono indici particolarmente probanti di attendibilità il confessato coinvolgimento personale del chiamante — che in questo caso ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confitente — nel medesimo fatto narrato: a maggior ragione se si tratta di reati dei quali non era neppure sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto

percezione diretta (In termini, Cass. 16/06/92 n. 6992; Sez. VI, 19/01/96, n. 661). Ma va anche precisato che l'art. 192 menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12. Sicchè "la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesso pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza **assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito**" (così Cass. 16/01/95, CATTI).

E' evidente poi che nell'ultima ipotesi menzionata, la valutazione sull'affidabilità della chiamata di correo tracima indistintamente dal versante interno della credibilità a quello sempre contiguo dell'attendibilità estrinseca.

Invece, nei riguardi della chiamata indiretta, o "de relato" si impone un controllo più rigoroso sia dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.

La chiamata in correità, invero, "può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi 3° e 4° dell'art. 192, dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di

essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche" (Cfr. **Cass. 10/05/93, ALGRANATI**).

Considerazione che ben può estendersi ai processi di conoscenza e di circolazione delle informazioni interni ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, in quanto congenitamente caratterizzata dal vincolo dei suoi adepti ad osservare obblighi di segretezza e riserbo assoluto.

Nondimeno, l'affidabilità dell'accusa, in tal caso, deve essere valutata non solo con riferimento all'autore della dichiarazione "de relato", ma anche in relazione alla sua fonte di cognizione, che anche la fonte originaria della propalazione accusatoria e che spesso resta estranea al processo, con inevitabili refluenze sull'efficacia probatoria della stessa chiamata "de relato".

L'autore della chiamata non è lo stesso dichiarante, che al reato oggetto della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì il fatto.

Ne segue, in primo luogo, che, a differenza della chiamata diretta — che, sia pure con il conforto degli altri elementi di prova cui allude il terzo comma dell'art. 192 C.P.P., assurge essa stessa a fonte di prova — quella indiretta ha una valenza tipicamente indiziaria, nel senso che non è direttamente rappresentativa del fatto da provare.

Per vagliare l'attendibilità dell'accusa che vi è contenuta, si richiedono quindi elementi di riscontro specifici ed una concordanza con elementi oggettivi afferenti al fatto da provare tale da rendere quanto meno probabile la colpevolezza del chiamato. (Cfr. in termini, **Cass. Sez. VI 9/10/96, BELLOCCO**, secondo cui "quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è

sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti”).

Come tale, occorre più che mai acquisire elementi corroboranti dell’assunto, prima di prestar fede all’accusa, e non fermarsi all’accertamento dell’attendibilità intrinseca della fonte primaria. (V. Cass. 18/05/94, CLEMENTI).

Nel vagliare poi tale fonte, con riferimento all’accusa di partecipazione ad un’associazione criminale o ai delitti ascrivibili a detta associazione, assume un particolare rilievo la circostanza che la persona indicata dal chiamante “de relato” come fonte di conoscenza dei fatti oggetto della propalazione accusatoria non solo appartenga a sua volta allo stesso sodalizio criminoso cui è riferibile il reato in oggetto; ma rivesta in esso una posizione di spicco, che ne comporti una sicura conoscenza delle azioni criminoso intraprese dal gruppo e dalle persone che vi partecipano. (Cass. 10/11/95, RAGNO).

In ogni caso, quale che sia l’oggetto dell’accusa ed il contenuto dell’imputazione, dovrà curarsi l’individuazione di adeguati riscontri esterni che diano contezza e certezza, quanto meno, delle seguenti circostanze: che il dichiarante sia stato effettivamente informato dei fatti dalla persona che ha indicato; che quest’ultima ne sia stata effettivamente testimone diretto o compartecipe; e infine, e soprattutto, che tali fatti siano effettivamente riferibili al chiamato in (cor)reità. (In altri termini, Cass. S.U. 21/04/95 COSTANTINO e Cass. 13/02/96, MINCIONE).

Si intende poi che un'indagine penetrante sull'attendibilità intrinseca del chiamante si impone solo se la chiamata in correità sia l'unico elemento di prova e gli altri elementi costituiscano soltanto un riscontro di tale attendibilità e non essi stessi, o per lo meno alcuni di essi, elementi di prova a carico dei chiamati. "Invero, allorché alla chiamata in correità si affiancano altri elementi probatori o indiziari che a loro volta dimostrano, anche se non compiutamente, le responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola di cui all'art.192, comma 3°, bensì le regole generali in tema di pluralità di prova e di libera valutazione di esse da parte del giudice" (Cfr. Cass. 28/02/94, BADIOLI).

Ultimata la verifica relativa all'attendibilità intrinseca, ancorché con esito del tutto soddisfacente, deve ugualmente passarsi all'esame dei riscontri convalidanti, in difetto dei quali quell'esito non sarebbe comunque idoneo a fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.

Ed invero, l'apparente spontaneità delle dichiarazioni e la precisione e puntualità nella ricostruzione dei fatti, come pure la costanza e coerenza logica del racconto e la simultanea presenza di tutti gli altri indici di affidabilità della dichiarazione incriminante non escludono, di per sé, che questa possa essere ordita e accuratamente congegnata a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei fatti. Oppure, che sia frutto di involontaria confusione e sovrapposizione di ricordi.

Di contro, la parziale discordanza tra versioni dello stesso fatto in tempi diversi, le imprecisioni e anche contraddizioni non eclatanti potrebbero trovare una congrua giustificazione nelle particolari circostanze in cui si sono verificate ed in momentanei offuscamenti della memoria o

turbamenti emotivi e persino nell'incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara ed immediata percezione.

D'altra parte, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, cioè la sua credibilità, non si può pervenire *omisso medio* all'esame dei riscontri esterni, occorrendo che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento ineludibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.192, co.3°. (Cosi' **Cass. 31/01/96, ALLERUZZO**).

Deve essere chiaro invece che tra i due piani di valutazione – verifica dell'attendibilità intrinseca e vaglio dei riscontri esterni – intercorre un nesso di priorità logica e non di subordinazione, giacché il ricorso alla seconda non è rigidamente condizionato all'esito (positivo) della prima. E' vero piuttosto che entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra loro le diverse componenti valutative per giungere ad un giudizio di sintesi mirato all'accertamento della verità dei fatti e della fondatezza (o meno) dell'accusa, attraverso una valutazione unitaria di tutti gli elementi di prova.

Non sarebbe corretto quindi, ricavare da un esito incerto o contraddittorio dell'esame relativo all'attendibilità intrinseca un'aprioristica efficacia preclusiva del confronto con ulteriori elementi,

proprio perché il contestuale apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbe evidenziare elementi di conferma in grado di bilanciare il non felice esito del primo approccio. (Cfr. Cass. Sez. I, 30/01/92 n. 80).

E' anche vero però che gli "altri elementi di prova", necessari per corroborare l'efficacia probatoria della dichiarazione incriminante, debbono essere tanto più consistenti quanto più incerto e malfermo sia risultato l'esito dell'indagine sui profili di attendibilità intrinseca: e viceversa. (Cass. Sez. V, 22/01/97, BOMPRESSI).

Al riscontro estrinseco, peraltro, non si richiede la natura e tanto meno la consistenza di prova sufficiente a dimostrare la colpevolezza, chè altrimenti non vi avrebbe bisogno delle accuse del chiamante e la disposizione di cui al secondo comma dell'art.192 C.P.P. sarebbe del tutto inutile.

Occorre invece che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente, formando oggetto di un giudizio complessivo ed unitario (Cfr. Cass. 28/11/94, BELLAGAMBA). E da ciò anche la possibilità di inferire l'attendibilità della chiamata anche da elementi di indole logico-deduttiva, come una ritrattazione inattendibile (Cass. Sez. VI, 13/02/95 n. 1493 e Cass. Sez. VI, 1/06/94 n. 6422).

L'art.192 cit. non autorizza preclusioni né contiene alcuna predeterminazione, quanto alla natura e specie degli elementi suscettibili di costruire riscontri idonei a confermare l'attendibilità della chiamata in correttezza (Cfr. già Cass. S.U. 13/02/90, BELLI; e Cass. Sez. I, 24/07/92, BONO).



Anzi, deve precisarsi che la locuzione “altri elementi di prova” non va intesa nel senso che occorra la presenza di una effettiva pluralità di riscontri, ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche su di un solo elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la chiamata di correo. (Il termine “altri” sta per ulteriori e diversi, intendendosi solo che l’elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale esterno alla chiamata, il quale, senza necessariamente investire in modo diretto il *thema probandum*, valga tuttavia a confermare *ab extrinseco* l’attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata già verificata nella sua affidabilità intrinseca).

A titolo meramente esemplificativo, data l’estrema varietà dei riscontri possibili, basterà ricordare che la giurisprudenza vi annovera il riconoscimento fotografico, gli accertamenti di P.G., la riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati e descritti dal dichiarante, l’esito di pedinamenti o sequestri e perquisizioni, ed ancora, i legami tra il dichiarante ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso; l’accertata disponibilità da parte del chiamato di immobili, autovetture o altri mezzi impiegati per la consumazione di reati ecc.

Ma vale ribadire che i riscontri oggettivi non sono necessariamente costituiti da elementi che forniscano già in sé la prova autonoma del fatto, ché altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali invece appaiono strutturalmente assimilabili alla prova diretta. Soprattutto non sarebbe di alcuna utilità la ricerca di un riscontro alla attendibilità della chiamata di correo, né avrebbe senso, sul piano normativo, porre il problema di una verifica di tale attendibilità.

E difatti una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti riscontri estrinseci possono consistere in dati obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purché, complessivamente considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell'accusa.

Da ciò la possibilità di meri riscontri logici, costituiti cioè dalla congruenza logica di fatti e circostanze in relazione al contenuto delle accuse ed al contesto in cui si iscrive lo specifico addebito. (Né occorre che il riscontro concerna direttamente il *thema decidendum*, poiché esso rileva solo al fine di confermare ab extrinseco l'attendibilità della chiamata. Basta quindi che inerisca a fatti che riguardano direttamente la persona dell'accusato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato: **(Cass. Sez. I, 19 Febbraio 1990 PESCE)**).

Così il comportamento del chiamato, ancorché successivo al fatto reato, valutato nel contesto di tutte le risultanze probatorie e congruamente apprezzato, può costituire un valido riscontro **(Cfr. Cass. 26/03/92, PELLEGRINI)**.

E l'acclarata falsità dell'alibi difensivo, che in sé considerato è un mero indizio a carico, inidoneo – in applicazione della regola di giudizio di cui al co.2° dell'art.192 a fondare un giudizio di colpevolezza – costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa della attendibilità delle dichiarazioni del chiamante (Cfr. **Cass. 22/03/96, ARENA)**).

Il fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della prova, l'elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un'origine autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui

deve verificare l'attendibilità, non significa che esso debba necessariamente consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un documento ecc.

Al contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sé soggettivo, purché di significato univoco.

In tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve riconoscersi alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia confermativa difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti che si trovi nella medesima posizione dell'imputato reo confesso (Cfr. in termini, Cass. Sez. I, 6 Febbraio 1992 BARALDI).

Analoga efficacia dimostrativa può riconoscersi alle dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo le quali, pur senza assumere valenza confessoria, offrano elementi anche soltanto parziali, ma adeguati e convincenti, di conferma della chiamata detta (Cfr. Cass. 23/03/94, MESSINA).

Come pure deve qualificarsi riscontro alle dichiarazioni di un coimputato — o di un imputato di reato connesso — rilevante ai sensi dell'art.192, co.3° C.P.P., una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato, riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato medesimo al teste, o ad un terzo alla presenza del teste stesso (Cass. 22/06/93, RHO).

E in qualche caso riscontri idonei possono essere persino dichiarazioni che promanano dallo stesso chiamante: per esempio, dichiarazioni accusatorie dello stesso tenore di quelle poi ribadite in sede giurisdizionale, ma che il chiamante abbia reso al di fuori e prima del procedimento. (In tal

caso, proprio perché esterne al procedimento quelle dichiarazioni, sebbene provenienti dalla stessa fonte, possono essere qualificate come elementi di prova diversi dalla chiamata in correità; mentre il fatto che siano antecedenti all'inizio del procedimento e rese in un momento in cui l'insorgenza del procedimento non era neppure prevedibile, esclude il vizio di circolarità della prova)

Ma i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi (cosiddette "dichiarazioni incrociate") sempre che ne sia stata vagliata la credibilità intrinseca ed accertata la reciproca indipendenza in modo da escludere che le rispettive dichiarazioni possano essere state concertate o promanino da una stessa fonte di affermazione.

Non è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate da riscontri oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile a scongiurare il rischio della circolarità della prova. Ma a tal fine è sufficiente che ad una rigorosa verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata si aggiunga il riscontro di circostanze obiettive afferenti, se non alla specifica posizione del chiamato in correità, al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le accuse nei suoi confronti.

Sul punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo cui quando il riscontro consiste in un'altra chiamata di correo (ed una volta acclarata l'intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni) non è necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacché,

in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (Cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).

Pretendere infatti l'auto-sufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe a renderè ultronea la chiamata di correo. E' vero invece che, nell'ipotesi di più chiamate in correità "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (Cfr. Cass. Sez. I, 1° Agosto 1991 n. 8471).

L'attenzione si concentra allora sui parametri e criteri di valutazione della reciproca attendibilità di più chiamate di correo nel senso delle effettive idoneità di ciascuna di esse a corroborare l'efficace probatoria delle altre.

Al riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la **convergenza sostanziale**, che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.

Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapposibilità dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto. Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del *thema probandum* e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull'identità del destinatario della chiamata; mentre eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile spiegazione in ragioni

diverse da quelle del mendacio di uno o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, che promanano da fonti diverse. (In termine, Cass. Sez. I, n. 80/92 cit.; Cass. Sez. I, 31/05/95, n. 2328).

Ma oltre a questo dato obiettivo (della sostanziale convergenza e concordanza) debbono tenersi in debito conto la **contestualità** congiunta alla **reciproca autonomia** delle dichiarazioni e delle fonti da cui promanano le informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i rassicuranti connotati della **reciproca autonomia, indipendenza ed originalità**.

Anche qui va però precisato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di Giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo conoscitivo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri, rese pubbliche nel corso dei dibattimenti: soprattutto quando nelle successive siano comunque ravvisabili elementi di novità ed originalità e, comunque, in assenza di altri e comprovati elementi che depongano per un recepimento delle dichiarazioni anteriori al fine di manipolare quelle successive.

Di conseguenza, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni osta di per sé ad una valutazione positiva dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere

accertata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il pari radicamento dei due propalanti nella medesima realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano (Cfr. **Cass. Sez. I, 80/1992 cit. e Cass. 4108/96 cit.**).

In conclusione, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art.192, co.3°, che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato (Cfr. **Cass. 15/11/96, LOCOROTONDO**).

Gli elementi di riscontro, peraltro, non devono necessariamente essere oggettivi, relativi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità, nonché in tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni collegamenti e relazioni (spaziali e temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato (Cfr. **Cass. 5/04/93, PULLARA'**).

Ma è anche vero che, per poter assolvere alla loro funzione — che è pur sempre quella di verificare la fondatezza di un'accusa promanante da un soggetto che riveste la qualità indicata dall'art.210 C.P.P. — i riscontri debbono avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa stessa (Cfr. **Cass. 9/02/96, SARAJLIC**).

Più precisamente, requisiti necessari ed imprescindibili per l'utilizzabilità di un dato oggettivo o anche dichiarativo come riscontro estrinseco — cioè come elemento confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo o imputato di reato connesso — sono la **certezza**, l'**univocità** e la **specificità**.

A)La **certezza**: nel senso che deve trattarsi di un elemento (esterno) sicuro quanto al suo accadimento o alla sua sussistenza; e a tal fine esso deve essere altresì **autonomo** rispetto alla chiamata, e va accertato anche nella sua correlazione logica con la dichiarazione accusatoria in modo da rafforzarne l'attendibilità.

B)L'**univocità**: nel senso che deve essere univocamente interpretabile come conferma dell'accusa. Sotto questo profilo, l'elemento assunto come riscontro non deve presentare alcuna nota di ambiguità, che sia risolvibile solo utilizzando come sostegno proprio il dato probatorio — la stessa chiamata in correità — da riscontrare.

Infatti, “la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico” (Cfr. **Cass. 8/01/96, CASTIGLIA**). E non è superfluo rammentare che, nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata da manifesta illogicità la motivazione di un provvedimento cautelare che aveva utilizzato come riscontro la dichiarazione resa da un imputato di reato connesso, interpretata univocamente soltanto con il sostegno della chiamata di correità da riscontrare).

C) La **specificità**: nel senso della inerenza a fatti e circostanze anche marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle dichiarazioni ed all'oggetto dell'accusa da riscontrare.

Così non è, quando l'elemento che si pretende di addurre a riscontro si risolva in circostanze generiche, qual è l'asserita appartenenza dell'accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone, o l'indicazione derivante da una causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata *aliunde*; o ancora, promanante dalla situazione contestuale in cui il fatto si è verificato, e/o da legami di amicizia, di costituzione delinquenziale e interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati" (Cfr. Cass. 16/10/90, ANDRAOUS e cnf. Cass. 30/01/97, ARIENTI).

Peraltro, il connotato della specificità implica soltanto che i detti elementi (di riscontro) siano ricollegabili al fatto ed al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti (Cfr. Cass. 10/05/93, ALGRANTI. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la partecipazione autonomamente accertata di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti, potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi).

La giurisprudenza prevalente esclude poi che possano valere come riscontri esterni tutti quei dati come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la sua costanza e fermezza, il carattere disinteressato e l'assenza di un movente calunniatorio: tutti fattori che, essendo solo degli attributi della chiamata di correo, rilevano unicamente ai fini del giudizio sulla sua affidabilità intrinseca.

Ma neppure valgono come riscontri obbiettivi la ricchezza dei dettagli riferiti dal dichiarante, in ordine ai rapporti di parentele e di conoscenza o di affari del chiamato; alla sua eventuale attività lavorativa ed alle condizioni di vita personali e familiari; o la circostanza che il chiamato in correità appartenesse all'ambito di conoscenze del dichiarante ed al suo stesso ambiente delinquenziale (Cfr. Cass. 19/02/93, FEDELE). Anche questi elementi, in quanto ne attestano la conoscenza della persona del chiamato, depongono semmai per l'attendibilità intrinseca del dichiarante.

Ma soprattutto, qualsiasi natura ed oggetto abbiano, gli elementi di riscontro debbono la loro efficacia confermativa alla valenza individualizzante. E, in particolare, non basta un riscontro generalizzato, ancorché effettivo: è necessario che ognuno dei fatti denunciati, e altresì la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermate in motivazione, poiché la veridicità accertata riguardo ad uno o più punti non si estende necessariamente a tutti gli altri. (Cfr. già Cass. 24/10/90, FRANZA).

Da ciò il principio di **SCINDIBILITA'** o **FRAZIONABILITA'** della chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari della singola propalazione accusatoria: "La conferma dell'attendibilità delle

chiamate di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correttezza: ne consegue che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando dunque l'inefficacia delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti" (Cfr. Cass. 30/01/92, ABBATE cit. e conf. anche Cass. 25/10/94, SOLDANO).

In realtà, il rigoroso indirizzo interpretativo sopra riportato riferisce e limita la necessità del riscontro individualizzante al singolo enunciato accusatorio, specificando che gli elementi di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso – abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile, ovvero siano a lui favorevoli – debbono vertere “non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona a cui esse si riferiscono. (Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA. E in termini già Cass. 13/04/92, TOMASELLI: “Tenuto conto della *ratio legis*, si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato”).

Ma questo non significa che oggetto di riscontro debbano essere tutti i fatti e le circostanze di cui il dichiarante abbia riferito, ovvero ciascuna dichiarazione in ogni sua parte, giacché resta fermo il principio che “gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica

dell'attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati" (Cass. 9/03/90, FURLANETTO).

In altri termini, gli "altri elementi di prova" che il giudice deve valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è semplicemente quella di confermare, come d'altro canto emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Una conferma, però, che si richiede "in relazione allo specifico fatto da provare, che costituisce il contenuto delle dichiarazioni accusatorie" (Cass. 20/12/93, BALZARETTI).

Ne segue che i detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze marginali del fatto investigato, purché corroborativi dell'attendibilità delle dette dichiarazioni, cosicché, valutati congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto della partecipazione o meno ad essa della persona cui il dichiarante si è riferito (Cass. 19/02/93, FEDELE).

Quanto all'idoneità dei riscontri esterni a confermare l'attendibilità dell'accusa, essi possono essere, come già detto, di qualsiasi natura e specie, tenendo presente che "oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso in tutte le sue componenti oggettive e subiettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante". (Cass. 1°/04/92, BRUNO; e cnf. Cass. 13/03/97, LEUCI).



In particolare, quando le propalazioni accusatorie “riguardino un’unica posizione o siano comunque valutate con riguardo ad un’unica posizione, l’esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell’ambito della posizione interessata, di adeguata significanza” (Cass. 10/05/93, ALGRANATI).

D’altra parte è innegabile che “qualora le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3° e 4° dell’art.192 risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò, rafforzando l’attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull’ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo” (Cass. 30/01/92, ALTADONNA).

Ma le precisazioni e i distinguo suesposti non fanno venir meno, né contraddicono la necessità dei riscontri cosiddetti “individualizzanti”, che si riconnette a sua volta al principio parimenti richiamato della SCINDIBILITA’ o FRAZIONABILITA’ della chiamata di correo.

È vero infatti che l’art.192, co.3° non richiede che gli elementi confermativi della dichiarazione accusatoria forniscano una dimostrazione autonoma dei fatti oggetto dell’accusa; e tuttavia, in aggiunta alle considerazioni che precedono e in applicazione dei principi ivi richiamati, deve ribadirsi che “non può essere considerato sufficiente a fornire la

conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni suaccennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato" (Cass. 30/04/90, LUCCHESI).

Più esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto. Di conseguenza non può essere accolto il criterio della cd. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di complessiva attendibilità del dichiarante" (Cass. 1°/10/96, PAGANO).

Al contrario, la disposizione di cui all'art.192, co.3° deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o alcuni di essi deve essere confermata *ab extrinseco*, non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono, quanto a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri" (non potendo gli elementi confermativi dal singolo enunciato ripercuotersi congetturalmente nei confronti di altre accuse, o della stessa accusa ma nei confronti di un altro chiamato, a pena di incorrere in una palese violazione delle prove a norma

del 3° e 4° comma dell'art.192: cfr. (Cass. 30/10/92, GESSO); “sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni per tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra” (Cass. 22/03/96, ARENA).

E a tutto concedere, “se nell'ambito della stessa dichiarazione contenente più accuse nei confronti della stessa persona può non ritenersi necessario un riscontro individualizzante per ogni singolo fatto – in considerazione che in forza di una valutazione complessiva ed in mancanza di elementi contrari, può legittimamente ritenersi che l'autore di un determinato delitto possa essere anche autore di delitti della stessa specie, commessi dallo stesso soggetto in contesti analoghi – non può invece mai utilizzarsi il riscontro positivo che riguardo una determinata persona quale riscontro nei confronti di persona diversa” (Cass. 1°/03/96, PIZZATA).

Peraltro, il principio di scindibilità e la conseguente necessità di verifica non solo della credibilità generale del dichiarante ma anche di ciascuna delle sue dichiarazioni, “costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato ed al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata *aliunde*” (Cass. 22/03/96, ARENA cit.).



Inoltre, il principio di frazionabilità investe la valutazione complessiva della dichiarazione incriminante, ivi compresi i profili di attendibilità intrinseca: “nel senso che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico” (Cass. 2/11/94, AVETA).

E proprio sul piano dell’attendibilità intrinseca è ben possibile un giudizio diversificato sulle varie propalazioni accusatorie dello stesso chiamante in correità (o in reità), pur restando fermo un apprezzamento positivo sulla sua credibilità complessiva: “soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte vicini nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati” (Cass. 31/01/96, ALLERUZZO).

**IL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E' MATURATO IL
DELITTO E I FATTI ECLATANTI DEL 1993**

La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento, utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria in esame e l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dal riferimento al contesto ambientale in cui è inserito il grave episodio criminoso ed all'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

L'anno 1993 si era aperto con la cattura del capo indiscusso di "Cosa Nostra", Salvatore Riina, ponendo fine ad una lunga latitanza. Ma già nel 1992 si era assistito ad una stagione di delitti culminati con le stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti (in particolare quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo). E l'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte di gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 a Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, finalizzati ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico al fine di ristabilire la forza e l'impunità dell'organizzazione mafiosa.

Sempre nell'anno 1993 l'attacco ai pentiti veniva espresso con il gesto vile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del collaborante Di Matteo Mario Santo, successivamente barbaramente ucciso, mentre l'aggressione alla Chiesa veniva sferrata con l'uccisione di Don Pino



Puglisi, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati fra i quali la mafia arruola le sue reclute e sottomette gli individui con la forza dell'intimidazione e la violenza, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso all'attuazione di progetti rivolti ai ceti più umili, nel tentativo di avviare in quel tessuto sociale sfiduciato un processo reale di rigenerazione collettiva.

RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL DELITTO

La sera del 15 settembre 1993 intorno alle 20,40 veniva ucciso, poco lontano dalla sua parrocchia, padre Giuseppe Puglisi proditoriamente aggredito alle spalle e attinto al capo da un solo colpo di pistola semiautomatica calibro 7,65 sparato da distanza ravvicinata.

Egli si apprestava a rientrare nella sua modesta abitazione in piazza Anita Garibaldi n. 5, quando un sicario gli si faceva incontro e lo fulminava alla nuca con un'arma munita di silenziatore per non suscitare clamore. Il corpo esanime del reverendo rimaneva sul selciato finchè qualcuno, accortosi del corpo inanimato che giaceva in istrada, non dava l'allarme, richiamando l'attenzione di un poliziotto che abitava nei pressi, il quale richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

Le prime immagini del prete, caduto inerme nell'agguato mortale, venivano descritte attraverso le sequenze rappresentative del racconto del teste Restivo Paolo, agente della Polizia di Stato. Questi nel corso del suo esame, all'udienza del 4/03/96, descriveva la scena che gli si era presentata la sera del delitto nello spiazzo antistante casa sua; egli, infatti, all'epoca del delitto abitava al piano secondo dello stabile sito nel piazzale Anita Garibaldi al civico 3. La sera del 15 settembre 1993 stava cenando con i suoi familiari, allorché aveva avvertito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo, poi identificato per padre Puglisi, disteso supino per terra parallelamente al portone d'ingresso del civico 5. Era immediatamente accorso ed, avendo constatato che il sacerdote, il quale grondava sangue dalla bocca e dal naso, era ancora

in vita, si era premurato di avvertire la Centrale Operativa della Questura. Contemporaneamente era sopraggiunta un'autoambulanza, che evidentemente qualcuno aveva chiamato. Padre Puglisi era stato, quindi, soccorso ed accompagnato in ospedale.

Sulle prime — ha precisato il teste — non si era assolutamente reso conto che si trattava di un omicidio, anche perché non aveva sentito alcun rumore di sparo, ma soltanto le urla delle persone che si erano affacciate ai balconi delle loro abitazioni e verosimilmente avevano visto il religioso, che tutti ben conoscevano, cadere per terra forse urtando contro la sua autovettura parcheggiata nei pressi. Non vi erano, peraltro, segni di aggressione, né tracce o cose che potessero in quel momento far pensare ad un'azione delittuosa: non aveva avvertito rumori di macchine o di motori che si allontanavano; sul momento aveva pensato ad un infarto.

Al suo sopraggiungere, il corpo di padre Puglisi era quasi a ridosso del portone, ad una distanza di circa 30 o 40 centimetri dall'ingresso e — come aveva appreso — aveva in mano le chiavi della serratura.

Il medico-legale, nominato dal P.M., dott. PUGNETTI Paola, all'udienza del 4/03/96 riferiva di avere eseguito l'ispezione esterna del cadavere di Don Pino Puglisi il 16 settembre 1993 alle ore 00,20, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ove il religioso era deceduto a seguito delle ferite mortali riportate nell'agguato tesogli davanti la sua abitazione. Il decesso era avvenuto da poche ore, come dimostrava l'assenza di rigidità e la temperatura cutanea in decremento. Erano rilevabili la presenza di otorragia destra, segni di agopuntura al gomito di sinistra, un orificio d'arma da fuoco con un orletto ecchimotico alla regione

occipitale sinistra, una deformazione del profilo della regione parieto-temporale-occipitale di destra.

Aveva preso susseguentemente visione del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale, nel quale era annotato che il decesso era avvenuto il 15.9.93, alle ore 20.45, per arresto cardio-circolatorio a seguito di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco (V. il verbale di visita esterna eseguita dalla teste, nella sua qualità di consulente tecnico del P.M.).

Aveva eseguito la mattina dello stesso giorno 16 settembre 1993, unitamente al dr. Livio Milone, l'autopsia del cadavere. L'esame esterno aveva confermato la presenza di otorragia destra e di rinorragia destra; alla regione retroauricolare sx, a cm. 6 dal lobulo, era visibile l'orificio d'arma da fuoco di forma ovalare, delle dimensioni di cm. 0,9 x 0,5, con orletto ecchimotico escoriativo di cm. 1,5 x 0,8; al cavo del gomito sinistro ed al polso destro erano presenti segni di agopuntura.

L'esame interno era stato limitato solo al capo per l'integrità delle altre parti del corpo. Asportata la calotta cranica, erano stati riscontrati segni di imponente versamento subdurale e subaracnoideo, specie a destra; un quadro di imponente squasso meningo-encefalico con infarcimento emorragico; un tramite trapassante gli emisferi. Asportato l'encefalo e la dura madre, era stata rilevata la presenza, a carico della fossa cranica media, di frattura a tutto spessore che interessava il decorso della rocca petrosa. Nel contesto del lobo temporale destro era stato rinvenuto un proiettile camiciato deformato, con perdita di sostanza.

Si era, pertanto, potuto stabilire che padre Puglisi era deceduto a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un colpo d'arma da fuoco, verosimilmente una pistola semiautomatica calibro 7,65 mm. corto, come era desumibile dalle caratteristiche dimensionali dell'orificio d'entrata e dal rinvenimento del proiettile di tale calibro.

La vittima era stata attinta da un unico colpo d'arma da fuoco, esploso entro il limite delle brevi distanze, circa 20 cm. dalla bocca dell'arma desumibile dalle imponenti lesioni e dalla intensità della positività della reazione cromatica nella ricerca dei nitrati. Il colpo immediatamente mortale, viste le gravi lesioni prodotte, era stato esploso con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto ad opera di uno sparatore posto alle spalle della vittima e lievemente alla sua sinistra (V. il verbale di autopsia e la relazione di consulenza medica legale, in data 18.10.93, del dr. Livio Milone e della dr.ssa Paola Prugnetti, prodotti dal P.M.).

AZZOLINA Gaetano, nella sua qualità di responsabile della Sezione balistica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, escusso all'udienza del 4.03.96, affermava di avere esaminato il bossolo cal. 7,65 mm. corto rinvenuto nel corso del sopralluogo ed il proiettile di pari calibro, blindato, deformato e mancante di parte di sostanza, rinvenuto in sede autoptica.

L'esame balistico-comparativo non aveva evidenziato segni di identità con altro materiale balistico della banca dati della sezione. Si era potuto comunque risalire alle caratteristiche dell'arma che aveva sparato — una pistola Beretta, cal. 7,65 modello 34 o 35 — munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la

cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione, che attestavano il suo passaggio attraverso il predetto congegno (vedasi anche la relazione tecnica del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo in data 17.09.1993 prodotta dal P.M.).

PASSAFIUME Daniela nella medesima udienza del 4.03.96 rievocava il suo intervento la sera del 15 settembre 1993, nella sua qualità di sovrintendente di P.S. e componente dell'equipaggio della volante n. 25 in servizio di prevenzione controllo del territorio.

Verso le ore 20.45 la Centrale Operativa della Questura aveva richiesto il loro intervento presso l'ospedale Buccheri-La Ferla, ove era stato segnalato il ricovero di una persona colta da malore, la quale era deceduta. Nel nosocomio avevano appreso che il soggetto ricoverato, identificato per padre Giuseppe Puglisi, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco e si erano, pertanto, portati sul luogo del delitto, ove era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65 nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del padre Puglisi. Per terra vi era qualche rivolo di sangue, ma non vi erano segni eclatanti di un omicidio. Le persone presenti avevano, infatti, riferito che non avevano avvertito alcun rumore di arma da fuoco, ma soltanto il tonfo di una persona caduta per terra: il che aveva appunto fatto ritenere che il sacerdote fosse stato colto da malore. Nessuno aveva visto persone scappare né avvertito rumore di macchine o di motori.

Nel corso del dibattimento veniva chiamato a deporre LA BARBERA Salvatore, il quale era stato nel 1993 il dirigente della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle indagini relative all'omicidio di Don Pino Puglisi che erano sfociate nella emissione

dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei mandanti (Giuseppe e Filippo Graviano) e di uno degli esecutori materiali (Grigoli Salvatore) verso la fine del 1994.

Il teste, all'udienza del 13 marzo 1997, ha dichiarato che dirigeva nel 1993 la sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle prime indagini relative alla uccisione di Padre Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa di San Gaetano a Brancaccio.

Il reverendo aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell'ambiente degradato del quartiere. Si era, in particolare, accertato che lo stesso aveva posto in essere una serie di tentativi di costruzione di centri di accoglienza, di recupero di alcuni locali, di attivazione della scuola media, con interventi costanti presso le Autorità competenti.

L'omicidio era avvenuto il 15 settembre 1993, verso le ore 20.30-20.45 nel piazzale Anita Garibaldi. Era intervenuto un agente di polizia che aveva trovato il corpo riverso per terra e, ritenendo che il sacerdote fosse stato colto da malore, lo aveva fatto accompagnare all'ospedale Buccheri-La Ferla. Quivi i sanitari avevano constatato che don Puglisi era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla zona auricolare sinistra. La vittima era deceduta poco dopo.

Si era proceduto ad un accurato sopralluogo, nel corso del quale era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65, calibro che era stato parimenti confermato dal proiettile rinvenuto in sede autoptica. L'esame del proiettile aveva evidenziato che questo aveva attraversato la canna di una pistola munita di congegno di silenziamento.

Sul corpo del sacerdote non vi erano segni di colluttazione e si era giunti alla conclusione che egli fosse stato colto di sorpresa. In un primo tempo si era pensato ad una rapina perché le persone interpellate avevano dichiarato che il reverendo aveva sempre con sé un borsello che non era stato trovato, ma tale ipotesi era stata scartata sia per le modalità dell'aggressione e l'uso di un'arma silenziata, sia per il ritrovamento nell'abitazione della vittima di somme di denaro per poco più di un milione di lire e di 100 dollari USA.

Erano state condotte minuziose indagini sulla vita dell'ucciso, sulle attività sociali da lui compiute, sull'impegno profuso per l'acquisizione dei locali del piano cantinato dello stabile di via Azzolino Hazon, costruito dalla Ingar Costruzioni dei fratelli Pilo, in seguito fallita, e da questa venduto, limitatamente agli appartamenti soprastanti, al Comune di Palermo.

Si era accertato che don Puglisi per l'acquisizione di questi locali, che dovevano essere destinati a scuola media, si era mosso unitamente ai componenti del Comitato Intercondominiale di via Hazon, che avevano già promosso iniziative di carattere sociale dirette al recupero dell'ambiente degradato.

I rappresentanti di tale Comitato — Romano, Guida e Martinez — erano stati destinatari di attentati incendiari nel giugno del 1993, da essi regolarmente denunciati.

Si era appreso che in alcune omelie don Puglisi aveva commentato negativamente l'accaduto.

Un attentato incendiario era stato, del pari, consumato in danno della ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di San Gaetano. Il fatto si era verificato nello stesso periodo e, anche in tale occasione, il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione, deprecando l'atto incendiario ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Un ragazzo di nome Lipari, che operava in parrocchia, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti; l'ultimo episodio era stato il più grave, giacché era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

Le indagini sull'omicidio si erano inizialmente svolte a 360 gradi, non scartando nessuna pista investigativa, comprese le notizie anonime che erano pervenute al 113, tra cui la segnalazione nell'ottobre 1993 della presenza dei cadaveri degli uccisori di padre Puglisi in un determinato posto, nel quale invece erano state rinvenute pistole cal. 7,65.

Si era appreso che nella zona dove insistevano i locali di via Hazon ed in quelle circostanti vi era un fenomeno di miniprostituzione, che era stato denunciato dal don Puglisi ed era a conoscenza dei volontari che operavano nel centro di accoglienza "Padre Nostro". Tale informazione era stata fornita da tale Sanfratello Maria, un'assistente sociale che aveva altresì riferito che padre Puglisi aveva denunciato ogni tipo di fenomeni illeciti, abbastanza diffusi nel quartiere (episodi di microcriminalità, di bambini che non frequentavano la scuola, di scippi e di furti).

Questa pista aveva rafforzato il convincimento che il sacerdote fosse entrato in contrasto con certi ambienti.

Si era proceduto ad una verifica all'interno del Comitato Intercondominiale di via Hazon per trovare una causale per la spiegazione dell'omicidio, ma anche in questa direzione era emerso il palese contrasto tra l'attività sociale di don Puglisi e la realtà ambientale; ad esempio era fuori da quella mentalità il fatto che un prete si rifiutasse di celebrare le nozze di una giovane coppia la cui sposa in stato di gravidanza indossasse l'abito bianco. Era chiaro però che un siffatto episodio non potesse giustificare un omicidio.

Le rivelazioni di Drago Giovanni, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, aveva dato il giusto orientamento alle indagini, che il teste non aveva più seguito, perché frattanto era stato trasferito ad altra sede.

Aveva saputo — e la circostanza era stata positivamente verificata — che erano state effettuate delle manifestazioni l'anno successivo alle stragi Falcone e Borsellino e si era proposto di intitolare una strada del quartiere ai due magistrati uccisi dalla mafia.

Riguardo alla situazione dei locali cantinati dell'edificio di via Hazon, il dottor La Barbera aveva accertato che ad essi si poteva accedere sia dall'interno dello stabile che da scivoli esterni. Era emerso che uno dei locali con saracinesca chiusa era occupato abusivamente da tale Fiorentino (cugino dei giovani Fiorentino prossimi a contrarre le nozze) che lo adibiva a falegnameria; altro era nella disponibilità di tale Enea che abitava al 10° piano; altro ancora nella disponibilità di certa signora Caruso, altro del signor Di Maggio che abitava al 10° piano, altro di tale Catanzaro Antonino, che era uno dei soggetti che era stato identificato e riconosciuto dal Lipari come suo aggressore. Si era saputo che il Catanzaro aveva

malmenato la moglie, la quale era ricorsa a cure mediche a seguito di una lite, che aveva verosimilmente ad oggetto il fatto che costui avesse abusato della figlia, e che un figlio del medesimo Catanzaro aveva usato violenza carnale nei confronti di un minore di nome Patricola Carmelo.

A seguito del ricovero del padre Puglisi nell'ospedale Buccheri-La Ferla era stata accertata la presenza nell'area del pronto soccorso di tale Castiglione Gaetano.

LA FIGURA DI PADRE PINO PUGLISI

Padre Giuseppe Puglisi era stato un parroco impegnato in una delle borgate della periferia di Palermo, soggiogata dal crimine e dal degrado.

Il vasto materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento testimonia in modo eclatante ed inoppugnabile che Don Pino Puglisi, esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso, era divenuto, al pari di altri preti di frontiera impegnati nelle attività sociali, un sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia: esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza di fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze.

Era stato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, che il sacerdote aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di "Cosa Nostra" in avamposto dell'antimafia, dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli, i quali avevano visto nel sacerdote un punto di riferimento in una realtà territoriale spesso indifferente o peggio acquiescente ed in una situazione ambientale fortemente intessuta di complicità, silenzi ed omertà.

Concepiva la sua missione come impegno nelle attività sociali, come educazione dei giovani alla giustizia, al rispetto dei diritti e dei doveri e, nel rigoroso ambito della visione pastorale ed evangelica del suo operato, esortava cittadini e parrocchiani e tutta la comunità ecclesiastica ad aderire

alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità. Per questo raccoglieva i giovani dalla strada tossicodipendenti e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano sotto il dominio di "Cosa Nostra" che li destinava all'esercizio di attività criminali. Aveva dato vita anche ad un gruppo di giovani volontari diventando presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza "Padre Nostro", annesso alla chiesa di San Gaetano.

Con l'ausilio di volontari ed altri religiosi, operando in un quartiere degradato ed emarginato, assoggettato alla cultura della sudditanza alla organizzazione criminale che aveva reso passivi e succubi larghi strati di popolazioni, il prete aveva lucidamente inteso la sua missione – tramite il suo silenzioso ma efficace operato – come un "percorso di liberazione" dei suoi parrocchiani ed in generale della gente della borgata, dall'impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile, attraverso un itinerario che passa per una più severa morale, ma più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l'esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente

cresciute in un clima di omertà mafiosa, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose.

Era di carattere schivo e riservato, preferendo l'impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva nell'organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all'offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali. Era stata incendiata la porta di casa, era stato alle fiamme un furgone della ditta che si occupava del restauro della sua parrocchia, erano stati minacciati suoi collaboratori ed i suoi parrocchiani (tra i quali Lipari Giuseppe), ma tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all'azione implacabile di una mano omicida, il suo spirito indomito di religioso impegnato sul piano etico e civile aveva dovuto soccombere, solo ed inerme.

Sull'eccelsa figura e sull'opera meritoria svolta da padre Puglisi hanno reso accorata testimonianza le persone a lui più vicine ed i collaboratori più fidati: religiosi che condividevano il suo impegno e la sua dedizione, giovani, studenti e volontari che lo affiancavano nel quartiere nell'attività di recupero di poveri, sbandati ed emarginati di svariata estrazione.

All'udienza del 10/05/96 ha deposto il reverendo RENNA Rosario Mario il quale era stato l'ultimo a vedere vivo il prelado la sera del delitto ed ha riferito che rivestiva all'epoca dei fatti il ministero di Diacono

coadiuvando padre Puglisi nelle celebrazioni liturgiche nell'amministrazione della parrocchia e nelle attività del centro di accoglienza "Padre Nostro".

Aveva avuto modo di constatare che il sacerdote dedicava particolare cura al recupero dei bambini del quartiere di Brancaccio, che non frequentavano la scuola. Per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroco, padre Puglisi aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando l'idea di creare un centro di accoglienza.

Tale idea si era concretizzata l'11 gennaio 1991, allorché, in occasione della visita dell'arcivescovo di Palermo nella parrocchia, tutti avevano reclamato a gran voce che venisse istituito nella zona un ordine di suore per dare assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini. L'Arcivescovo aveva accolto la proposta a condizione che vi fosse la disponibilità di locali idonei ad alloggiare le religiose e il centro che doveva nascere con il loro apporto.

Vi era proprio di fronte la parrocchia un immobile in vendita, composto da un primo piano ed un piano terra di proprietà di tale Filippi, col quale era stato raggiunto un accordo sul prezzo di lire 300.000.000. essendo la parrocchia molto povera, l'Arcivescovo aveva fatto avere a padre Puglisi un assegno di 30.000.000, versate il 13 luglio 1991 a titolo di acconto al venditore al momento della stipula del preliminare di vendita, con l'impegno che l'atto definitivo sarebbe stato stipulato entro il gennaio 1992.

L'allora diacono Renna aveva esternato le proprie preoccupazioni per il reperimento delle restanti somme al parroco, il quale aveva dimostrato il

proprio ottimismo, dicendo che si sarebbe rivolto ai propri alunni e a tutti coloro che lo conoscevano, spedendo loro una lettera per libere offerte.

L'iniziativa aveva avuto successo: erano stati organizzati sorteggi debitamente autorizzati dall'Intendenza di Finanza, si erano raccolte ben lire 150.000.000; per il resto, padre Puglisi aveva fatto ricorso ad un mutuo bancario, le cui rate erano state pagate con gli introiti parrocchiali e con gli stipendi che lo stesso padre Puglisi riceveva per l'insegnamento della religione nella scuola e che versava interamente nelle casse della parrocchia.

Il giorno in cui era stato ucciso, padre Puglisi gli aveva telefonato per chiedergli come fosse andato l'esame di Filosofia della Conoscenza che egli aveva sostenuto – su insistenza del parroco, suo padre spirituale – proprio quel giorno con successo alla facoltà di Teologia; dopo i complimenti gli aveva chiesto di incontrarlo la sera per consegnargli dei dollari e lire italiane (circa 100 dollari e 1.600.000 lire italiane) che dovevano essere versati nella cassa parrocchiale.

La sera padre Puglisi era arrivato in ritardo (alle ore 19.15 circa) ed era stato circondato dagli amici più intimi che ivi erano convenuti per augurargli buon compleanno (egli, anche se la sua nascita era stata denunziata il 24 settembre, era in effetti venuto alla luce il 15 settembre). Lo aveva informato di avere dimenticato di portare il denaro e si era ritirato con 12 coppie di persone in preparazione al Santo Battesimo dei loro figli; Renna invece si era appartato con una coppia di giovani che già convivevano e che si preparavano al matrimonio, tali Fiorentino.

Al termini, verso le ore 20.15, ognuno era andato per la sua strada; padre Puglisi, in particolare, si era messo alla guida della sua macchina, dirigendosi verso casa: erano le ore 20.20 e quello era stato l'ultima volta che lo aveva visto.

Aveva ricevuto in secondo momento dal fratello del sacerdote, Franco Puglisi, il denaro che era rimasto custodito nell'appartamento di piazza Anita Garibaldi.

Padre Puglisi manteneva ottimi rapporti col Comitato Intercondominiale, al quale dava tutto il suo contributo, incoraggiando le persone impegnate e schierandosi al loro fianco per tutte le iniziative sociali che venivano portati avanti.

Insieme a padre Puglisi avevano cercato di dare una chiave di lettura agli attentati commessi in danno dei rappresentanti del predetto Comitato Intercondominiale e all'incendio del furgone della ditta Balistreri, che aveva ottenuto dalla Regione Siciliana l'appalto dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Gaetano, la cui pratica era stata iniziata dai precedenti parroci e, da ultimo, sollecitata ed avviata a soluzione dal padre Puglisi, dopo che la chiesa era diventata impraticabile.

Riguardo al primo episodio, padre Puglisi, durante l'omelia domenicale, aveva deprecato gli atti incendiari, dicendo chiaramente che erano rivolti indirettamente alla sua persona ed al contempo lanciando un appello agli attentatori per una chiarificazione del fatto; aveva, tra l'altro, adoperato espressioni pesanti, esternando le sue preoccupazioni per eventuali nuove iniziative che danneggiavano l'ambiente, mettendo in pericolo i ragazzi del quartiere.

In ordine al secondo episodio, padre Puglisi ne aveva pure parlato nelle omelie, commentando negativamente l'accaduto.

Il sacerdote non gli aveva mai riferito di avere ricevuto minacce; negli ultimi tempi, però, il sorriso sulle sue labbra si era spento, il suo sguardo adombrato: circostanze che egli aveva sottolineato, ricevendone come risposta: *“non ti preoccupare... non c'è niente”*.

Quando il sacerdote era stato assassinato, nella cassa parrocchiale vi erano disponibilità liquide per oltre 100 milioni, provenienti da offerte che dovevano essere destinate all'estinzione del mutuo residuo.

Il teste ha aggiunto che si era fermato per poco tempo nella parrocchia di San Gaetano, giacché, all'inizio dell'anno accademico '92/93 era stato assegnato al Vescovado, pur continuando ad aiutare il padre Puglisi. Dopo l'omicidio era rientrato in seminario per continuare la sua preparazione al sacerdozio.

Aveva comunque continuato a frequentare San Gaetano, *“... perché è sempre la mia parrocchia di origine... lì ho vissuto i momenti della mia vita di preparazione al ministero”*.

In sede di controesame ha affermato che *“... padre Puglisi non aveva delle abitudini fisse; fra le altre cose lo chiamavamo il “ritardatario”, perché dava un orario e arrivava sempre in ritardo, quindi non aveva degli orari fissi. Molte volte, quando si doveva celebrare la messa, anziché celebrarla alle otto, veniva a celebrarla alle nove, nove e un quarto, anche perché ci fu un periodo che lui accudiva il padre che era ammalato e quindi il tempo non lo guardava..., poi, per strada se incontrava delle persone, lui si fermava a chiacchierare ed a parlare... non rispettava, era*

un ritardatario assoluto, anche quando veniva in seminario per fare momenti di lezione spirituale”.

Il teste PALAZZOLO Salvatore, escusso all’udienza del 22/03/96, ha contribuito a definire il ritratto del sacerdote di Brancaccio, il quale combatteva ogni forma di prepotenza ed al contempo cercava di scuotere il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere.

Infatti ha riferito di aver conosciuto padre Puglisi prima ancora che fosse assegnato alla parrocchia di San Gaetano in Brancaccio in occasione degli incontri popolari di evangelizzazione dalla parrocchia di S. Teresa in via Filippo Parlatore. Alcuni di tali incontri si erano tenuti nella casa del teste ed animatore ne era stato padre Puglisi, col quale aveva stretto un intenso rapporto.

Il reverendo nel 1990 era stato, tra l’altro, designato dall’Arcivescovo di Palermo come assistente spirituale della F.U.C.I. (la federazione degli studenti cattolici) e tale rapporto si era maggiormente consolidato. Il sacerdote incontrava, infatti, due volte la settimana gli studenti presso la chiesa di S. Francesco Saverio all’Albergheria per il loro cammino di fede e tali incontri erano proseguiti dall’ottobre 1990 a Brancaccio per volere del padre Puglisi, che ivi era stato destinato e che aveva espresso il desiderio che il loro impegno sociale fosse sperimentato e posto in attuazione in una realtà del tutto particolare e difficile.

Quella chiesa era frequentata da poche persone, la realtà ambientale era ostile, *“non si potevano fare degli incontri, perché c’erano delle resistenze, non si potevano fare delle manifestazioni, per esempio, perché ...si diceva che non era consono all’ambiente del quartiere; ci dicevano*

che fino a qualche tempo prima a Brancaccio c'era quasi il coprifuoco la sera ...”.

Padre Puglisi “ ...era un sacerdote, però lui ...interpretava questo essere sacerdote non nelle quattro mura di una chiesa, ma nel territorio, tant'è che spesso ci capitò di celebrare la messa in luoghi ... fuori la chiesa, per strada, in occasioni del tutto particolari. Proprio perché appunto aveva questa intenzione ... un modello di chiesa che fosse sul territorio ...che vedesse una partecipazione corale di tutti quelli che stavano nel quartiere, pensò che potessero essere utili alcuni strumenti per essere più presenti nel territorio ... Ecco perché poi nacque nel '91 un centro sociale che aveva la specificità di, come dire, di un lavoro con i giovani, in quanto era uno dei suoi pallini, quello ...di tentare di recuperare dal basso certe situazioni”.

Secondo tale suo pensiero padre Puglisi aveva coinvolto alcuni giovani che già operavano in parrocchia, aggregando man mano altri gruppi, dando loro l'incarico di seguire i piccoli; ad altri gruppi aveva assegnato il compito di seguire gli anziani, mancando del tutto il quartiere di strutture in tal senso.

PALAZZOLO aveva conosciuto il sig. Pino Martinez, promotore del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, costituito da un gruppo di persone di quel rione che portavano avanti iniziative sociali in perfetta sintonia con l'opera parallelamente svolta da Don Puglisi, che dava il proprio sostegno al Comitato stesso, il quale a volte organizzava le sue riunioni in parrocchia.

Nel giugno 1993 la ditta Balistreri, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella chiesa di S.Gaetano, aveva subito un attentato incendiario, del quale aveva pure parlato Padre Puglisi durante l'omelia domenicale, usando toni anche duri. Aveva, tra l'altro, testualmente detto: *"...benché il fatto sia successo in pieno giorno, nessuno ha visto alcunchè.."*.

Il 6 settembre 1993, cioè pochi giorni prima dell'uccisione, aveva telefonato a Don Puglisi per la scelta dei brani del Vangelo che dovevano essere letti nel corso di un prossimo corso di preghiera. Erano le 10 di sera e il sacerdote, nel corso della conversazione, gli aveva manifestato la sua amarezza per il fatto che i lavori di restauro non fossero ancora ultimati, sottolineando che tale circostanza era un segnale negativo, nel senso che la ditta verosimilmente si era piegata alle richieste di "pizzo"; al contempo Don Puglisi gli aveva chiesto della famiglia, del gruppo, aggiungendo che dovevano cercarsi un altro assistente spirituale.

Dopo la sua uccisione PALAZZOLO aveva ripensato a queste parole ed era arrivato alla conclusione che Don Puglisi era preoccupato per le questioni legate a richieste estorsive nei confronti della ditta Balistreri.

Il fatto era stato commentato in seno alla F.U.C.I., della quale faceva parte Giuseppe Carini, un giovane molto vicino a Padre Puglisi. Il Carini gli aveva riferito che il parroco aveva chiesto al titolare della ditta Balistreri se avesse ricevuto richieste di denaro, ottenendo risposte evasive. Sempre il Carini lo aveva informato che alcune persone avevano contattato il Balistreri, che aveva commentato: *"Il parrino sa come funzionano le cose nel quartiere"*.



Dallo stesso Padre Puglisi aveva appreso che a gruppetti di due o tre persone erano soliti recarsi presso le famiglie anche in quelle in cui qualche membro era stato arrestato: e ciò per i rapporti che si erano creati con i ragazzi e con le mogli degli arrestati che nella parrocchia avevano un punto di riferimento.

Il religioso non gli aveva mai parlato dei suoi rapporti tormentati col Consiglio di Quartiere. Dal Carini aveva saputo che in occasione di una recita organizzata nella Pasqua del '93 si era presentata una delegazione di politici della D.C. presentata dal Presidente del Consiglio, il Cilluffo; proprio in quella occasione Don Puglisi aveva preso la parola per dire ai politici che non era il caso che anch'essi prendessero la parola.

Aveva saputo che per comprare l'immobile nel quale era stato istituito il centro sociale "Padre Nostro" erano stati raccolti in tutta la chiesa di Palermo circa 200 milioni.

Il teste LIPARI Antonino escusso all'udienza del 10 aprile 1996 ha affermato che lavorava nel 1993 in una officina meccanica nella via Archirafi in Palermo e frequentava la parrocchia S. Gaetano, facendo parte dell'Azione Cattolica. Aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi che era il suo confessore spirituale, seguendo le attività sociali. Aveva partecipato alle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio in occasione delle stragi Falcone Borsellino a sostegno delle vittime della mafia.

Lipari si era, in particolare, interessato della gara ciclistica nella quale erano stati impegnati ragazzi del quartiere Brancaccio. A conclusione della

manifestazione vi era stato un pubblico dibattito con la partecipazione delle forze politiche, tenutosi nei locali parrocchiali.

Era il 25 luglio 1993 e, verso sera, ritornando a casa, aveva notato un gruppetto di persone sedute sul muretto in prossimità del portone di ingresso dello stabile di via Azzolino Hazon 43, il quale lo aveva indicato come colui che doveva prendere bastonate assieme agli altri che avevano partecipato alla manifestazione antimafia. Trattavasi di soggetti che gravitano nella predetta via, che occupavano abusivamente i locali cantinati dello stabile e che aveva notato prima in chiesa durante il dibattito.

Aveva subito verosimilmente il 26 luglio 1993, cioè il giorno dopo un'aggressione da parte di due individui che lo avevano scaraventato contro il muro, mentre egli stava recandosi a comprare pezzi di ricambio. Tali individui gli avevano intimato di non frequentare più la chiesa e *“di stare attento a quello che faceva”*. Era riuscito a sottrarsi ad un maggiore pestaggio, fuggendo.

Di tale accaduto aveva informato il suo amico Giuseppe Carini, che, a sua volta, ne aveva parlato al padre Puglisi, il quale lo aveva tranquillizzato, dicendogli che non bisognava aver paura e che prima o poi le cose si sarebbero evolute per il meglio e facendogli presente che anch'egli aveva ricevuto delle minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato alcun peso.

Dopo l'uccisione di padre Puglisi aveva continuato a frequentare quella parrocchia, divenendo molto amico di Don Gregorio Porcaro, e, nonostante la continua sorveglianza delle Forze dell'Ordine, le minacce non erano state risparmiata al nuovo sacerdote né ad egli medesimo.

Una sera — a parte tutte le telefonate anonime dal contenuto intimidatorio che erano pervenute nei locali dell'officina (gli dicevano di stare attento e che sarebbe stato un uomo morto se avesse proseguito nella sua opera di catechesi nella parrocchia) — aveva subito una grave aggressione.

Recandosi, come al solito, a posare il suo motociclo in un locale in zona Romagnolo (via Giovanni Corrao) di proprietà della nonna, accompagnato dal Carini che era alla guida di un altro motoveicolo, due individui, profittando del fatto che quella sera egli era solo nel garage, lo avevano afferrato alle spalle e, puntandogli contro un coltello, gli avevano detto che avrebbe fatto la fine di Don Pino Puglisi, unitamente a padre Porcaro. Aveva riconosciuto nelle fotografie mostrategli dalla Polizia uno dei due aggressori per tale Castiglione.

Le minacce erano cessate dopo che si era allontanato dalla parrocchia.

Il teste CARINI Giuseppe escusso il 10 aprile 1996 ha dichiarato che abitava, all'epoca, nel quartiere di Brancaccio ed era studente della facoltà universitaria di medicina e chirurgia.

Aveva frequentato da ragazzo (il teste è nato il 18/01/1970) la parrocchia di San Gaetano, *"... ma poi mi sono allontanato dalla parrocchia ed, essendo nato appunto in quell'ambiente, in quella situazione particolare del quartiere di Brancaccio-Ciaculli, posso dire di avere, praticamente, condiviso per certi aspetti quella cultura, quella mentalità, all'interno della quale o ti facevi forza da solo oppure iniziavi un po' a soccombere, anche moralmente, psicologicamente, e, data anche la mia situazione, anche familiare, in quanto parte dei miei parenti, da*

parte di mia madre, sono stati condannati... Ed io, appunto, essendo nato in quel quartiere, sono stato anche cresciuto con quel modo di pensare e frequentavo persone colluse con la criminalità a cominciare da Giovanni Drago, per esempio; io l'ho conosciuto, abbiamo giocato assieme, Pino Drago, Giovanni Asciutto, Giuseppe Faraone, che i signori Graviano conoscono perfettamente, e tanti altri... che giravano per quell'ambiente. E li ho conosciuto e ho vissuto con loro, ho giocato con loro e ho condiviso tutto quello che avevano condiviso con Cosa Nostra...ed ero anch'io mentalmente schiavo anche di quella cultura, devo essere sincero: è così. Anzi posso dire di avere desiderato... anch'io di entrare in quel mondo e posso dire che a poco a poco ci stavo riuscendo. Poi .. ho saputo di questo sacerdote, padre Puglisi, che venne a Brancaccio, e io, in seguito anche ad una crisi interiore, ho conosciuto padre Puglisi tramite un suo amico, Fabio, e da lì ... ho incominciato a mettere in discussione quanto avevo condiviso in cultura e mentalità.

Ho conosciuto padre Puglisi, non ho mai parlato apertamente... di quello che è stato il mio problema; lui mi ha accettato così per com'ero. Qualche volta lui mi guardava, cioè capiva questo disagio interiore... e ne sapeva la provenienza”.

CARINI ha riferito che, prima di iniziare a frequentare padre Puglisi egli, in occasione delle consultazioni elettorali, si era adoperato per raccogliere consensi per i candidati favoriti, distribuendo buoni di benzina o pacchi di pasta. Erano stati organizzati pranzi e cene con “200 o 300 persone, tutto pagato, tutti buoni e cari...Brancaccio è sempre stato un serbatoio della Democrazia Cristiana, sempre: a cominciare da Cerami,



poi il senatore Vincenzo Inzerillo, Mario D'Acquisto, tranne un periodo dell'87 – io allora avevo 17 anni e lavoravo in un bar-ristorante-pizzeria – allorché si doveva invece votare partito socialista, perché il partito socialista doveva fare uscire gente dalle carceri... C'era anche don Pietro Romano, che abita in via Fichidindia: anche lui veniva lì al bar e mi diceva che bisognava votare il partito socialista, che bisognava fare propaganda, che bisognava far uscire la gente dalle carceri e che bisognava dividere tutti i volantini... Mi ricordo anche che ci fu un incontro in cui si diceva che doveva venire lo stesso Martelli..., poi non venne più e venne un altro, un certo Di Martino... e questo incontro si fece a Bagnasco”.

Il CARINI ha affermato che con padre Puglisi, il quale non si sarebbe mai azzardato a fare propaganda elettorale per alcun partito, si respirava tutt'altra aria. Lo aveva conosciuto sei mesi dopo il suo insediamento in parrocchia nel mese di giugno del '92 ed aveva avuto modo di constatare che era già entrato in conflitto con certi soggetti – come uno dei fratelli Mafara, il dr. Nangano e la moglie, Pippo Inzerillo, Cosimo Damiano Inzerillo – i quali facevano parte di un comitato di festeggiamenti che organizzavano feste rionali mediante questue con cantanti od altre cose del genere, utilizzando tali manifestazioni come trampolino per voti elettorali.

Padre Puglisi appunto non aveva accettato che *“in un quartiere, dove c'era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche 80 milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro, soprattutto col dottore Nangano”.*

Il teste ha ricordato che per l'Epifania una signora, facente funzioni di segretaria del Consiglio di Quartiere, aveva organizzato una recita, alla



quale avevano presenziato l'on. Mario D'Acquisto ed alcuni consiglieri comunali, tra cui una signora chiamata la "madrina di Brancaccio". In quella occasione padre Puglisi aveva mostrato il suo sdegno per la presenza di quelle persone che, pur sapendo che la gente del quartiere viveva in condizioni misere, aveva il coraggio di presentarsi in quella zona per chiedere consensi; il sacerdote in quella occasione aveva preso la parola ed aveva avuto il coraggio di dire: *"Qui c'è una situazione nel quartiere disagiata al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata, ... situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché con quale faccia vi presentate qui!"*.

Negli ultimi mesi di vita padre Puglisi era cambiato d'umore: era divenuto molto riservato, aveva cominciato ad allontanare coloro che gli erano stati più vicini, evitando che rimanessero con lui fino a tarda sera. Proprio al Carini, il quale frequentava da interno l'istituto di Medicina Legale di Palermo, aveva detto con tono serio: *"Se dovesse succedere anche a me una cosa del genere, ti prego di trattarmi bene e di non lasciarmi"*, alludendo alla eventuale autopsia cui sarebbe stato sottoposto.

Don Pino Puglisi aveva allontanato anche Fabio Di Giuseppe, Enza Maria Mortillaro (una ragazza del centro diocesano vocazionale), dicendo loro: *"Non rimanete tardi con me, andate a casa, andate a cena... tuo padre, tua madre che non ti vede... tanto io qui ce la faccio da solo"*.

Quando si era verificato l'incendio del furgone della ditta Balistreri, aveva cercato di saper da padre Puglisi le ragioni dell'attentato, ma il prete non aveva voluto riferirgli alcunchè dicendogli: *"Tutto a posto, tutto o.k... niente, lascia perdere!"*. Al teste era stato tuttavia riferito che, mentre

erano in corso i lavori di ristrutturazione dei locali parrocchiali, agli operai del cantiere si era presentata una persona, cercando il capocantiere; lo sconosciuto, aveva appreso che quest'ultimo era assente, aveva detto al suo interlocutore *“Ricci, ci-rici o parrinu ca iddu u sannu a cu s'annu a prisintari”*, riferita chiaramente al padre Puglisi.

Carini aveva appreso anche delle aggressioni in danno di altro operatore parrocchiale, tale Lipari Antonino, che lavorava presso un'autofficina meccanica dello zio in questa via Archirafi. Costui, un giorno, tornando verso casa col suo motorino *“Bravo”*, era stato affiancato da due ragazzi, anch'essi con motoveicoli, i quali avevano tentato con pugni e calci di farlo precipitare per terra. Il Lipari gli aveva riferito che si era difeso roteando una busta di plastica contenente oggetti di ricambio metallici e di averla in tal modo fatta franca.

Quando il giovane gli aveva raccontato l'accaduto, non aveva dato peso all'episodio, pensando che avesse potuto disturbare qualcuno. Una più grave aggressione in danno del Lipari si era avuta in epoca successiva alla uccisione del sacerdote, allorchè il medesimo – il quale aveva l'abitudine di conservare il proprio motomezzo in un locale della nonna nei pressi della via Amedeo d'Aosta – era stato affrontato da due giovani all'interno del garage. I due malviventi, che erano sopraggiunti sul posto a bordo di una BMW bianca, lo avevano afferrato facendogli sbattere la testa contro le lamiere parecchie volte, e gli avevano detto: *“Gli dici a padre Gregorio che se non la finisci va a finire peggio di padre Puglisi”*.

Lipari gli aveva raccontato l'episodio la stessa sera e, grazie alle sue descrizioni, erano stati identificati sia l'auto sia i due aggressori per tali

Castiglione e Catanzaro; l'autovettura era stata addirittura proprio da lui rinvenuta parcheggiata nella via Azzolino Hazon col motore ancora caldo.

Il Lipari aveva subito ancora una terza aggressione, allorchè, nell'accingersi a salire sull'ascensore, il Castiglione lo aveva afferrato, tagliandogli con un coltello la maglietta.

Il teste PORCARO Gregorio escusso all'udienza del 22 marzo 1996 ha dichiarato di avere conosciuto padre Puglisi, quando aveva l'età di otto anni, allorquando frequentava l'Istituto Roosevelt all'Addaura, presso il quale il sacerdote svolgeva il ministero di cappellano. Gli aveva insegnato a servir Messa e aveva con lui instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi era in concreto divenuto il suo padre spirituale ed il suo contatto lo aveva portato a scegliere la vita del sacerdozio.

Nell'ottobre 1992 era divenuto suo vice parroco nella parrocchia S. Gaetano di Brancaccio, ove era rimasto fino a poco tempo dopo il 15 settembre 1993.

Col padre Puglisi aveva vissuto esperienze entusiasmanti nel quartiere di Brancaccio, *“il suo modo di lavorare fuori dall'ombra del campanile... Era un prete ... che, appena arrivato in questo quartiere, vedendo un po' tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi, ... ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente a partire anche dalla storia dei bambini di questo quartiere che sinceramente giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra e a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie.... Cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po' a tutta la gente... col suo modo di fare sorridente...”*.

Aveva acquistato uno stabile, installandovi il centro di accoglienza “Padre Nostro” che all’inizio aveva avuto come obiettivo lo studio delle condizioni ambientali del quartiere; in seguito era stato strutturato in modo da dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani, ai disadattati. A questo scopo vi lavoravano le suore dei poveri di S. Caterina da Siena e parecchi volontari.

Il prezzo di acquisto dello stabile era stato di lire 360.000.000 ed era stato pagato in parte con un mutuo acceso presso il Banco di Sicilia e con denaro messo a disposizione dallo stesso Don Puglisi, che insegnava presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo.

Durante il suo vicariato Don Porcaro aveva avuto modo anch’egli di interessarsi del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon , composto da persone che si erano associate per migliorare la qualità della vita del quartiere. Il fondatore era stato tale Pino Martinez, il quale aveva chiesto a padre Puglisi di dargli una mano come direttore spirituale: invito che il sacerdote aveva accettato.

Anche Don Porcaro aveva collaborato col Comitato, il quale aveva di mira, tra l’altro, l’istituzione di una scuola media in uno scantinato nella via Azzolino Hazon, in stato di abbandono e che era diventato terra di nessuno. A questo scopo sia padre Puglisi che egli medesimo unitamente ai membri del Comitato avevano avuto reiterati incontri col Sindaco, col Prefetto, con l’Assessorato alla Sanità, scavalcando il Consiglio di Quartiere, che pure faceva in questo senso la sua strada.

Nell’aprile 1993 (recte: giugno) la ditta Balistreri, che stava eseguendo lavori di restauro nella Chiesa di S. Gaetano, aveva subito un

attentato incendiario ad uno dei camioncini. Il fatto si era verificato il giorno antecedente ad una manifestazione organizzata congiuntamente dalla parrocchia, dal Comitato Intercondominiale, dal Liceo Scientifico Basile di via Brancaccio: un corteo per ricordare la strage di Capaci. Nonostante tutto, pur manifestando padre Puglisi la preoccupazione che l'attentato incendiario fosse ricollegabile alla manifestazione, questa aveva avuto luogo regolarmente.

Padre Puglisi aveva preso posizione sull'incendio del camioncino della ditta Balistreri che non era stato casuale, giacché erano stati visti dei motociclisti lanciare una bottiglia incendiaria dentro l'automezzo. Qualcuno evidentemente cercava di mettere paura al quartiere.

Il sacerdote aveva altresì apertamente denunciato l'attentato commesso in danno dei tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale — Pino Martinez, Mario Romano e Giuseppe Guida — ai quali erano state incendiate le porte della loro abitazione. Tali attentati indirettamente colpivano l'intera comunità parrocchiale ed in questo senso padre Puglisi aveva rivolto ai fedeli un invito a restare uniti.

Anche il teste durante le celebrazioni liturgiche domenicali da lui officiate aveva ribadito tale concetto, dicendo: “*Non caliamo la testa, non ci spaventiamo, ma andiamo avanti*”. Il parroco però aveva cercato di tenerlo fuori da ogni questione, ripetendogli: “*Stai calmo, tu queste cose falle dire a me, tu non c'entri*”.

Don Porcaro ha ricordato che padre Puglisi — dicendo: “*Chi usa lo strumento della paura è quasi un animale*” — cercava di sensibilizzare la

popolazione e non solo quelli che erano venuti in chiesa, aggiungendo: *“Siamo uniti e non lasciamoci schiacciare dalla paura”*.

Don Puglisi era convinto, infatti, che questi incendi, i quali avevano lo scopo di incutere paura, provenissero da chi comandava nel quartiere, affermando che i comandanti con sicurezza erano i fratelli Graviano.

Dopo la manifestazione organizzata per commemorare le vittime della strage di Capaci, nel luglio successivo vi era stata un'altra manifestazione in onore del giudice Borsellino ed erano state organizzate delle gare ciclistiche e podistiche per le vie del quartiere.

Don Porcaro aveva conosciuto Giovanni Carini che era stato uno dei più attivi collaboratori della parrocchia. Da lui aveva appreso che aveva trascorso un pomeriggio con Benedetto Graviano, il quale, pur essendo latitante, lo aveva invitato ad una partita di calcetto, andando poi insieme a mangiare una pizza in un locale posto di fronte alla Caserma dei Carabinieri di Villabate.

Cilluffo, presidente del consiglio di quartiere, si era sempre mostrato disponibile verso Don Puglisi; quando il sacerdote gli chiedeva qualcosa *“dava l'impressione di farsi in quattro per ottenere quello che riteneva giusto che padre Puglisi avesse”*. Aveva messo a disposizione della parrocchia dei locali nella Via San Ciro 15 durante i lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Il parroco aveva tuttavia commentato *“..non poteva il signor Cilluffo fare diversamente, perché era come se chiedesse dei voti in cambio”*. Affermava in proposito che il Cilluffo fosse in un certo senso manovrato dal senatore Inzerillo, il quale aveva mandato in parrocchia alcuni bigliettini di ringraziamento che il parroco aveva strappato

“pubblicamente sulla strada, perché non voleva avere niente a che fare; ... addirittura affermava che era allergico agli uomini politici di qualunque tipo, di qualunque razza”.

L'8 gennaio 1993 i ragazzi della parrocchia, i più piccoli, gli adolescenti avevano organizzato un presepe vivente e la manifestazione si era svolta proprio nei locali dello scantinato di Via San Ciro. Per l'occasione il presidente del Consiglio di Quartiere aveva invitato alcuni uomini politici della D.C., che egli aveva pubblicamente ringraziato al termine dello spettacolo. Padre Puglisi aveva preso la parola, quasi rimproverando gli illustri ospiti con un tono molto duro; aveva detto loro: *“Ecco, se siete venuti qui per aggiustare questo quartiere siate i benvenuti, se no è meglio che non venite più, non vi fate vedere assolutamente!... Noi abbiamo bisogno di fatti non solo di parole o di belle parole o di ringraziamento”.*

Dopo l'uccisione di padre Puglisi i giornali avevano pubblicato il testo di un'intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera, nella quale si affermava che l'on. Martelli aveva preso una gran messe di voti a Brancaccio e che gli ordini di votare in tal senso provenivano dal Sen. Inzerillo. Egli non aveva mai fatto simili affermazioni né asserito che l'Inzerillo fosse mafioso.

Si erano anche avute delle intimidazioni rivolte al giovane Antonio Lipari, componente del gruppo di Azione Cattolica, il quale era stato presente ad un incontro pubblico tra il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia on. Luciano Violante e la popolazione del quartiere di Brancaccio. Quella sera il Lipari era stato preso a bastonate e

minacciato con un coltello da ignoti che gli avevano detto: *“Dì a padre Gregorio che se non la finisce, se non la smette, gli finisce peggio di padre Puglisi”*.

Tale intimidazione era da porre in relazione al fatto che dopo l'omicidio di padre Puglisi egli aveva continuato la sua opera divenendo, tra l'altro, membro attivo del Comitato Intercondominiale.

Non risultava a verità che Don Puglisi si fosse opposto alle nozze di due giovani, tali Fiorentino. Trattavasi di due cugini che già convivevano da molto tempo ed avevano una bambina ed un'altra già in arrivo. Il parroco si era anzi adoperato per accelerare le pratiche matrimoniali, interessandosi presso la Curia per le necessarie dispense; aveva invece avuto dei contrasti col padre della sposa, il quale pretendeva che la figlia dovesse indossare il giorno del matrimonio l'abito bianco col velo. Il genitore della sposa aveva addirittura preso a ceffoni il parroco, provocandogli una lesione al labbro inferiore. Don Puglisi, da lui interpellato, aveva scherzosamente detto che si era schiacciata una puntina. Le nozze, alla fine, erano comunque state celebrate dal padre Porcaro, anche perché il parroco era stato frattanto ucciso, e la sposa indossava proprio l'abito bianco.

GLI ATTI INTIMIDATORI

Tanto fulgore del coraggioso prete, che, con la sua infaticabile opera di evangelizzazione cercava di ricondurre all'ovile le "pecorelle smarrite" nel sottobosco mafioso del quartiere di Brancaccio e di ridare loro la dignità di "uomini liberi", non poteva ovviamente essere ben gradito ai "potenti" della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto.

Bisognava correre ai ripari e l'unico mezzo per farlo erano gli atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative e a soffocare eventualmente nel sangue qualsiasi tentativo di affrancazione dal potere mafioso.

Il Commissario Cravana Gaetano escusso all'udienza del 23 maggio 1996 ha affermato che prestava servizio sino all'epoca dell'omicidio di padre Puglisi presso il Commissariato di P.S. Brancaccio ed aveva avuto modo di occuparsi dell'attentato incendiario subito dalla ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Si era incendiato un autofurgone ivi parcheggiato e neppure i Vigili del Fuoco avevano accertato quali fossero state le cause dell'incendio.

Era stato sottoposto ad esame il titolare dell'impresa, il quale era stato molto evasivo nelle sue risposte.

Al Commissariato in quel periodo erano state presentate diverse denunce per danneggiamenti dolosi, ma nessuno dei danneggiati aveva ammesso di essere stato sottoposto a taglieggiamenti.

Nello stesso periodo aveva ricevuto 1 denunce dei danneggiamenti subiti nella stessa notte e nello stesso contesto temporale dai tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale, Guida, Martinez e Romano e si era accertato che era stata cosparsa della benzina sugli stuoini posti all'ingresso della abitazione.

I danneggiati avevano riferito che sicuramente trattavasi di atti diretti contro l'attività del Comitato Intercondominiale, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con la creazione di strutture scolastiche e socio-sanitarie nella zona di via Azzolino Hazon che era in stato di degrado.

Il teste aveva avuto conoscenza della lettera inoltrata dal Martinez a nome del Comitato al Presidente della Repubblica. La missiva poneva in evidenza l'attività che era stata svolta dal Comitato stesso con il contestuale invito al Capo dello Stato a farsi da intermediario con gli organismi locali per l'accoglimento delle loro richieste.

La predetta lettera, che era del luglio 1992, era stata trasmessa al Commissariato per informazioni in ordine alla natura del Comitato. In tale occasione Romano aveva riferito che avevano interessato anche la RAI per effettuare delle riprese televisive sulla via Hazon per pubblicizzare lo stato di degrado delle zone circostanti e, particolarmente, degli scantinati ubicati al civico 18, individuati come locali per l'istituzione della scuola media.

La gente della borgata aveva in parte reagito a queste iniziative, accusando i tre del Comitato di fare pubblicità negativa al quartiere.

BALISTRERI Serafino, all'udienza del 10 maggio 1996, ha dichiarato che era rimasto aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione della

chiesa di S. Gaetano a seguito di gara d'appalto indetta dal Comune di Palermo per il prezzo di lire 700 milioni.

Non era presente al momento in cui il proprio autofurgone aveva preso fuoco; gli avevano telefonato verso le ore 15 o 16 informandolo dell'accaduto. Si era bruciata tutta la parte anteriore del mezzo, compresa la cabina con un danno di almeno otto milioni.

Non sapeva spiegarsi l'origine delle fiamme, anche perché non aveva mai avuto richieste estorsive. Aveva conosciuto padre Puglisi, col quale si era diverse volte incontrato per ragioni attinenti ai lavori in corso. Il giorno dell'incendio del mezzo, o forse l'indomani, il prete affacciandosi alla porta gli aveva detto sconvolto *"anch'io ho subito"* ma non aveva aggiunto altro.

Il P.M. a questo punto gli ha contestato le diverse dichiarazioni da lui rese alla Squadra Mobile il 17/09/93 (*"In occasione del nostro secondo incontro il parroco mi confidò che anche lui aveva subito degli atti intimidatori, senza spiegarmi la causa, facendomi comprendere di stare attento, collegando i due fatti in un solo motivo e, quindi, in un'unica matrice"*), ma la lettura non è servita ad alcunché, avendo il teste ancora con sfacciataggine replicato: *"Non l'ho detto io, l'avranno scritto... non ho potuto dire unica matrice!..."* *"facendomi comprendere"* io sicuramente non l'ho detto; chi l'ha scritto ha scritto".

Il teste ha affermato di non essere stato interpellato da padre Puglisi su eventuali richieste di denaro a lui fatte; di non sapere che il fatto era stato deprecato dal sacerdote durante l'omelia domenicale; che il giornale aveva riportato il falso nel senso che *"io avevo confidenza con*

padre Puglisi, imbrogli questo e quest'altro.. non era vero niente"; che nessuno gli aveva imposto l'acquisto di materiali o di manodopera; che la parrocchia non aveva né poteva avere alcuna ingerenza nei lavori aggiudicati all'impresa a seguito di regolare gara.

Risulta dagli atti, invece, alla stregua delle testimonianze dei collaboratori del prete, più coraggiosi del Balistreri, come padre Puglisi avesse rilevato e sottolineato il significato intimidatorio del danneggiamento subito dalla ditta per le opere edili eseguite nella sua chiesa e come la medesima fosse rimasta vittima di taglieggiamento cui si era alla fine piegata.

Altre manifestazioni intimidatorie erano state dirette ai promotori del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon ed anche di costoro è stata raccolta ampia testimonianza.

Martinez Giuseppe, escusso all'udienza del 10 aprile 1996, ha dichiarato che aveva fatto parte del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, che era formato da un gruppo di cittadini del quartiere di Brancaccio e, precisamente, di quella zona ricompresa tra la via Hazon, la via Biondo, la via Simoncini, la via Scaglione e la via Brancaccio, nella quale ricadevano diversi appartamenti di proprietà del Comune di Palermo con un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono.

Detto Comitato era sorto per iniziativa di volenterosi che si erano fatti promotori di iniziative volte a rendere più vivibile l'ambiente degradato. Mancavano, ad esempio, le fognature, i liquami si riversavano per strada e più volte era stato richiesto l'intervento delle autorità

competenti, che avevano eseguito dei lavori parziali i quali non avevano per nulla risolto il problema.

Proprio in questa direzione il Martinez si era mosso, coinvolgendo dapprima le persone che amministravano gli edifici in condominio.

Verso la fine del 1979 questo gruppetto di persone aveva chiesto ed ottenuto un incontro con l'allora Assessore ai servizi a rete ed alla casa, Vincenzo Inzerillo, in seguito eletto Senatore della Repubblica. Erano prossime le elezioni comunali del maggio 1990 e, profittando di questa congiuntura, erano riusciti a strappare promesse all'Inzerillo, che in realtà le aveva poi mantenute, facendo realizzare l'opera fognante, anche se i lavori avevano subito due lunghe sospensioni.

In occasione della prima sospensione, perdurata per oltre un anno, era stato ancora una volta chiesto l'intervento dell'Inzerillo e, nell'occasione in cui costui si era presentato a Brancaccio per ringraziare gli elettori che avevano sostenuto la sua candidatura, gli avevano fatto prendere l'impegno solenne di portare ad ultimazione i lavori intrapresi e di procedere ad un'opera di bonifica della zona, infestata da topi. Poiché gli impegni non erano stati mantenuti, Martinez si era adoperato per raccogliere le firme delle persone interessate e tutti insieme avevano presentato un esposto alla Procura della Repubblica, che nel gennaio 1991 aveva sortito l'effetto sperato.

La soluzione di tale annoso problema aveva spinto i volenterosi ad un maggiore impegno sociale. La zona mancava infatti dei servizi essenziali, come una scuola media, ed avevano chiesto al Comune di

utilizzare i locali a piano terra di un edificio nella via Hazon 18, i cui appartamenti erano stati assegnati dallo stesso Comune agli sfrattati, avanzando una petizione popolare anche per l'istituzione negli stessi locali, che erano in stato di abbandono, di un centro sociale della struttura sanitaria.

Trattavasi di locali pilastrati accessibili a chiunque, nei quali veniva scaricata merce rubata e che costituivano pure ricettacolo di giovani prostitute e drogati, che ivi abbandonavano siringhe. Nella zona gravitavano, tra l'altro, intere famiglie, i cui componenti entravano ed uscivano dalle carceri per furti, spaccio di droga ed altri fatti illeciti.

Erano state anche intraprese iniziative per la creazione di spazi verdi per i ragazzi del quartiere che giocavano in mezzo alle immondizie, per la istituzione del vigile di quartiere e per altri servizi sociali.

In questa direzione il Comitato Intercondominiale aveva cercato di coinvolgere il Consiglio di Quartiere neo-eletto con scarsi risultati, anche perché il suo presidente Cilluffo e la maggior parte dei consiglieri, i quali erano espressione dello schieramento politico democristiano dell'assessore Inzerillo, avevano recriminato l'esposto inoltrato all'Autorità Giudiziaria per il ritardato completamento dei lavori fognanti. Al Cilluffo avevano chiesto di porre all'ordine del giorno del Consiglio le diverse problematiche socio-ambientali illustrate in una petizione popolare sottoscritta da moltissime persone ed in effetti l'argomento era stato posto all'ordine del giorno e deliberato favorevolmente, anche se il Cilluffo aveva tenuto un comportamento ambiguo, da un lato plaudendo all'operato del Comitato e dall'altro dolendosene in separata sede.



Per avere maggiore forza dopo l'assemblea del Consiglio, che si era tenuta l'11 luglio 1991, avevano pensato di coinvolgere nella loro azione il parroco della Chiesa di S. Gaetano, padre Giuseppe Puglisi, il quale aveva accettato ben volentieri di sostenere la loro causa, dopo essersi accertato che essi non erano manovrati da alcun partito politico né legati ad alcun carro.

Il contributo del parroco era stato pieno ed incondizionato: aveva partecipato a tutti i loro incontri. Nell'ottobre 1992 vi era stato un convegno parrocchiale durato tre giorni, che aveva avuto lo scopo di incentivare il volontariato nella parrocchia; in tale occasione Don Puglisi, nel corso di uno dei suoi interventi, aveva appunto parlato del Comitato Intercondominiale, usando il pronome "Noi", come se anch'egli ne fosse componente. Di ciò aveva informato il Martinez, il quale era rimasto particolarmente colpito dall'opera di sostegno del parroco, informandone suor Carolina e la giornalista Nadia Campanella.

L'entusiasmante impegno nel sociale del Martinez si era triplicato: si era interessato dei ragazzi di Brancaccio, seguendo suor Carolina nei suoi frequenti incontri con i giudici del Tribunale per i Minorenni; si era fatto coinvolgere nell'istituzione di confraternite parrocchiali; era entrato a far parte di comitati per festeggiamenti religiosi per volere del padre Puglisi che in lui avevano un punto di riferimento per evitare infiltrazioni mafiose.

Tra l'una e le due di notte del 29 giugno 1993 era stato svegliato da uno dei componenti il Comitato Intercondominiale, Giuseppe Guida, il quale lo aveva informato che ignoti avevano appiccato il fuoco alla sua porta di casa ed a quella di Romano Mario, invitandolo a verificare se

avessero affatto altrettanto nei suoi confronti. Questi ultimi abitavano nel complesso condominiale, servito da due diverse scale, affiancato al fabbricato, nel quale era ubicato il suo appartamento.

La verifica effettuata alla sua porta aveva dato risultati negativi, anche se aveva riscontrato che era stato dato fuoco allo zerbino, sul quale era stata cosparsa benzina, con parziale interessamento dell'infisso; negli altri due casi, invece, i danni erano stati ben maggiori, giacché le fiamme nell'appartamento del Romano avevano raggiunto il corridoio per il liquido infiammabile che era penetrato nel locale, mentre nell'appartamento del Guida si era del tutto bruciata la porta d'ingresso.

Tutti e tre avevano richiesto l'intervento del 113 ed era sopraggiunta la Polizia che aveva raccolto proprio nel pianerottolo dell'abitazione del Martinez una bottiglia di plastica, impregnata di benzina.

Di tale episodio aveva parlato padre Puglisi durante l'omelia della messa domenicale, invitando i fedeli a dimostrare la loro solidarietà ai fratelli colpiti, schierandosi apertamente con essi.

Già nel 1992 Martinez, durante il periodo in cui egli perorava attivamente presso le autorità competenti le iniziative volte a risolvere gli annosi e penosi problemi che affliggevano il quartiere di Brancaccio, aveva ricevuto larvate minacce: gli era giunta voce che per tale sua azione — la quale echeggiava anche sulla stampa, grazie agli articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia da Nadia Campanella e che disturbava le mire politiche dei candidati alle elezioni e soprattutto dell'Assessore Inzerillo — avrebbe preso legnate. Proprio per ciò il consigliere di quartiere Alfano gli aveva affettuosamente consigliato di muoversi meno, perché correva seri rischi.

Ne aveva informato il fratello Rino allo scopo di renderlo edotto di chi fossero stati eventualmente i mandanti e costui, a sua insaputa, si era recato nella sede del Consiglio di Quartiere, laddove la dose era stata rincarata, tant'è che il congiunto terrorizzato era andato a trovarlo sul posto di lavoro per raccomandargli di muoversi più cautamente.

Dopo l'attentato incendiario del giugno 1993, durante la notte nei giorni successivi aveva ricevuto ripetute telefonate allarmanti allo scopo di mettergli paura: una voce di donna ripeteva "aiuto! Aiuto!", seguita da un tintinnio di bicchieri e da una voce rauca maschile.

Per combattere la cultura mafiosa del quartiere aveva organizzato manifestazioni pubbliche, come quella intitolata "Brancaccio per la vita". Aveva coinvolto grandi e bambini in gare sportive per ricordare le stragi Falcone e Borsellino, con l'entusiastico apporto di padre Puglisi che aveva finanziato l'iniziativa. In Brancaccio non si erano mai avute manifestazioni del genere ed i risultati erano stati nettamente positivi soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, dei quali si erano accattivati stima e fiducia.

Per tali sue iniziative il Comitato si era particolarmente esposto e di ciò si era reso conto pure padre Puglisi, il quale, senza esternare le sue preoccupazioni e le sue paure, aveva invitato tutti ad andare avanti con lui in testa.

Il religioso non gli aveva mai confidato di avere subito minacce o aggressioni, ma, dopo la manifestazione "Brancaccio per la vita", aveva notato che presentava una ferita al labbro che il parroco ascriveva al taglio provocato dal rasoio da barba, anche se la lesione non aveva tali caratteristiche.

Dopo circa 10 giorni, una domenica dopo la messa (l'ultima che aveva celebrato), nell'accompagnarlo verso l'autovettura parcheggiata nei pressi del centro di accoglienza "Padre Nostro", aveva notato che il veicolo aveva una gomma a terra; si era offerto per sostituire la ruota, ma padre Puglisi aveva opposto un netto rifiuto, dirigendosi a casa a piedi.

Dopo l'assassinio del prete l'autovettura era stata donata alle suore del centro di accoglienza, le quali avevano appreso dal gommista che il pneumatico era stato bucato con un punteruolo.

Ad ogni buon conto, prima dell'attentato incendiario del giugno 1993, seguito nel settembre dalla barbara uccisione di padre Puglisi, il Comitato Intercondominiale si era esposto con una serie di iniziative che avevano disturbato determinati settori. In particolare, nei condomini, laddove erano ricompresi gli appartamenti assegnati dal Comune agli sfrattati, gli assegnatari non pagavano le quote condominiali né tanto meno i canoni di locazione. Il Comitato era intervenuto presso l'Assessore al ramo, sig.ra Simona Vicari, anche per capire a chi facesse comodo un siffatto agire; erano state rilasciate interviste televisive; si era cercato di provocare interpellanze all'Assemblea Regionale anche per scoprire se dietro questo stato di cose si celassero dei favoritismi.

Per l'istituzione di un distretto socio-sanitario erano state raccolte firme, utilizzando come appoggio i locali della parrocchia di S. Gaetano. Era stato sollecitato il Consiglio di Quartiere a prendere posizione sulla creazione di una struttura per anziani, sull'istituzione di una biblioteca. Avevano contattato tutte le forze politiche comunali, regionali e nazionali, riuscendo a captare la loro attenzione. Avevano persino inoltrato nel 1992

due petizioni al Presidente della Repubblica per chiedere il suo autorevole intervento per l'avvio a soluzione delle problematiche dibattute (la scuola, il distretto socio-sanitario, le attività ricreative, il centro sociale). Tali petizioni avevano raggiunto in un certo senso l'effetto sperato, giacché Martinez era stato chiamato dal Commissario di Brancaccio, che gli aveva chiesto maggiori ragguagli sul Comitato, informandolo al contempo che erano partiti dei controlli sull'attività del Consiglio di Quartiere.

Tutto ciò aveva creato un clima di ostilità che era culminato nell'attentato incendiario, che li aveva allarmati e disarmati. Di ciò Martinez aveva parlato al padre Puglisi, esternandogli la preoccupazione che il Comitato stesse per esaurire il suo compito. Il parroco nell'occasione gli aveva detto: *“Pino, il Comitato non può finire... Tu hai moglie e figli..., ma io non ho nessuno, non ho né moglie né figli e anche se mi ammazzano non mi interessa”*.

In questo senso padre Puglisi si era assunto su di sé ogni impegno, assumendosi anche il carico della manifestazione “Brancaccio per la vita '93”, pur sotto l'apparente sponsorizzazione del Comitato Intercondominiale.

Era stata inoltrata al Presidente della Repubblica una seconda lettera, nella quale erano stati rappresentati sia gli atti intimidatori ai loro danni, sia il senso di scoraggiamento della popolazione che si sentiva abbandonata a sé stessa. Anche queste lettere, unitamente all'esposto alla Procura della Repubblica, erano state mal digerite dall'Assessore Inzerillo e da alcuni componenti del Consiglio di Quartiere.

Dopo la manifestazione antimafia del luglio 1993, e precisamente nel successivo mese di agosto, avevano chiesto un incontro col Prefetto Musio, al quale aveva partecipato Don Pino Puglisi, il quale aveva chiesto all'illustre rappresentante dello Stato di adoperarsi perché fossero requisiti o acquistati i locali di via Hazon 18 per la realizzazione della scuola media. Il Prefetto aveva loro detto che c'erano delle difficoltà e che sarebbe stato meglio cercare altri locali.

Nell'occasione il religioso aveva lamentato che la Stampa lo avesse definito un prete antimafia; aveva riferito degli attentati subiti dai componenti del Comitato Intercondominiale e di un furgone bruciato in danno della ditta Balistreri che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano; aveva precisato di non avere mai ricevuto direttamente minacce o avvisi particolari.

Aveva saputo che sul furgone era stata lanciata una bottiglia incendiaria da qualcuno che era passato a bordo di un motociclo.

Era stato informato da padre Puglisi che il 22 settembre 1993 doveva avere un incontro riservato coll'on. Luciano Violante.

L'esame del teste è proseguito all'udienza del 5 novembre 1997, nel corso della quale ha riferito che padre Puglisi aveva pienamente aderito all'attività del Comitato Intercondominiale ed aveva preso apertamente posizione sugli attentati incendiari di cui erano stati destinatari i tre componenti.

Nell'omelia della messa della domenica aveva, infatti, parlato dell'episodio, invitando i fedeli a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di coloro che avevano subito l'atto intimidatorio.

Il teste ha riferito che il Comitato si era trovato su posizioni contrapposte col Consiglio di Quartiere presieduto da Cilluffo Giuseppe. Si era creata una situazione “... *che noi non l'abbiamo mai cercata, noi abbiamo sempre portato avanti queste iniziative, cercando di coinvolgere anche il primo anello istituzionale che era il Consiglio di Quartiere e solo che queste nostre iniziative con l'andare del tempo – si è capito bene – che non erano ben digerite dal Consiglio di Quartiere a cominciare dal discorso...dalla nostra iniziativa per cercare di realizzare la fognatura; ci è stato rimproverato l'esposto ed altre iniziative, perché loro sostenevano..., lo stesso Cilluffo sosteneva che noi scavalcavamo un po' il Consiglio di Quartiere. Ma se noi, tra virgolette, potevamo scavalcare il Consiglio di Quartiere, ...(era) perché riconoscevamo che era un nostro diritto muoverci in prima persona per cercare di rendere quel quartiere il più possibile vivibile. Se noi facevamo questo, è perché ci rendevamo conto che i problemi stagnavano, le richieste dei nostri problemi stagnavano, ecco perché noi poi in prima persona ci muovevamo e davamo...e chiedevamo gli incontri col Sindaco...”.*

Assieme a don Puglisi aveva progettato di chiedere a nome del Comitato Intercondominiale di cambiare il nome della via Brancaccio in quello di “via Falcone e Borsellino”, ed in tal senso avevano inoltrato una petizione popolare sottoscritta anche da padre Puglisi. Dell'inoltro si era curato qualcuno del Comitato – “... forse Guida o Mariella Mazzola” – che aveva consegnato la richiesta al Cilluffo. L'istanza era stata regolarmente protocollata ed era stata presentata nel 1993, chiaramente dopo la strage di Capaci e di via D'Amelio e comunque prima degli

attentati incendiari e almeno tre o quattro mesi prima dell'omicidio del sacerdote.

Effettivamente il Cilluffo si era lamentato con la giornalista Nadia Campanella della scarsa pubblicità che si dava all'attività del Consiglio e della eccessiva pubblicità che veniva data invece alle iniziative del Comitato. La predetta Campanella era stata una collaboratrice del Giornale di Sicilia, curava la rubrica "Cronaca dei Quartieri" e seguiva personalmente le loro iniziative, dandovi il giusto risalto. *"E noi ogni volta la informavamo e questa ragazza veniva sempre con noi e chiaramente poi scriveva gli articoli e ovviamente metteva in evidenza che il Comitato Intercondominiale insomma aveva incontrato il Sindaco, aveva incontrato gli assessori, funzionari... quelli che erano"*.

Il Cilluffo – come la Campanella gli aveva narrato – aveva addirittura mosso le sue doglianze direttamente al direttore del quotidiano, facendo allontanare la donna. Così del pari era avvenuto per altra collaboratrice del medesimo quotidiano, Gilda Sciortino, la quale aveva fatto servizi sull'attività del Comitato Intercondominiale pur dopo l'omicidio di don Puglisi e, particolarmente, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della morte del sacerdote. Anche in questo caso Cilluffo si era lamentato dell'omessa menzione nei singoli articoli dell'intervento nelle manifestazioni del Consiglio di Quartiere che ne era stato uno degli organizzatori assieme a varie altre associazioni.

Cilluffo era particolarmente legato al Senatore Inzerillo Vincenzo, ispiratore delle minacce che egli aveva subito.

Don Puglisi, col quale intercorrevano ottimi rapporti, non gli aveva mai fatto cenno di minacce che egli avesse subito; aveva però notato che il sacerdote nell'ultimo periodo della sua vita *"...era molto preoccupato; questo me lo ricordo benissimo questo e..., mentre parlava con me, lo vedevo con lo sguardo assente che guardava nel vuoto..."*

In sede di controesame della difesa, Martinez ha negato che l'attività del Comitato avesse uno scopo politico: *"..noi assolutamente non eravamo legati ad alcun carro politico, noi eravamo cittadini di quella zona, vivevamo in prima persona i problemi di quella zona, ci siamo mossi per cercare di risolvere al di fuori delle... cercando di mantenere.. che fosse chiaro che noi non avevamo nessuna etichetta... Non avevamo nessuna investitura. Eravamo cittadini che ci incontravamo là sotto, che parlavamo tra di noi, semplici cittadini, tutto questo, basta... che parlavamo tra di noi... parlavamo dei problemi del nostro quartiere, della nostra zona... e quindi decidevamo di portare avanti, in comune accordo, delle azioni.. di carattere sociale"*.

Dopo la morte di padre Puglisi non aveva subito altre minacce né altre forme di intimidazione.

In termini sostanzialmente coincidenti si è espresso il teste GUIDA Giuseppe, esaminato all'udienza del 3/5/96.

Infatti ha dichiarato che all'epoca dei fatti abitava nella via Azzolino Hazon e faceva parte del Comitato Intercondominiale, che era stato formato allo scopo di rendere più vivibile l'ambiente della zona, in condizioni di assoluto degrado.



All'inizio gli unici componenti erano stati egli medesimo, Martinez e Romano e padre Puglisi; dopo si era inserito anche padre Gregorio Porcaro. Padre Puglisi si era a loro affiancato per dare una mano nel portare avanti le loro iniziative sociali, che avevano ad oggetto l'istituzione di una scuola media, la creazione di un centro socio-sanitario, la creazione di spazi verdi per i bambini. Avevano individuato dei locali dove sistemare la scuola negli scantinati della via Azzolino Hazon 18, ove vi erano dei locali vuoti ed abbandonati a sé stessi, avevano chiesto al presidente del Consiglio di Quartiere di allocare un centro sociale in magazzini vuoti della via S. Ciro. In tal senso avevano avuto contatti con gli organi comunali, i quali, pur mostrando interesse alle loro proposte, non avevano realizzato nulla di concreto.

La notte del 29 giugno 1993 aveva subito un attentato incendiario, del quale erano pure rimasti vittima il Martinez e il Romano: ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta della sua abitazione cospargendola di benzina, che aveva raggiunto pure l'interno della saletta d'ingresso. Non aveva in precedenza subito attentati né atti intimidatori di sorta. Con gli altri componenti era stato commentato il grave episodio ed erano giunti alla conclusione che era stata palesemente una minaccia contro il loro operato.

Il Comitato, di cui faceva parte, tra le altre attività di promozione sociale, aveva organizzato manifestazioni commemorative della morte di Falcone e Borsellino.

Il teste ROMANO Mario all'udienza del 3 maggio 1996 ha dichiarato che anch'egli abitava nella via Azzolino Hazon e aveva costituito con altri condomini un Comitato per migliorare l'ambiente, privo dei servizi

essenziali, come una scuola media, un distretto socio-sanitario, un centro di assistenza sociale. Era importante che in quella zona sorgessero tali strutture, giacchè ivi abitavano parecchie famiglie senza alcuna cultura, che tenevano i loro figli in mezzo alla strada e vi era una situazione generale di invivibilità.

Già nel 1990 avevano individuato dei locali abbandonati proprio nella via Hazon 18, che potevano essere ristrutturati e adibiti a scuola. Avevano interessato le autorità e, in particolare, il Prefetto ed avevano ottenuto l'istituzione di una succursale di altra scuola con due aule.

Mentre era in vita padre Puglisi, in occasione dell'anniversario della morte di Falcone e Borsellino avevano promosso una manifestazione commemorativa con gare podistiche e ciclistiche per i bambini e tale iniziativa era stata finanziata dal padre Puglisi che non aveva ricevuto dalla Regione i promessi aiuti economici.


Si era discusso con il sacerdote dell'intestazione di una strada del quartiere a Falcone e Borsellino, ma non era a conoscenza se tale iniziativa avesse avuto un seguito.

Non aveva mai subito intimidazioni. Una volta, il 29 giugno 1993, verso mezzanotte ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta di ingresso della sua abitazione. Le fiamme si erano propagate all'interno dell'appartamento ma il tempestivo intervento dei suoi familiari con secchiate d'acqua aveva impedito il peggio.

Aveva richiesto l'intervento della Polizia e dai loro discorsi aveva appreso che anche le porte d'ingresso del Martinez e del Guida avevano subito la stessa sorte.



Dopo la morte di padre Puglisi, che ne era l'animatore, il Comitato aveva praticamente cessato di operare.



CAUSALE DEL DELITTO

Dalle deposizioni delle persone che affiancarono don Pino Puglisi nel suo quotidiano apostolato, emerge la figura di un prete di trincea, che infaticabilmente operava sul territorio. Don Puglisi era sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente della borgata.

La sua opera aveva finito per rappresentare un'insidia ed una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio, perché costituiva un elemento di sovversione nel contesto dell'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario che era stato imposto nella zona, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

Le deposizioni testimoniali sopra riportate evidenziano il contesto ambientale del tipico quartiere della periferia degradata dove la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti.

Tutte le opere ed iniziative che avevano fatto capo al sacerdote e che sono state indicate minuziosamente dai suoi collaboratori e persone a lui vicine, mostrano la figura di un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, immerso nella difficile realtà di quartiere che non si arrende di fronte alle minacce ed intimidazioni.



Don Pino Puglisi aveva scelto di schierarsi, concretamente, dalla parte dei deboli ed emarginati, di appoggiare senza riserve i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile, e per questo erano malvisti, boicottati o addirittura bersaglio di atti violenti.

Il parroco di Brancaccio era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati: aveva scelto di denunciare i soprusi ed i misfatti, aveva gradito assai poco ed anzi scoraggiato l'appoggio offerto alla chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso e con il ceto politico facile a certi compromessi.

Con salda e tenace determinazione aveva, infatti, impedito agli uomini politici locali di scrivere sul giornale della parrocchia, ai "notabili" del quartiere di sponsorizzare feste religiose ed iniziative sociali per raccogliere voti per i propri candidati, mentre la sua attività di recupero del quartiere e di risanamento morale e religioso non era sfuggita all'occhio attento degli esponenti del potere politico criminale che dominavano la zona.

Costoro dapprima avevano cercato il contatto, la coesistenza, addirittura la collaborazione della chiesa locale, ma il buon prete aveva manifestato insofferenza, avversione per gli esponenti politici e di Comitati vari che lo avevano avvicinato: il prete coraggioso li aveva fermamente allontanati, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere, considerato mero terreno di caccia al voto per appoggiare questo o quel candidato, portatore di interessi contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.



L'opera pastorale del prete di Brancaccio che aveva coagulato intorno a sé un movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva interferito invero vistosamente con l'ordine sociale imposto dalla cosca locale e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi mafiosi, rappresentando una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali.

In siffatta intensa ed instancabile attività di risanamento morale e sociale va ricercata la causale dell'omicidio del prete della diocesi di Palermo, calato nella trincea di un quartiere dove esisteva un grave arretramento culturale della coscienza civile dei diritti più elementari, in una zona ad alto potenziale criminogeno, prodotto del sistema che si rigenera in un humus ambientale e culturale difficile da rimuovere.

La radiografia del quartiere, all'epoca della commissione dell'omicidio di padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi sopra esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell'ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentanti delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un'accentuata presenza di malviventi e gente di malaffare, in un tessuto storico-sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora

il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita.

In un territorio a prevalente sovranità mafiosa, una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di don pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata “un enclave” di valori cristiani, morali e civili che non lasciava indifferenti i maggiorenti della zona i quali ad un certo momento di questa sfiancante contrapposizione decisero di eliminare il prestigioso ed ingombrante capo spirituale per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e fare ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all'imperante potere mafioso.

Ciò che doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso ed inviolato, dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimamente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia.

Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di Padre Puglisi si affiancano, esplicando altresì una funzione di riscontro, le indicazioni fornite da ex mafiosi ed ex criminali che, scegliendo la via della collaborazione, hanno fornito importanti rivelazioni sulle condizioni di vita e le presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.



DRAGO Giuseppe ha ricordato che Giuliano Giuseppe, detto “Folonari”, gli aveva riferito che don Puglisi “...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio”.

Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell’ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

GRIGOLI Salvatore ha riferito “...Si diceva che lui...aveva creato un... locale dove c’erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all’epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia.” Erano state appunto queste le ragioni che erano state evidenziate anche dallo Spatuzza per l’uccisione del sacerdote.

ROMEO Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, ...che vanno in carcere,...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L’ordine di uccidere il sacerdote — secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano — era stato impartito da Giuseppe Graviano, perché l’opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “...male della mafia” e procedendo ad un’opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Al riguardo CALVARUSO Antonio ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell’uccisione di padre

Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di “ *diventare un personaggio* ”.

La sua uccisione conseguentemente avrebbe dovuto destare notevole scalpore e dare maggiore impulso alla lotta contro la mafia. In altre parole — secondo Bagarella — “ *dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la lotta* ”.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che “ *era un motivo già valido* ”. Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale “ *...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c’era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro “non mettetevi con i mafiosi”, e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete* ”.



CIARAMITARO Giovanni ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari dell'organizzazione andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva *“smosso troppo le acque della zona”* e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote *“...senza alcun problema”*.

IL COLLABORANTE DRAGO GIOVANNI

Drago Giovanni è stato esaminato all'udienza del 10/6/96 e, nel ripercorrere il suo passato criminale, ha ricordato che aveva fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", come componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento Ciaculli.

Era stato ritualmente affiliato intorno all'anno 1986, *"...esattamente dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "parrineddu", entrambi uomini d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio"*.

Era stato iniziato all'attività mafiosa da Giuseppe Graviano che era stato "il suo maestro"; proprio "padrino" nella cerimonia ufficiale del giuramento era stato Cecè Buccafusca.

Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli. Era il Graviano che programmava le attività criminose nel territorio di competenza, informandone preventivamente il Lucchese che continuava a rivestire formalmente la carica di capo mandamento. I suoi fratelli, Filippo e Benedetto, anch'essi uomini d'onore di Brancaccio, lo coadiuvavano in tali attività con ruoli differenziati; *"...ma era lui che conduceva la famiglia... è stato lui che, pian piano, ha emerso e ... che sapeva un po' tutte le cose... delle altre famiglie del mandamento."*

Drago aveva fatto parte con Giuseppe Graviano ed altri uomini d'onore del mandamento di Ciaculli di un "gruppo di fuoco", dedito ad omicidi, estorsioni, traffici illeciti di droga e di tabacchi lavorati esteri. Egli

aveva partecipato alla quasi totalità degli omicidi commessi da tale gruppo, tra cui quelli di Mario Prestifilippo e dei familiari del Mannoia.

Arrestato l'8 marzo 1990, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, non condividendo più le regole perverse di "Cosa Nostra", aveva deciso di dissociarsi dalla ideologia mafiosa e di rifarsi *"una vita pulita, una vita normale"*.

Del padre Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, aveva sentito parlare durante la detenzione da Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore di C.so dei Mille, suo coimputato, arrestato qualche mese dopo la cattura di esso Giovanni Drago.

Commentando la maggiore presenza nel territorio, dopo la strage di Capaci, delle Forze dell'ordine, le quali eseguivano perquisizioni, "Folonari" gli aveva riferito che "i mafiosi di Brancaccio" erano preoccupati, perché avevano notato strani movimenti nel quartiere. Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

La chiesa si trovava nel cuore del quartiere, nella via S. Ciro nelle cui vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano; il centro di accoglienza distava almeno trecento metri.

Giuliano gli aveva riferito che don Puglisi *"...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio"*.

Per scoprire se effettivamente nella parrocchia vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico al dottor Nangano — che



abitava nei pressi ed era persona “vicina” all’organizzazione (aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la latitanza; era imparentato con il Mafara, titolari della calcestruzzi di Maredolce e decimati nella guerra di mafia) – di seguire gli spostamenti del sacerdote e quel che accadesse nell’ambiente parrocchiale.

Drago nulla sapeva sugli ulteriori sviluppi della vicenda, in quanto era già in stato di detenzione.

Giuliano Giuseppe era ben informato della vicenda, perché, mentre Drago proveniva dalle carceri di Cagliari (ove non erano detenuti di mafia), il primo era stato ristretto nella Casa Circondariale di Termini Imerese ed aveva avuto maggiori possibilità di apprendere notizie dall’esterno. Tali notizie erano state a lui trasmesse durante gli incontri nelle udienze del processo a loro carico.

Era a conoscenza del fatto che nell’omicidio del padre Puglisi fosse stata impiegata una pistola cal. 7,65. In effetti negli omicidi del “gruppo di fuoco” non erano state mai utilizzate armi siffatte, salvo che nel tentato omicidio di Miceli Girolama, la ex compagna di Greco Giuseppe “scarpa”, allorchè la 7,65 aveva avuto lo scopo di sviare le indagini e fare apparire la vicenda non come delitto di mafia.

Infatti, *“si usa una pistola del genere, appunto, per non dire lo stampo di omicidio mafioso, perché di solito... almeno, tutti gli omicidi che ho fatto io, si sono fatti con calibro 38, con 357, oppure con fucili caricati a pallettoni,... mentre la 7,65... non è un’arma specifica per l’agguato mafioso, per come si prevedeva allora”*.

Drago ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1990 per associazione mafiosa e di essere stato raggiunto durante la detenzione da avvisi di garanzia per omicidi. Egli ne aveva in effetti commesso circa una cinquantina.

Era in stato di libertà, avendo scontato la condanna inflittagli per l'associazione mafiosa; era stato nuovamente condannato per gli omicidi da lui confessati con sentenza di primo grado, che non era ancora divenuta definitiva. Era stato, durante la detenzione, sottoposto al regime dell'art.41bis dell'ordinamento penitenziario.

Quel che Drago ha rivelato trova preciso e puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie che completano ed arricchiscono il quadro ambientale da lui delineato.



IL DOMINIO DEI FRATELLI GRAVIANO NEL QUARTIERE DI BRANCACCIO

Il quartiere di Brancaccio si presentava, all'epoca dei fatti, come uno di quelli a più alta densità delinquenziale, in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidate origini e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l'uso della forza militare e la violenza.

La cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano.

Il colonnello Domenico Pomi, che aveva svolto indagini sull'aggregato mafioso locale, ha affermato che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tra i vari collaboranti, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era *“stata data in mano ai fratelli Graviano...Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano”*. Nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse — estorsioni, rapine, omicidi — *“loro ne erano a conoscenza”*, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, *“...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel*

tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona”.

Il “comando” dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant’è “...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione”.

Drago Giovanni ha sostenuto che Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l’arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli, “..Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza”.

Calvaruso Antonio ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano: tutti egualmente influenti e capi, “solo che il Giuseppe Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto”.

Carra Pietro, non essendo uomo d’onore, non aveva mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, ma essendo stato vicino alla famiglia mafiosa sin dal 1993 aveva sentito spesso parlare di loro da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da Barranca.

Ciaramitaro Giovanni non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo che “...era...il capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio”.

**IL GRUPPO OPERATIVO ALL'EPOCA DELL'OMICIDIO DI
PADRE PUGLISI**

È noto che il potere mafioso si avvaleva e peraltro si avvale tuttora di gruppi che operano sul territorio a vari livelli per l'esercizio delle attività illecite e la realizzazione di singole operazioni criminali, spaziando dalle estorsioni generalizzate, alle rapine ai TIR, al traffico di armi e stupefacenti, agli omicidi portati a compimento da speciali corpi armati dotati di cospicui arsenali, inseriti in una vasta rete protettiva di covi e reticoli relazionali in grado di garantire coperture e latitanze.

Tali squadre avevano compiti specifici ed omogenei: vi si ricomprendevano i picchiatori, gli addetti a bruciare i negozi, a rubare macchine, a riscuotere il pizzo, a fare le telefonate estorsive, ad eseguire uccisioni e scomparse.

In genere, sovrintendeva ed organizzava i gruppi criminali una figura dominante dotata di carisma e di capacità gestionali che era in genere candidata a succedere alla massima carica del mandamento. Tale aspirante capo era colui che dirigeva il gruppo di fuoco che era l'unità militare armata che godeva di maggior prestigio perché era autorizzata a custodire, maneggiare le armi e a sparare alle vittime designate.

Nel presente processo questa figura parrebbe rivestita da Mangano Antonino.

Il gruppo di fuoco era una vera e propria struttura militare, composta da killer abilmente selezionati dagli uomini di vertice di Cosa Nostra, i quali dopo un periodo di tirocinio nell'esecuzione di reati meno gravi,

danneggiamenti, estorsioni, e di attenta osservazione delle capacità operative dimostrate, destinavano i più abili all'esecuzione di omicidi. Questi soggetti specializzati nell'esecuzione di omicidi, occupavano una posizione privilegiata all'interno dell'ambiente mafioso.

Attorno al ristretto gruppo di fuoco ruotava poi una cerchia di altri personaggi di fiducia e di provata capacità in grado di fornire supporto, ausilio e sostegno logistico.

Il gruppo di fuoco in assetto operativo era, dunque, una formazione militare costituita da soggetti autorizzati a sparare ed altri soggetti in funzione di appoggio o copertura.

Nello specifico, Grigoli ha raccontato che era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un gruppo specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, ed aveva avuto una composizione variegata man mano mutata nel tempo col ricambio di nuovi personaggi che sostituivano quelli receduti (come ad esempio Di Filippo Emanuele) o via via arrestati.

Calvaruso Antonio ha precisato che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all'epoca dei fatti in contestazione, avrebbero fatto parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Giacalone Luigi. Avrebbero impartito loro ordini dapprima Giuseppe Graviano e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Mangano Antonino che — secondo rivelazioni dei collaboranti — sarebbe

divenuto il nuovo reggente ed avrebbe avuto come suo capo lo stesso Bagarella.

Il Calvaruso aveva a quel tempo accettato di approvvigionare il Bagarella e fargli da autista, divenendo il suo accompagnatore ufficiale, e da lui avrebbe appreso che il Mangano dopo l'arresto dei Graviano avrebbe preso ordini direttamente dal Bagarella medesimo, anche se si comportava con deferenza nei confronti di essi Graviano.

Quando Giuseppe Graviano era stato catturato — secondo Calvaruso — facevano parte del citato gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, erano custodite dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto era nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Di Filippo Emanuele ha sostenuto che *“la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”*. Queste persone erano dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Romeo Pietro ha dichiarato che il “gruppo di fuoco” era specializzato nell'eseguire i crimini più gravi: *“...uccidere le persone...lupare bianche...estorsioni, ...stragi...”*. Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l'arresto di quest'ultimo, Antonino Mangano.

In effetti era il Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi decideva in concreto era tuttavia Mangano.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell'organizzazione mafiosa nel 1993 ha riferito che del gruppo di fuoco avrebbero fatto parte anche Giacalone e lo Spatuzza, come lo aveva informato il Giuliano.

GLI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI .

Il fronte delle indagini aveva visto un incessante lavoro di penetrazione nel territorio, come è stato possibile apprendere attraverso le dichiarazioni degli investigatori, di cui viene di seguito svolta un'ampia rassegna.

Il colonnello POMI Domenico, esaminato all'udienza del 23/05/96, aveva effettuato indagini nel quartiere di Brancaccio immediatamente dopo l'uccisione di padre Puglisi. Aveva in tal modo appreso che l'opera del sacerdote era particolarmente apprezzata nel quartiere e seguita con particolare attenzione per le iniziative sociali che portava avanti nel tentativo costante di recupero dei giovani dalla strada, specialmente tossicodipendenti, ma soprattutto per il suo continuo stigmatizzare la cultura, gli atteggiamenti mafioso nel corso delle sue omelie.

Su delega del P.M. il col. Pomi aveva poi proceduto ad un'attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni che, dopo il suo arresto per associazione mafiosa, nel dicembre 1992 aveva iniziato a collaborare con le autorità dello Stato, rivelando di essere stato uno dei componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, autore di efferati crimini.

Drago aveva appunto indicato chi fossero i mandanti dell'omicidio, chiamando in causa Giuliano Giuseppe detto "Folonari", che faceva parte della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio ed era specializzato nel campo delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e di armi, ed era un elemento della massima affidabilità all'interno della famiglia stessa.

Giuliano aveva, invero, confidato al Drago, durante un periodo di codetenzione, che padre Puglisi era stato attenzionato dai Graviano, i quali avevano a tale scopo incaricato il dottor Nangano Salvatore di tenerlo d'occhio. Il Nangano infatti – oltre ad essere titolare di un ambulatorio medico nella via dei Quartieri nella zona di S. Lorenzo unitamente al dottor Cinà (che era il medico di fiducia di Salvatore Riina) – aveva altro ambulatorio vicino la parrocchia di S. Gaetano.

Il Nangano, pur non essendo uomo d'onore, era vicino alla famiglia mafiosa di Brancaccio, in quanto la sorella Maria Caterina aveva sposato uno dei Mafara, Giuseppe, che era all'epoca una delle più potenti famiglie all'interno di Brancaccio; era inoltre iscritto in una loggia massonica, la Praxis insieme ad altri 25 professionisti. Era, inoltre, medico di famiglia dei Graviano, che aveva curato anche durante la latitanza.

Dalle investigazioni era emerso che il predetto medico era in grado dal suo ambulatorio di controllare le attività della parrocchia, in quanto i locali erano vicinissimi alla chiesa di S. Gaetano ed al centro sociale ed, inoltre, aveva una clientela che gravitava nella parrocchia medesima, nella quale anche la moglie Maria Caterina ricopriva una qualche carica.

Erano state effettuate delle verifiche, attraverso le quali era risultato che padre Puglisi era apertamente schierato contro qualsiasi attività fosse riconducibile alla mafia. Questo suo atteggiamento era sotto gli occhi di tutti ed egli lo manifestava apertamente in ogni occasione. Aveva creato un centro denominato “Padre Nostro” che aveva proprio lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura antimafiosa, fornendo aiuti e sostegno ai bisognosi, senza la necessità di dover ricorrere all'aiuto

mafioso; aveva dato tutto il suo appoggio al Centro Intercondominiale di via Azzolino Hazon, che aveva sede in una cantina del palazzo, composto da 14 piani, costruito dall'imprenditore Pilo. Gli appartamenti dello stabile erano rimasti all'impresa: in uno di questi si riuniva appunto il Comitato Intercondominiale, mentre gli altri erano divenuti "terra di nessuno". In quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il colonnello Pomi aveva pure effettuato investigazioni a riscontro delle provalazioni accusatorie del dr. Gioacchino Pennino, anch'egli collaboratore di giustizia. Costui era stato colpito da misura custodiale nell'ambito del procedimento c.d. "Golden Market"; si era rifugiato in Croazia ed ivi arrestato a Novigrad. Estradato in Italia, aveva appunto iniziato a collaborare.

Il Pennino faceva anch'egli parte della famiglia mafiosa di Brancaccio ed aveva indicato i fratelli Graviano come capi del mandamento di Brancaccio e Ciaculli e parlato del Sen. Inzerillo e del presidente del Consiglio di Quartiere Cilluffo. Sul punto era emerso che l'Inzerillo, ex impiegato delle Ferrovie dello Stato, era stato — così come il senatore Cerami — in stretti rapporti con tale Castellana, cognato di Michele Greco. In poco tempo era stato eletto prima consigliere comunale di Palermo con la carica di assessore e vice Sindaco e poi nel 1992 Senatore della Repubblica. Al suo seguito era cresciuto il Cilluffo che da consigliere era divenuto presidente del Consiglio di Quartiere. Costui si era in qualche

modo interessato al Comitato Intercondominiale di via Hazon come referente dell'Inzerillo, cercando di dare alle iniziative del Comitato stesso impostazioni che cozzavano con quelle del padre Puglisi.

Tale Comitato era stato nel tempo sottoposto ad una serie di danneggiamenti sino a che aveva in concreto cessato di operare.

Si era ancora accertato che tra il senatore Inzerillo ed i Graviano intercorrevano stretti rapporti di frequentazione.

Prima delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia le indagini avevano seguito diverse piste per l'individuazione degli esecutori materiali senza alcun utile risultato.

Il maggiore BOSSONE Davide esaminato all'udienza del 10 gennaio 1997 ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri, aveva svolto indagini sulla famiglia mafiosa di Brancaccio a partire dal 1992 nell'ambito dell'operazione denominata "pipistrello", che aveva portato all'individuazione di una banda specializzata nelle rapine ai TIR. Una delle fonti confidenziali era stata tale Dragna Giuseppe, il quale aveva pagato con la vita le sue confidenze. I rapinatori erano personaggi di bassissimo spessore criminale, che dopo tre o quattro anni erano divenuti componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, come Romeo Pietro, Ciaramitaro, Faia ed altri.

Dragna nel corso della sua collaborazione con le forze dell'Ordine aveva rivelato che al vertice dell'organizzazione della famiglia di Brancaccio erano i Graviano, in particolare Giuseppe e Filippo; i due erano stati arrestati a Milano il 27 gennaio 1994 nel ristorante "Il Cacciatore" al termine di un reiterato pedinamento di due soggetti: Spataro e D'Agostino

che erano stati anch'essi arrestati, assieme a Galdi Rosalia e Buttitta Francesca, cioè le due donne dei Graviano.

Aveva avuto modo di conoscere le dichiarazioni dei collaboranti Drago, Cannella Tullio, Di Filippo Pasquale ed Emanuele, Pietro Romeo e Antonio Calvaruso e, nel procedere ad indagini delegate al proprio ufficio, aveva investigato sul fenomeno delle estorsioni in Brancaccio, che già nel 1993 era consolidato ed organizzato da Battaglia, Pizzo e dal Tutino attraverso riunioni settimanali, nelle quali si stabilivano le quote che dovevano essere ripartite ai familiari dei detenuti.

Il teste aveva effettuato investigazioni su Mangano Antonino, al quale erano state sequestrate della corrispondenza intercorsa con i fratelli Graviano ed una serie di appunti con cifre e date.

Il Mangano sarebbe stato sostanzialmente il capo di un *“gruppo di fuoco feroce che aveva a disposizione una serie di personaggi killer”*, tra i quali i rapinatori dei TIR; egli, dopo l'arresto dei Graviano, era divenuto reggente della famiglia e del mandamento.

Il Bossone aveva indagato anche su Grigoli Salvatore, che aveva un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione; era un feroce killer e, dopo il Mangano, reggeva il mandamento unitamente a Gaspare Spatuzza.

Sul conto dei Graviano era emerso che costoro reimpiegavano i loro capitali illeciti nel settore dell'edilizia, avvalendosi di diversi soggetti, tra i quali Lupo Cesare, Giovanni Jenna, Gaetano Gioè, Catalano.

L'attività investigativa aveva permesso altresì di accertare una serie fittissima di connivenze tra i vertici della famiglia di Brancaccio e alcuni

personaggi del mondo politico-amministrativo, tra i quali Cilluffo, presidente del Consiglio di Quartiere di Brancaccio.

Tra il Cilluffo e il Comitato Intercondominiale di via Azolino Hazon, al quale dava sostegno padre Puglisi, vi erano effettivamente dei contrasti, soprattutto in relazione all'impiego di un immobile urbano all'interno del quartiere.

Cilluffo era esponente della D.C. (successivamente transitato nelle file di Forza Italia) ed era il referente del senatore Vincenzo Inzerillo.

Non aveva svolto indagini sull'omicidio di padre Puglisi.

Il cap. Minicucci Marco esaminato all'udienza del 7 luglio 1997 ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, aveva coordinato le indagini che avevano portato alla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Tali indagini erano state maggiormente intensificate all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, essendosi i sospetti appuntati sui detti fratelli, entrambi latitanti, i quali controllavano a quel tempo il territorio nel quale era avvenuto il delitto.

Si era saputo che tale Spataro Salvatore, persona vicina ai Graviano, avrebbe potuto fornire un'utile pista per raggiungere i latitanti: ciò che si era puntualmente verificato.

Seguendo quest'ultimi che il 26 gennaio 1994 era partito in treno con la moglie da Palermo in compagnia di altra coppia formata da tale D'Agostino Giuseppe ed altra donna, raggiungendo dapprima Bologna e susseguentemente Milano, le due coppie erano state pedinate anche in questa città per tutta la giornata del 27 gennaio e a sera, nel ristorante "Il

Cacciatore”, si erano incontrate con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, che erano stati conseguentemente catturati.

Le susseguenti indagini avevano confermato che i due fratelli erano stati presenti nel citato ristorante durante le feste natalizie del 1993; che erano stati negli anni '92 e '93 anche in Verbania, precisamente ad Omegna, località nella quale era stato pure riscontrato il soggiorno di Lupo Cesare, ospite della famiglia Baiardo.

Erano state effettuate ulteriori verifiche sulla situazione del mandamento di Brancaccio, soprattutto alla luce delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che, tra i maggiori del mandamento, avevano indicato Mangano Antonino e Cannella Cristofaro, ma il teste non aveva partecipato ai successivi sviluppi dell'indagine, perché era stato trasferito.

Il Cannella era stato, comunque, già segnalato come personaggio inserito nell'organizzazione criminale e segnatamente come componente del “gruppo di fuoco” di Brancaccio, mentre era del tutto sconosciuto Salvatore Grigoli, il cui nome era venuto fuori successivamente.

Il capitano Minicucci aveva svolto in precedenza indagini su investimenti effettuati dai fratelli Graviano nel campo dell'edilizia negli anni '92 e '93, atenzionando soprattutto le posizioni di Lupo Cesare, che risultava proprietario ed amministratore unico di due società immobiliari, e dell'imprenditore Giovanni Jenna, titolare dell'hotel San Paolo Palace, ove si trovava alloggiata la madre dei Graviano, sig.ra Quartararo. Anche su questo punto il teste non aveva tuttavia proseguito le indagini.

In occasione dell'omicidio di padre Puglisi, fonte confidenziale aveva segnalato che il tossicodipendente Realmonte Michele deteneva una pistola

cal. 7,65 che utilizzava per le sue rapine; era stata fatta una perquisizione domiciliare, ma non era stata trovata traccia dell'arma né rinvenuto l'interessato. Altra fonte aveva rivelato che un'arma del genere era stata posseduta dal padre del Realmonte, ma che era stata in seguito distrutta.

Il cap. BRANCADORO Andrea, esaminato all'udienza del 24/02/97, ha dichiarato che dal 1992 al 1996 aveva prestato servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo ed aveva effettuato attività investigative sul quartiere di Brancaccio e sulla famiglia mafiosa che ne controllava il territorio.

In un primo tempo, nell'anno 1992, tale attività aveva avuto ad oggetto le rapine commesse ai danni di camionisti da un gruppo di soggetti, che in seguito avevano avuto un'ascesa criminale. Sulla base delle loro denunce, l'A.G. aveva adottato una serie di provvedimenti per associazione per delinquere.

In tale campo erano emerse delle connessioni con l'organizzazione mafiosa, le quali erano maggiormente venute fuori quando si era avuta la collaborazione di alcuni dei soggetti coinvolti che avevano fatto i nomi dei loro complici, tra i quali Faia Salvatore, Dragna Giuseppe (soppresso col metodo della "lupara bianca" tra l'agosto ed il settembre 1992), Romeo Pietro, un tale Lo Monaco ed altri ancora.

Dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività investigativa era stata incentrata sulla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto. Sostanzialmente avevano seguito gli spostamenti di D'Agostino Giuseppe e Spataro Salvatore e dei loro familiari. Il primo era un incensurato e non

aveva mai adito a rilievi; il secondo, inteso “Lapuni”, era un infermiere e svolgeva un’attività commerciale nel quartiere di Brancaccio ed era fratello di Spataro Franco, il quale gestiva una polleria nella via Conte Federico. Tutti erano “vicini” ai fratelli Graviano.

Da informatori avevano saputo che sia il D’Agostino che lo Spataro dovevano consegnare del denaro ai due latitanti e, seguendo questi ultimi, si era appunto pervenuti alla loro cattura. Dei Graviano insieme alle loro rispettive fidanzate, peraltro, si erano già avuti indizi certi della loro presenza nell’area di Milano, sul lago Maggiore in Verbania, a Venezia, ove un soggetto a loro collegato, Salvatore Baiardo, aveva preso in locazione un appartamento al casinò di Saint Vincent.

Il cap. Brancadoro ha riferito che da investigazioni sul conto di Spataro Franco, fratello di Spataro Salvatore, era emerso che costui aveva collegamenti diretti con Cannella Cristofaro, il quale era un uomo d’onore della famiglia di Brancaccio.

Sulle attività criminali di quest’ultimo aveva ampiamente riferito Drago Giovanni ed era stato emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere che era stato eseguito il 27 gennaio 1994.

Il teste aveva svolto, infatti, una specifica attività investigativa su delega della Procura della Repubblica di Palermo in ordine alle dichiarazioni del Drago, killer della famiglia di Brancaccio, ed erano state identificate tutte le persone indicate dal collaborante come componenti di tale “famiglia”, tra i quali, oltre il Cannella, Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Drago Giuseppe (fratello di Giovanni) e forse anche Spataro Salvatore, Lupo Cesare Carmelo (titolare di due società immobiliari).

Aveva effettuato anche investigazioni su Carra Pietro, il quale era un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni, la Spedisud o la Valtras, nella zona industriale di Brancaccio, e nella stessa società avevano lavorato in periodi diversi sia il Cannella che il Grigoli e altro componente della medesima organizzazione.

Aveva identificato Mangano Antonino, che gestiva un'agenzia di assicurazioni nel corso dei Mille e che era stato attenzionato per i suoi probabili collegamenti (poi risultati certi) con Bagarella Leoluca. Mangano aveva avuto sicuri rapporti con Graviano Giuseppe, come risultava da corrispondenza epistolare tra i due, nella quale si parlava di attività estorsive a danno di imprenditori. Tale corrispondenza, nella quale mittente e destinatario erano indicati con nomi di fantasia (Graviano Giuseppe si era firmato con lo pseudonimo di "Madre Natura", Mangano con altro), era stata sequestrata dalla D.I.A. di Palermo nel corso di una perquisizione della casa del Mangano a seguito della cattura del Bagarella.

Dal contesto delle lettere e dagli altri elementi raccolti era risultato chiaro che coloro i quali a quell'epoca comandavano nella zona di Brancaccio erano Giuseppe e Filippo Graviano.

Il Cap. Brancadoro non aveva fatto indagini dirette sull'omicidio di padre Puglisi.

Il teste ha ulteriormente specificato che le indagini nella loro prima fase, dal 1992 al 1993, avevano avuto come obiettivo il fenomeno delle frequenti rapine nella zona di Brancaccio.

Erano stati individuati Faia Salvatore, Romeo Pietro, Dragna che poi era scomparso, un tale Lo Monaco, Crocilla, cioè soggetti tutti del

quartiere, e questa indagine era stata favorita da alcune fonti tra cui il citato Dragna che era poi scomparso. Si erano resi conto che era stato soppresso tra l'agosto ed il settembre 1993, quando non avevano avuto più la possibilità di contattarlo. Un soggetto (il Romeo), che aveva ammesso il proprio coinvolgimento nelle rapine, aveva successivamente confermato che era stato eliminato.

L'attività investigativa non si era comunque fermata ed era proseguita fino all'omicidio di don Giuseppe Puglisi.

Anche su questo fronte si erano giovati di collaborazione fiduciaria che era continuata poi fino all'arresto dei due fratelli Graviano. La cattura di questi due latitanti, avvenuta in data 27 gennaio 1994, era considerata, infatti, un passo strategico nel contrasto al fenomeno criminale in quell'area.

MESSINA Francesco, funzionario della D.I.A. escusso all'udienza del 5 giugno 1997, ha affermato che rivestiva la carica di caposettore delle indagini giudiziarie presso il centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano ed aveva avuto modo di svolgere nell'anno 1993 una serie di attività delegate dalla competente autorità giudiziaria di Milano, volte ad individuare la presenza in alcune zone del settentrione dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

La traccia investigativa era derivata da un'attività svolta nel verbanese, nella zona del lago di Intra, tra Omegna e Verbania, laddove era stata individuata la presenza di un soggetto di origini palermitane, tale Baiardo Salvatore, che abitava proprio ad Omegna ed aveva rapporti con altro soggetto suo conterraneo, Lupo Cesare Carmelo, il quale aveva

precedenti specifici, perché nel 1989 aveva favorito la latitanza di Benedetto Graviano. Attraverso tale pista si era proceduto ad un accurato controllo del traffico telefonico pertinente alle utenze in uso al Baiardo. Tale controllo aveva confermato che negli anni '92 e '93 vi erano stati rapporti tra quest'ultimo e il Lupo. L'arresto dei fratelli Graviano a Milano aveva dato ulteriore impulso all'attività investigativa, estesa al traffico dei telefoni cellulari ed, in particolare, a quello rinvenuto in possesso della sig.ra Buttitta (compagna di Filippo Graviano) anch'essa tratta in arresto. Tale apparecchio era intestato a tale Taormina (cugino di Gaspare Spatuzza) e risultavano registrate telefonate in partenza per altre utenze, tra cui quella di tale Tranchina Fabio, a sua volta in contatto con il Baiardo.

I fratelli Graviano erano stati già attenzionati per l'attentato di via Palestro, allorchè nell'agosto avevano ricevuto una segnalazione della presenza di costoro in Versilia e precisamente a Forte dei Marmi. In effetti era risultato che Filippo Graviano aveva alloggiato il 31 luglio 1993 presso l'hotel Albamare nella detta località sotto le false generalità di tale Novali Massimo, persona che risiedeva a Rho. Si era appurato che presso quell'albergo, nel periodo in cui vi soggiornava il Graviano, era stato consumato un furto a danno di un giornalista, tale Rosati Renzo, cui era stato sottratto un carnet di assegni. Uno di tali assegni era stato cambiato presso un esercizio pubblico di Borgomanero, località contigua ad Omegna, e la proprietaria, sig.ra Concetta Giaquinto, aveva fotograficamente riconosciuto nei signori Filippo Graviano e Buttitta Francesca coloro che le aveva ceduto il titolo.



Tali investigazioni avevano avuto appunto lo scopo di accertare se i fratelli Graviano fossero meno coinvolti nella c.d. “strategia stragista continentale”, che a quell’epoca si andava delineando attraverso il contributo dei collaboratori di giustizia, tra cui Emanuele Di Natale, Pietro Carra, Antonino Scarano, Salvatore Cancemi.

Con un gruppo investigativo all’uopo costituito aveva effettuato indagini anche sugli attentati dinamitardi in danno di alcune chiese di Roma e si era giunti alla conclusione che la CHIESA era stata colpita per il suo atteggiamento verso “Cosa Nostra”.

Gli imputati delle stragi erano anche quelli indiziati dell’omicidio di padre Puglisi, come i fratelli Graviano, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore.

GIUTTARI Michele, funzionario della D.I.A., all’udienza del 30 settembre 1997, ha dichiarato che nella sua qualità di dirigente della Polizia di Stato in servizio a Firenze aveva partecipato alle indagini relative alle stragi del ’93 a Milano e Firenze e agli attentati alle chiese romane.

Le indagini sulla strage di via dei Georgofili a Firenze, avvenuta la notte del 27 maggio 1993, aveva preso le mosse il 28 febbraio 1994 da alcuni elementi di fatto, e precisamente l’accertamento di un contatto, transitato dal ponte radio di Firenze 24 ore prima dell’esplosione dell’ordigno, e precisamente alle ore 1.04 del 26/5/1993, dal cellulare intestato a Spatuzza Gaspare.

In quella circostanza sul cellulare dello Spatuzza era stata registrata una telefonata in uscita della durata di 19 secondi, diretta ad altro cellulare intestato alla ditta “Autotrasporti Sabato Gioacchina”. Era stato fatto uno

screening del transito delle telefonate delle ultime 36 ore (si trattava di migliaia di contatti telefonici) e la loro attenzione era stata particolarmente attratta da questo contatto dello Spatuzza, il cui nominativo era oggetto di indagine della D.I.A. di Roma, in quanto risultava un elemento inserito nell'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Graviano.

Il dato era risultato di estremo interesse in relazione alle indagini che avevano accertato la presenza in Toscana dei Graviano nel mese di agosto 1993, quindi proprio nel periodo a ridosso della realizzazione degli attentati nel continente, l'ultimo dei quali era avvenuto la notte tra il 27 ed il 28 luglio 1993.

La presenza dei predetti due congiunti, Giuseppe e Filippo Graviano, era stata registrata in un lido balneare di Forte dei Marmi, il lido "Rossella", il cui titolare aveva riconosciuto Graviano Giuseppe e le due donne che a lui si accompagnavano, Buttitta Francesca e Galdi Rosalia; per Filippo invece la sua presenza nella medesima località era emersa a seguito della denuncia di un furto nell'albergo "Albamare", subito l'1 o il 2 agosto 1993 da certo Novali Massimo, al quale era stato sottratto, tra l'altro, un carnet di assegni, in concomitanza con la presenza di un giovane che aveva presentato e visionato una camera e che non si era fatto più vedere. Il giovane era stato riconosciuto dallo stesso albergatore per Graviano Filippo; inoltre uno degli assegni rubati era stato negoziato a Borgomanero in provincia di Novara presso un negozio di articoli da regalo da un soggetto, che la titolare dell'esercizio aveva riconosciuto per lo stesso Graviano Filippo, accompagnato nella circostanza da una ragazza riconosciuta dalla stessa titolare del negozio per la Buttitta.

Contemporaneamente era stata individuata una villetta a due piani in Forte dei Marmi, ove avevano alloggiato i due fratelli con le rispettive compagne. Il contratto di affitto per 25 milioni era stato stipulato da un uomo d'affari di Milano, tale Enrico Tosonotti, che si era presentato a visitare l'immobile con un giovane, poi riconosciuto per Graviano Giuseppe.

Sulle stragi continentali erano, peraltro, intervenute le dichiarazioni di più collaboranti — Cangemi Salvatore, Gioacchino La Barbera ed altri — i quali avevano rivelato che questi attentati erano opera dell'ala intransigente di "Cosa Nostra", facente capo a Salvatore Riina, e di tale organizzazione facevano appunto parte i Graviano, sicchè la loro presenza in Toscana e il contatto notturno con un uomo affiliato alla loro cosca avevano spinto in questa direzione le investigazioni.

Era risultato, in particolare, che il telefono cellulare intestato alla ditta Sabato Gioacchina era usato da Carra Pietro, figlio di Carra Michele, elemento definito da alcuni collaboranti — tra cui Giovanni Drago — a disposizione dei fratelli Graviano. Era costui un autotrasportatore di una ditta denominata "CO.PRO.RA." ed aveva operato — dopo il fallimento di quest'ultima impresa — per la ditta autotrasporti Sabato Gioacchina (che era una dipendente della CO.PRO.RA, di cui era appunto amministratore il Carra).

L'analisi del tabulato delle telefonate in entrata ed in uscita nel cellulare aveva portato all'individuazione di altri soggetti del tutto sconosciuti in Firenze, i quali avevano avuto strettissimi rapporti telefonici con il Carra.

Si trattava di Lo Nigro Pietro, Scarano Antonino, Giacalone Luigi, i quali erano stati tra loro in costante contatto. Costoro in un arco di tempo molto ristretto a ridosso del 14 aprile 1994 si erano reciprocamente chiamati a mezzo del ponte radio di Roma nella zona di Formello, ove il 14 aprile 1994 era stato rinvenuto esplosivo destinato all'attentato a Contorno Salvatore. La presenza di questi soggetti che il 14 aprile erano scomparsi dalla zona di Formello, una chiamata del Carra quel giorno sotto il ponte radio di Genova, una chiamata del Lo Nigro sotto il ponte radio di Palermo la sera del 14, la presenza del Giacalone a Roma sino al 17 aprile, i contatti telefonici dal ponte radio di Formello tra l'utenza fissa intestata a Grigoli Salvatore e il cellulare del Lo Nigro Cosimo, il rinvenimento dell'esplosivo in zona ove abitava il Contorno — precisamente in una cunetta fuori dal centro abitato coperta con erba — erano stati elementi che avevano richiamato la loro attenzione investigativa, tanto più che il confezionamento dell'ordigno con scotch ritrovato a Formello era molto simile a quello utilizzato per gli attentati di Firenze e Roma.

si erano, tra l'altro, pure accertati i contatti soprattutto dal cellulare di Giacalone Luigi con le utenze di Mangano Antonino.

Il dr. Giuttari aveva raccolto le primissime dichiarazioni di Carra Pietro sui suoi viaggi e sulla sua presenza in territorio di Prato, in quanto era emerso un contatto, sempre nella notte antecedente l'attentato nella via dei Georgofili, dal cellulare del Carra con un'utenza di Prato intestata a Missano Antonino, cognato di Ferro Giuseppe. Carra era stato arrestato a Genova, aveva spiegato i motivi della sua presenza a Prato, aveva indicato i luoghi ove si era fermato in attesa di tale Barranca Pasquale. Tutti tali posti

erano stati individuati ed erano stati riscontrati i viaggi a Prato effettuati il 25 e il 27 maggio 1993 e tutti i suoi spostamenti.

Aveva, infine, il dr. Giuttari fatto accertamenti con esito positivo della contemporanea presenza nelle carceri di Paola di Graviano Benedetto e Cosentino Antonino.

Conclusivamente si era ritenuto che gli attentati avessero avuto essenzialmente uno scopo terroristico: quello di ingenerare panico attraverso la distruzione di monumenti e bellezze artistiche dello Stato, in modo da costringere le istituzioni a scendere a patti con “Cosa Nostra” per una modifica della normativa restrittiva della carcerazione cautelare, derivante dall’introduzione dell’art.41bis O.P.

IL GRUPPO COSIDDETTO DI FUOCO DEL QUARTIERE DI BRANCACCIO

Sulla base delle rivelazioni di soggetti quali — da malavitosi di quartiere, attratti nell'orbita della potente aggregazione criminale facente capo alla cosca mafiosa di Brancaccio — avevano scelto immediatamente dopo la cattura (anche per motivi economici o di altre opportunità) la via della dissociazione e con il conforto di numerosi riscontri anche documentali (costituiti, questi ultimi, dal rinvenimento presso l'abitazione del Mangano, di appunti concernenti riferimenti ad acquisto di armi, attività estorsive compiute nell'interesse dell'organizzazione, a nomi o pseudonimi di soggetti inseriti o vicini all'organizzazione criminale, a lettere scambiate con Graviano Giuseppe contenenti riferimenti a personaggi facenti parte di tale associazione) è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo del famigerato quartiere, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle imprese delittuose.

Ma nella stessa area criminale si era verificato un intenso fenomeno di "pentitismo", che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressochè impenetrabile del sistema mafioso imperante sulla zona.

Gli effetti della dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si sarebbe aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata da quelle di

Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e operare la ricostruzione delle relazioni di cosca nonché di indicare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo che avrebbe fatto capo a Graviano Giuseppe prima, a Mangano Antonino e Leoluca Bagarella dopo: il Mangano è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, come il loro successore per diretta investitura di Bagarella Leoluca alla guida di quel territorio, senza che peraltro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti.

La nutrita serie dei collaboratori indicati rappresenta una generazione di arrampicatori criminali, aspiranti mafiosi delusi che non hanno prestato rituale giuramento e tuttavia sono stati inseriti nelle più importanti attività delittuose dell'organizzazione, al servizio o a disposizione di esponenti della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio; essi ad un certo momento della loro vita delinquenziale sono stati attirati nell'universo mafioso dal miraggio di acquisire uno *status* di considerazione sociale, di rispetto, di promozione economica, continuando a sviluppare in quel contesto il resto della loro militanza criminale; e tuttavia sono rimasti estranei ad una "cultura" che intride l'agire ed il sentimento del mafioso di rango, sono stati inseriti per cooptazione informale al di fuori della liturgia dell'investitura, sostituita dal carisma personale di colui che si è fatto garante della loro selezione.



Sono stati, per lo più, esecutori di ordini utilizzati nelle singole imprese criminose, fuori dai processi decisionali, eterni aspiranti a rientrare nella ristretta cerchia di quelli che comandano.

Dopo la cattura di Riina (15 gennaio 1993), l'operazione di ristrutturazione e di riorganizzazione delle famiglie mafiose palermitane rimaste fedeli ai Corleonesi era stata autorevolmente condotta da Bagarella Leoluca, il quale sotto la spinta della repressione giudiziaria e soprattutto dopo l'arresto dei fratelli Graviano (gennaio 1994), fino a quel momento capi del mandamento di Brancaccio-C.so dei Mille, si era preoccupato di creare, secondo una già collaudata tendenza, gruppi operativi assolutamente riservati, talvolta composti da soggetti non inseriti organicamente nell'organizzazione per fare eseguire omicidi funzionali alle sue strategie senza doverne rendere conto a nessuno.

La segretezza e la rigidità della compartimentazione erano tali che gli stessi componenti del gruppo, al loro interno, non potevano conoscere se non le azioni criminose da essi stessi commesse, avendo il Bagarella imposto ciascuno il divieto di riferire le loro imprese a coloro che non vi avevano preso parte.

La maggiore riservatezza, imposta tra le famiglie, di estrazione "corleonese", ha fatto sì che taluni soggetti, cooptati direttamente dal capo, senza l'osservanza delle vecchie regole, e cioè senza una cerimonia di affiliazione formale, siano stati indifferentemente utilizzati per la difesa dei nemici tradizionali sopravvissuti alla precedente guerra di mafia, per risolvere gli assetti interni di potere ovvero per qualsiasi delitto rivolto

verso obiettivi esterni all'organizzazione, tendenti a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

Il proposito del Bagarella Leoluca, catturato in data 24 giugno 1995, esponente di vertice dell'associazione mafiosa, sarebbe stato quello di avvalersi di soggetti disparati di varia estrazione per perseguire gli scopi delittuosi dell'associazione medesima e ciò indipendentemente, in taluni casi, da una formale adesione dei soggetti stessi mediante il c.d. "giuramento" di cui hanno riferito noti collaboranti.

E' emerso, infatti, - attraverso le dichiarazioni del più recente collaborante Calvaruso Antonio - che, anzi, spesso tali soggetti venivano prescelti appositamente al di fuori della cerchia dei c.d. "uomini d'onore", noti in vasti ambienti proprio per la "carica" ricoperta e per la presenza di terzi alla "cerimonia" di iniziazione per far fronte al fenomeno sempre più dilagante e devastante del "pentitismo".

Tuttavia tali soggetti, nell'ambito dell'organizzazione, hanno in concreto fornito un apporto al mantenimento e consolidamento dell'associazione mafiosa ed al perseguimento degli scopi tipici della stessa in tutto e per tutto equiparabile a quello dei formali associati ed, anzi, in taluni casi, addirittura di gran lunga più pregnante, rilevante e decisivo. Basta evidenziare, in proposito, che alcuni dei medesimi soggetti non formalmente associati, ma facenti capo al Bagarella (direttamente o tramite Mangano Antonino) avrebbero materialmente preso parte ai più efferati delitti posti in essere negli ultimi anni nell'ambito di un'ampia strategia criminosa voluta dai vertici di Cosa Nostra, tra i quali possono ricordarsi le c.d. stragi del 1993 commesse in Firenze, Roma e Milano (si vedano, tra le



altre, le dichiarazioni di Pietro Romeo a seguito delle quali sono stati rinvenute ingenti quantità di armi ed esplosivi) e l'omicidio di padre Puglisi.

Importante conferma del ruolo ricoperto dai medesimi soggetti e della riconducibilità delle specifiche condotte contributive degli stessi all'associazione mafiosa Cosa Nostra si è avuto a seguito del sequestro di documentazione di rilevantissimo interesse investigativo rinvenuta in possesso del Mangano Antonino, contenente, tra l'altro, l'annotazione delle spese sostenute dalla cosca di Brancaccio per le persone "vicine".

Anche tale appunto conferma autorevolmente quelle dichiarazioni dei più recenti collaboranti (a partire da Di Filippo Emanuele) che hanno dato contezza per primi dell'esistenza di un gran numero di soggetti che, pur non essendo "uomini d'onore", sono appunto consapevolmente a totale disposizione dell'associazione mafiosa, svolgendo, su richiesta degli "uomini d'onore", i più svariati compiti, anche di rilievo, funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione medesima (dall'omicidio all'estorsione o dal nascondimento dei latitanti al riciclaggio, in qualità di prestanome, dei proventi dei delitti).

L'esistenza di tali soggetti è stata rivelata giudiziariamente dall'esito delle indagini conseguenti alla cattura di Bagarella (24 giugno 1995) e dei componenti dei gruppi di fuoco che hanno partecipato in vario modo alle stragi commesse nella primavera-estate 1993 in Roma, Firenze e Milano.

Questa esasperata segretezza, in passato arma vincente dei Corleonesi, non accompagnata dalla tradizionale e rigorosa selezione degli adepti, è stata funesta per "Cosa Nostra".

Infatti, le numerose ed inarrestabili collaborazioni di tali soggetti con gli inquirenti, seppure in grado di fornire soltanto tasselli della variegata realtà criminale (in quanto essi ne conoscono soltanto *segmenti*, quanto basta per lo svolgimento delle missioni e dei compiti loro affidati), hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell'individuazione della strategia stragista di "Cosa Nostra".

Per questo, in tempi più recenti, si è verificata una progressiva *compartimentazione* delle informazioni e dei processi decisionali all'interno dell'organizzazione e della creazione di *strutture segrete*, costituite da uomini d'onore conosciuti soltanto da pochissimi esponenti dell'associazione.

In particolare il Calvaruso, che era stata la persona di fiducia del Bagarella che era divenuto il capo di "Cosa Nostra", aveva sostenuto che del gruppo di fuoco facevano parte molti soggetti che ad insaputa l'uno dell'altro venivano a gruppetti coordinati dal Mangano e dal Bagarella per singole imprese omicidiarie con la "consegna del silenzio".

Anche Di Filippo Pasquale ha parlato di un gruppo, che era dedito ad omicidi in qualcuno dei quali aveva "*presenziato anche Bagarella*" che era colui che soprattutto "*comandava*", di cui avrebbero fatto parte, oltre che il "*...Bagarella, Antonino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Barranca, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Romeo Pietro, Salvatore Faia, Cristofaro Cannella*", nonché di un altro gruppo con compiti più limitati.

Sostanzialmente, Bagarella aveva "*... detto che c'erano omicidi più riservati da fare, e che quindi li dovevano fare solo il Di Filippo, Antonino*

Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo e lui ovviamente, Bagarella”;
cioè questo gruppo poneva in essere omicidi che gli altri del gruppo generale non dovevano conoscere.



I SINGOLI COLLABORANTI

Nei mesi di luglio-agosto 1995, avevano iniziato a collaborare con la Giustizia i fratelli Di Filippo, ed in successione Calvaruso, Romeo, Ciaramitaro, Carra, ed altri, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nell'associazione mafiosa, la cui sconfessione aveva determinato un vero e proprio scompaginamento delle fila dell'organizzazione mafiosa.

I fratelli DI FILIPPO oltre ad avere fornito indicazioni per la cattura del Bagarella avevano consentito l'individuazione di "covi" utilizzati dall'organizzazione criminale come basi logistiche ed operative, come il deposito di via Messina Montagne, dove il gruppo si incontrava per le riunioni e dove venivano portate le persone per essere strangolate.

Grazie alle loro rivelazioni erano stati catturati successivamente il Calvaruso ed anche Cucuzza Salvatore.

DI FILIPPO Emanuele, in particolare, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno 1995. Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) nonché imparentato con il noto uomo d'onore di Porta Nuova Spadaro Tommaso, era stato indicato come appartenente a "Cosa Nostra" dai collaboratori di Giustizia Drago Giovanni e Marchese Giuseppe che lo collocavano all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine al "*consortium sceleris*"

suddetto, non senza, preliminarmente, assumersi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era nemmeno sospettato.

Le indicazioni fornite dallo stesso hanno costituito la base informativa per importanti indagini che hanno consentito agli Agenti ed Ufficiali di P.G. della D.I.A. di far luce su efferati delitti e di individuare latitanti e persone insospettabili. Il Di Filippo ha posto, infatti, a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze in ordine a "Cosa Nostra" ed ai delitti commessi da soggetti ad essa appartenenti, tra i quali ha indicato il fratello Pasquale a dimostrazione del carattere disinteressato delle sue dichiarazioni che chiamano in correità anche suoi amici e parenti.

Non meno rilevanti ed intrinsecamente attendibili sono le dichiarazioni di DI FILIPPO Pasquale. Costui, sin dal giorno in cui è stato fermato (21 giugno 1995) perché indiziato del reato di cui all'art.416 bis c.p., ha fornito agli investigatori al pari del fratello Emanuele una messe di preziose informazioni, che hanno messo a nudo le attività criminali della cosca di Brancaccio e di dare un volto ai nuovi capi. In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony" — poi identificato in Calvaruso Antonio — la persona che aveva contatti quasi quotidiani con il Bagarella ed in Mangano Antonino, principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla D.I.A. l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, che da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine. Proprio sulla base delle sue indicazioni, seguendo il Calvaruso,

è stato possibile giungere — la sera del 24 giugno 1995 — all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, la D.I.A. ha sottoposto a perquisizione alcuni immobili pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino — sito in questa via Messina Montagne — dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, secondo il Di Filippo adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo Passaggio MPI; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, presunto luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata ritrovata una copiosa documentazione di eccezionale interesse.

Già in data 25/06/1995, il Di Filippo Pasquale iniziava a rendere interrogatorio ai magistrati, ammettendo la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed indicando dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di cui egli stesso era stato "uomo di fiducia", in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte, ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella.

Le sue dichiarazioni, per quanto qui interessa, hanno consentito di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sulla vicenda omicidiaria in esame, quanto meno per due degli esecutori materiali.

CALVARUSO Antonio è entrato a far parte di "Cosa Nostra" verso la fine del 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato. Per lui — come del resto anche per i due fratelli Di Filippo — non vi è stata alcuna cerimonia ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale. È stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo c.d. "riservato", che — secondo il suo assunto — dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

ROMEO Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai TIR e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di Brancaccio, è stato arrestato il 14 novembre 1995 ed ha iniziato la sera stessa la sua collaborazione, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare giuramento; sarebbe stato invitato da Giuliano Francesco ed avrebbe così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato "u Signuri".

Aveva deciso di collaborare, perché prima di entrare nel gruppo di fuoco non aveva problemi economici grazie ai proventi delle rapine; in seguito non aveva più visto una lira, nonostante il Giuliano lo avesse assicurato del contrario. Aveva ricevuto una volta un milione e mezzo, poi 10 milioni, un altro milione e mezzo due milioni e poi null'altro.

Una volta arrestato si era ritrovato senza denaro e senza che la famiglia potesse raggiungerlo per i colloqui ed aveva deciso di collaborare. Per la sua collaborazione riceveva un assegno di lire 1.300.000 mensili.

Il Romeo, sottoposto ad interrogatorio, non solo ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed in particolare del c.d. "gruppo di fuoco" e ha confermato tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale ma si è accusato di numerosi altri omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

CARRA Pietro ha affermato di non essere mai stato uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi del 1993 "vicino" a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e dopo circa un mese aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti. Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, ha permesso la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del gruppo di fuoco di Brancaccio protagonista dei fatti di sangue più eclatanti del 1993. Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto del Giacalone.

CIARAMITARO Giovanni è un altro dei soggetti che avrebbe fatto parte del gruppo del Mangano, assoldato con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nel 1993 nell'organizzazione criminale e più precisamente nel gruppo che sarebbe stato capeggiato dal Mangano, e ciò fino al 23/2/96, data del suo arresto. Ha indicato come componenti di tal gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro, ed altri.

Per conto del medesimo gruppo avrebbe eseguito danneggiamenti ai negozi, rubato macchine per fare gli omicidi, ma ha dichiarato di non avere mai materialmente ad una azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perché trasportava l'esplosivo nel continente.



SUI PROFILI DI ATTENDIBILITÀ INTRINSECA

Tutti i collaboratori di questo procedimento, sin dai primi interrogatori, ammettevano le proprie responsabilità in ordine al reato associativo e riferivano delle numerose attività illecite commesse sia su incarico degli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di appartenenza, sia, pur sempre sotto la loro direzione ed il loro controllo, in proprio con il concorso non solo di altri affiliati ma anche di soggetti ad essa formalmente estranei.

Con le loro rivelazioni hanno consentito di far luce su innumerevoli ed efferati delitti, mentre alcuni di loro hanno dato altresì un contributo prezioso per la cattura di pericolosi latitanti o esponenti di spicco di “Cosa Nostra” del calibro di Leoluca Bagarella, Nino Mangano, Giovanni Brusca oltre a smascherare un folto stuolo di loro fiancheggiatori o favoreggiatori.

GRIGOLI SALVATORE E LA SUA ATTENDIBILITÀ

Sulla figura del collaborante GRIGOLI Salvatore occorre maggiormente soffermarsi, ruotando attorno alle sue dichiarazioni il fulcro dell'accusa.

Il Grigoli è stato, invero, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un lungo periodo di latitanza, ed ha iniziato a collaborare con la Giustizia poche ore dopo la sua cattura.

Membro stabile dell'apparato militare del mandamento, dedito all'attività di killer abituale, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, in un ambiente che egli presenta come una fabbrica inarrestabile di violenza, il predetto imputato ha confessato i suoi crimini e si è professato affidabile professionista del crimine per qualità ed attitudini personali, responsabile di gravi misfatti, ciascuno dei quali tappa di un'*escalation* delinquenziale finalizzata all'organico inserimento per speciali meriti criminali del tessuto organizzativo dell'ente mafioso, proteso nella scalata all'oligarchia elitaria del mandamento.

Egli non era stato ritualmente affiliato, nonostante che questa fosse stata una sua non dissimulata aspirazione, anche perché oltre che commettere omicidi ed altre azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione, avrebbe partecipato ad appuntamenti con presunti esponenti di massimo livello dell'associazione, quali Bagarella, Messina Denaro Matteo, Virga Rodolfo, Nicolò Di Trapani, Guastella ed altri, con i quali sarebbe entrato in contatto.

In effetti egli era un “riservato”: infatti — secondo il suo assunto — non veniva presentato ad alcuno ma accompagnava i massimi esponenti del sodalizio e godeva della loro fiducia.

Ma, come detto, pur facendo parte, a tutti gli effetti, dell’organizzazione “Cosa Nostra” non era stato mai formalmente affiliato (ostandovi tra l’altro il fatto che avesse un’ingombrante parentela con un esponente delle forze dell’ordine: un suo cognato invero era un poliziotto attualmente in attività di servizio in territorio adeguatamente lontano).

Originario della via Giafar nel cuore di Brancaccio, era stato anche titolare di un negozio di articoli sportivi in C.so dei Mille ed aveva anche gestito nella zona un autosalone.

Grigoli, prima di essere cooptato in “Cosa Nostra” aveva esercitato l’attività di commerciante ed era soprannominato “*il cacciatore*” o “*ricciolino*”.

In precedenza aveva lavorato presso un’impresa ed era stato licenziato per cessata attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia — aveva già un bambino — aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell’anno 1986, — sempre secondo quanto da lui riferito — era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, che gli avevano commissionato vari delitti.

In passato, aveva fatto anche da guardaspalle a tale Giovanni sucato da Villabate (soprannominato il “mago dei soldi”) in seguito trovato

bruciato all'interno della sua autovettura Volkswagen Polo lungo la strada statale Palermo-Agrigento il 30 maggio 1996.

Riscontro sul punto è fornito da Di Filippo Emanuele, il quale aveva conosciuto Grigoli Salvatore, come autista di Giovanni Sucato, l'organizzatore della maxi-truffa, che sarebbe poi stata gestita da Nino Mangano, Filippo Quartararo e dallo stesso Grigoli. Il Sucato aveva, infatti, raccolto dagli scommettitori il denaro, che alla fine sarebbe stato incamerato dal Mangano, dal Quartararo e da Giovanni Torregrossa, facendo ricadere la colpa sul Sucato. Di Filippo stesso aveva scommesso ben 500 milioni di parenti ed amici ed aveva ottenuto il doppio.

Egli conosceva all'epoca il Mangano Antonino, il quale abitava nella sua stessa borgata e tra loro era nata *“una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi”*.

Allo stesso modo aveva conosciuto Quartararo Filippo, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d'onore, iniziando a commettere piccoli reati come bruciare macchine, negozi, dando poi la scalata al vertice criminale, divenendo killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell'anno 1989 quando aveva 24 anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto a capo del gruppo di fuoco era succeduto in seguito Antonino Mangano. Quando Giuseppe Graviano era stato arrestato, già avrebbero fatto parte di tale gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo

l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Dopo l'inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo e Marausa sotto la protezione di Antonino Melodia. Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d'onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo, fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza, assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa nel mandamento di Brancaccio.

I suoi fitti e pregressi rapporti di frequentazione con esponenti di vertice di "Cosa Nostra" (in epoca coeva all'uccisione di padre Puglisi) evidenziano l'evolversi ed il consolidarsi della sua figura delinquenziale, adusa alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale; ben inserita nella compagine locale del sodalizio mafioso, al seguito del più noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendo da autista a quest'ultimo ed accompagnandolo nei suoi assidui appuntamenti con i rappresentanti delle varie famiglie.

Graviano Filippo, aveva rivestito anch'egli unitamente al fratello Giuseppe, il ruolo di capo del mandamento di Brancaccio, occupandosi essenzialmente dell'aspetto economico del mandamento medesimo; le decisioni però competevano sempre, secondo quanto a sua conoscenza, al Giuseppe.

L'altro fratello, Graviano Benedetto, veniva indicato dal Grigoli con il ruolo di esecutore di delitti ed uno era stato commesso proprio con lui.

Il Grigoli, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18/07/1995 perché coinvolto in una lunga serie di omicidi, veniva arrestato dopo una lunga latitanza il 19 giugno 1997, nell'ambito di grosse operazioni di polizia in un arco temporale caratterizzato da successivi investigativi della Questura di Palermo: il 6 giugno precedente era stato assicurato alla giustizia uno dei capi di "Cosa Nostra", l'imprendibile Pietro Aglieri.

Era stato a lungo ricercato, per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di "Cosa Nostra" ed uno dei sicari più pericolosi e killer di fiducia del Mangano Antonino.

È stato inoltre coinvolto nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato a Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello, ideato contro il collaborante Salvatore Contorno, nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore segregato per circa due anni e poi strangolato e disciolto nell'acido.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione. Ha parlato ad investigatori e magistrati delle decine di omicidi commessi

per conto della famiglia di Brancaccio, delle scomparse e delle intimidazioni ai commercianti.

Le ragioni che hanno indotto il predetto ad imboccare la strada della dissociazione possono individuarsi in primo luogo in impellenti necessità di sopravvivenza materiale, essendo lo stesso braccato, privo di risorse finanziarie e non sostenuto economicamente nella latitanza dal capocosca che non aveva ritenuto di adempiere al relativo compito.

Infatti, lo Spatuzza, dopo l'arresto del Mangano, sarebbe divenuto capo del mandamento di Brancaccio ed a lui competeva farsi carico del sostentamento delle famiglie dei latitanti.

Di fronte al comportamento omissivo dello Spatuzza il Grigoli aveva cominciato a riflettere *“se fosse stato giusto tutto quello che aveva fatto per l'organizzazione criminale “cosa nostra” e, pensando a tutti i crimini commessi, si era reso conto che tutto ciò che aveva fatto era stata una cosa errata”*.

Infatti — ha riferito il collaborante — quando a capo del mandamento era stato designato Spatuzza Gaspare che era stato, al pari di lui, uomo di fiducia dei fratelli Graviano, proveniente dalla gavetta, il Grigoli pretendeva che gli venisse garantita la latitanza, come era stato del resto abituato dalla famiglia trapanese, ma una nuova leadership — meno grata al superkiller e più spregiudicata sul piano della violenza criminale — non aveva riconosciuto i meriti di colui che era stato uno dei migliori sicari del gruppo di fuoco, anche perché su di lui era pesata la confessione che aveva fatto a Di Filippo Pasquale (che, nel collaborare con le autorità inquirenti,

aveva già rivelato che due degli autori materiali dell'omicidio del prete erano stati Grigoli e Spatuzza per averlo appreso dal Grigoli medesimo).

Ha altresì contribuito alla maturazione di questa scelta di vita, a tenore delle dichiarazioni del collaborante, il fatto che il Grigoli era rimasto particolarmente scosso dalla fine che era stata riservata al piccolo Giuseppe Di Matteo, che egli aveva sequestrato assieme ad altri componenti del gruppo di fuoco, nonché dalla sorte toccata a padre Giuseppe Puglisi, dalla barbara uccisione di una ragazza estranea ai conflitti mafiosi durante un omicidio commesso in Alcamo: tutto questo lo aveva indotto a meditare sul suo passato criminale e ad iniziare la collaborazione con le autorità dello Stato.

Salvatore Grigoli ha affermato che era entrato a far parte del gruppo criminale di Brancaccio su invito di Filippo Quartararo e di Antonino Mangano, entrambi presunti uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille-Roccella, ed inizialmente era stato impiegato in attentati incendiari di macchine e negozi. Susseguentemente era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un "gruppo di fuoco" specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, e di esso in un primo momento avevano fatto parte egli medesimo e Luigi Giacalone; in seguito si erano a loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e via via tutti gli altri.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali sarebbe stata variabile, in quanto "l'unico esecutore materiale" era stato

per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine o le moto o davano la “battuta”.

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, che ne sarebbe stato il capo, sarebbe stato l'organizzatore dei singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente da Giuseppe Graviano.

Egli medesimo era stato l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, che era stato commissionato da Giuseppe Graviano, come aveva loro riferito il Mangano, il quale aveva specificato che l'ordine proveniva da “Madre Natura”, che era appunto il soprannome del Graviano.

Esaminato all'udienza del 28/10/1997 ha ribadito di aver fatto parte di “Cosa Nostra” ed ha spiegato che *“Vede io non avevo mai commesso reati di nessun genere fino a quando... fino all'incirca 11, 12 anni fa. Dal momento in cui poi io sono stato licenziato perché il lavoro era finito avevo già un bambino piccolino, nove mesi, cominciai a delinquere, cominciai... All'epoca fu ... Io feci una rapina in una gioielleria per fare soldi e poter dare da mangiare al mio bambino. Ecco, da lì poi cominciai ... continuai a delinquere, perché purtroppo poi essendo che uno comincia poi a conoscere i soldi, poi viene ancora più difficile tornare indietro. E quindi nella borgata lo stesso QUARTARARO FILIPPO, NINO MANGANO, loro mi osservavano sotto questo aspetto che ero uno, non so, uno in gamba, qualcosa del genere. E quindi ci fu questa sorta di avvicinamento. Da lì poi cominciai a far parte di questa ... Perché poi cominciai a delinquere per loro, cominciai a bruciare autovetture, negozi. No, poi mi fu presentato GIUSEPPE GRAVIANO e quindi poi io dipendevo da lui. Mi disse un*

giorno NINO MANGANO: “Senti, c’è un appuntamento, ci sono persone che ti vogliono conoscere”. E lì io trovai GIUSEPPE GRAVIANO. Lui si presentò dicendomi: “Io sono GIUSEPPE GRAVIANO, credo che tu hai sentito parlare di me come io ho già sentito parlare di te”.

P.M.: E quindi?

GRIGOLI S.: E quindi da allora io ho capito che dipendevo da lui.

P.M.: Che cosa vuol dire esattamente, può spiegarci che cosa vuol dire dipendere da lui?

GRIGOLI S.: Ma già anche da prima, anche se io ...perché io lo conoscevo, perché da piccolino ..) ci conoscevamo da bambini con GIUSEPPE GRAVIANO perché eravamo della stessa borgata. Poi non ci siamo più visti. E quindi già diciamo che lo conoscevo. Anche quando io operavo per MANGANO e FILIPPO QUARTARARO era sottinteso che era già all’epoca GIUSEPPE GRAVIANO il capo mandamento di Brancaccio. Io addirittura cominciai insieme solo io e GIACALONE LUIGI a commettere i primi omicidi. Poi successivamente proprio il GIUSEPPE GRAVIANO ci affiancò lo SPATUZZA GASPARE e poi tutti gli altri. NINO MANGANO ci comunicava: “I picciotti vogliono che si fa questo omicidio”.

Perché sono fratelli. Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c’era riferimento ai “picciotti”, quindi ...Ma io ebbi ordine anche direttamente da GRAVIANO.

P.M.: Ah, lei ebbe ordine direttamente da GRAVIANO?

GRIGOLI S.: Sì.

P.M.: In quale occasione?

PRESIDENTE: *Da GRAVIANO chi?*

GRIGOLI S.: *Giuseppe.*

PRESIDENTE: *Giuseppe.*

GRIGOLI S.: *Quando ci comunicò il fatto di sequestrare il piccolo DI MATTEO.*

P.M.: *E cosa le disse in quel caso?*

GRIGOLI S.: *Ma vede, lui all'epoca, non è che io adesso voglio difenderlo, perché ... però lui fece una specie di ... per entrare in questo discorso girò talmente tanto, perché tipo che era quasi dispiaciuto di dovere fare questa cosa. Quindi come dire: "Voi potete pensare che io sono ..." insomma mi ha fatto tutto un raggio per dirci poi: "Dobbiamo sequestrare ... siccome già a Napoli è stata effettuata una cosa del genere con esiti positivi" dice: "Dobbiamo sequestrare il figlio di un pentito per tenerlo alcuni giorni, quindi fare in modo che il padre ritrattasse o perlomeno anche si impiccasse".*

P.M.: *Senta, chi le disse di uccidere don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *MANGANO ANTONINO mi disse che i picciotti gli avevano parlato di questa cosa che si doveva fare questo tipo di delitto.*

P.M.: *Perché bisognava fare questo tipo di delitto?*

GRIGOLI S.: *Perché si diceva che siccome lì a Brancaccio, nei pressi della parrocchia di Brancaccio c'era un ... un non so come definire, c'erano delle suore, una congregazione, non so come dire, dove operavano delle suore in sostanza, non so cosa facessero, e si pensava che questo locale si era erano infiltrati i poliziotti e anche in chiesa. Cioè si pensava*

che padre PUGLISI era un confidente, uno che si stava anche interessando per la cattura di GIUSEPPE GRAVIANO.

P.M.: *Senta, prima di questo atto omicidiario lei partecipò a qualche attività delittuosa di intimidazione nei confronti di persone vicine a don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *Sì.*

P.M.: *E può ricordare che tipo di attività pose in essere?*

GRIGOLI S.: *Questa se non ricordo male me la comunicò GASPARE SPATUZZA che si era visto ... disse: "Sai, mi sono visto con madre natura e dobbiamo fare questa cosa qui" però tutto quello che io ... erano poche le cose che mi comunicavano gli altri, ma quelle poche cose prima ne parlavo con NINO MANGANO, dico, per dire: "di questa storia qui tu ne sei a conoscenza" e lui mi diceva: "Sì, a posto, ci puoi andare". (incomprensibile) me la comunicò lo SPATUZZA questa cosa qui. Dovevamo bruciare tre porte di tre abitazioni nello stesso ... nello stesso palazzo ... nello stesso complesso, erano tre scale ed in ogni scala c'era una porta da incendiare. Una se non erro è al decimo piano, una al settimo e una al quinto, se non erro, c'era un certo MARTINEZ e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo SPATUZZA insieme anche a VITO FEDERICO e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale, abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via.*

P.M.: *Senta, le sa, è a conoscenza di attentati incendiari sempre posti in essere sempre nella via Brancaccio e comunque a persone vicine, in senso anche spaziale voglio dire, nel senso ... a don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *Queste tre persone erano vicine a don PINO PUGLISI.*

P.M.: *Io parlo di un altro attentato incendiario che fu fatto proprio contro la chiesa di San Gaetano nel senso a una attività di impresa che all'interno della chiesa si svolgeva.*

GRIGOLI S.: *Si, si bruciò credo un furgone, adesso non mi ricordo bene, di questo appaltatore che stava facendo i lavori in chiesa.*

P.M.: *Chi lo fece questo attentato, sa? Conosce il nome di chi lo fece?*

GRIGOLI S.: *So che sicuramente erano stati gente di Brancaccio, ma non so che specificamente ci andò.*

P.M.: *Sulla base delle ... come posso dire, le sue esperienze in Cosa Nostra e in special modo come quelle che ha descritto nel quartiere Brancaccio, può descrivere, come posso dire, la composizione, un'altra parola forse un po' più complicata, l'organigramma della famiglia mafiosa di Brancaccio? Lo conosce nella sua completezza?*

GRIGOLI S.: *Il capo mandamento era GIUSEPPE GRAVIANO, poi c'era NINO MANGANO, uomo d'onore e poi c'eravamo tutti noi del gruppo di fuoco.*

Nell'esame effettuato il 28/10/97 da magistrato della Procura della Repubblica di Firenze, avente ad oggetto le stragi di Firenze, Roma e Milano, il riferimento è sempre al Graviano Giuseppe, rispondendo a specifica domanda dell'inquirente Grigoli Salvatore su Graviano Filippo

risponde testualmente no, quello che dava ordini, che era il capo mandamento, che decideva le cose era Giuseppe Graviano; chiaramente poi Filippo e Benedetto erano anche loro uomini d'onore, ma colui che decideva era Giuseppe Graviano.

P.M.: *Ecco, quindi, per quanto le risulta, diciamo il ruolo preminente...*

GRIGOLI S.: *Si, primario era il Graviano.*

Nell'interrogatorio reso il 26 giugno 1997 al Procuratore della Repubblica di Palermo che gli chiede chi diede l'ordine di ammazzare Don Pino Puglisi risponde: *"L'ordine me lo comunicò il Gaspare Spatuzza che mi disse... dice ... madre natura, che lo chiamavamo proprio come Madre Natura a Graviano Giuseppe, diciamo fece sapere che si deve fare questo omicidio di Padre Puglisi.*

"Il motivo fu, perché si diceva che il padre fosse un confidente o perlomeno qualcuno che desse una mano alla Polizia di effettuare indagini anche su loro stessi che erano latitanti, addirittura c'erano le suore, una comunità di suore che potevano esserci poliziotti infiltrati là dentro... , per questo motivo" ... Una 7,65 fu usata anche per il motivo perché doveva sembrare un omicidio non fatto da Cosa Nostra, ma un omicidio di un tossicodipendente, o di un ladruncolo, qualche cosa del genere. Infatti noi portammo via al prete il suo borsello per sembrare che fosse una rapina.

PUBBLICO MINISTERO: *Senta una domanda ora di carattere generale. Che lei sappia la famiglia di Brancaccio, nel '92, '93 fino alla cattura dei fratelli Graviano da chi ... le decisioni chi le pigliava?*

GRIGOLI: *fino alla cattura?*

PUBBLICO MINISTERO: *Sì.*

GRIGOLI: *Fino alla cattura Giuseppe Graviano, prendeva le decisioni.*

PUBBLICO MINISTERO: *Giuseppe Graviano. E Filippo Graviano in che rapporto era con Giuseppe Graviano?*

GRIGOLI: *Non ho capito.*

PUBBLICO MINISTERO: *In che rapporto era con Giuseppe? Cioè a dire, (incomp...) reggenza, le prendevano assieme le decisioni..*

GRIGOLI: *Sicuramente li prendevano assieme.*

PUBBLICO MINISTERO: *Li prendevano assieme. Ma lei ha avuto rapporti...*

GRIGOLI: *Magari non avevano... cioè sono due tipi diversi, uno si occupava del gruppo di fuoco, Giuseppe Graviano, e magari Filippo Graviano si occupava di altre cose...*

PUBBLICO MINISTERO: *Per esempio la cassa, chi la teneva? La cassa...*

GRIGOLI: *Ma... Giorgio Pizzo.*

PUBBLICO MINISTERO: *Giorgio Pizzo. (incomp...) Giorgio Pizzo?*

GRIGOLI: *Sì. Credo di sì.*

PUBBLICO MINISTERO: *E Filippo Graviano come controllava su questa cassa?*

GRIGOLI: *Mah... Giuseppe Graviano secondo me aveva... i compiti di... di ordinare i vari... i vari incendi, i vari...*

PUBBLICO MINISTERO: *Ho capito. Si curava (incomp...).*

GRIGOLI: *Poi si occupava di costruttori... era Filippo Graviano ad occuparsene di... gli ordini li impartiva a Tutino Vittorio.*

PUBBLICO MINISTERO: *A Tutino Vittorio.*

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese nell'esame effettuato davanti alla Corte nella nuova composizione il 20/10/98.

PUBBLICO MINISTERO: *E allora posso porre la domanda? Dunque, e allora lei ha detto che il mandamento era retto da Giuseppe Graviano, però prima, quando ha parlato degli omicidi, ha parlato dei picciotti, cioè di Giuseppe Di Filippo, devo supporre, allora... e allora... e allora, dico, perché questa differenza, ce lo sa spiegare?*

GRIGOLI SALVATORE: *Dottore io quello che è a conoscenza mia che il mandamento di Brancaccio lo gestiva Giuseppe Graviano, però come mi risulta – INCOMPRESIBILE – a me ogni qualvolta o talvolta, perché l'ho detto pure che alcune volte si diceva madre natura come talvolta si diceva i picciotti, mi veniva dato questa indicazione, poi io non lo so spiegarglielo perché i picciotti e reggeva solo Giuseppe Graviano.*

PUBBLICO MINISTERO: *Senta, lei ha ammazzato don Pino PUGLISI?*

GRIGOLI SALVATORE: *Sì, ho sparato a padre PUGLISI.*

PUBBLICO MINISTERO: *Perché lo ha ammazzato?*

GRIGOLI SALVATORE: *Perché mi è stato ordinato.*

PUBBLICO MINISTERO: *Da chi?*

GRIGOLI SALVATORE: *Da Nino MANGANO che diceva che gliel'aveva fatto sapere madre natura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Madre natura?*

GRIGOLI SALVATORE: Sì.

PUBBLICO MINISTERO: Chi è madre natura? Prego?

GRIGOLI SALVATORE: Giuseppe GRAVIANO.

PUBBLICO MINISTERO: Senta, ma le disse esattamente così MANGANO Antonino? Le disse che madre natura aveva ordinato l'omicidio?

DIFESA: C'è opposizione, ha già risposto in questo senso, signor Presidente.

PRESIDENTE: Pubblico ministero questa volta l'opposizione è accolta, mi dispiace.

PUBBLICO MINISTERO: Mi scusi?

PRESIDENTE: Dico, l'opposizione è accolta.

PUBBLICO MINISTERO: L'opposizione è accolta. Senta, lei ha detto poc'anzi, prima che normalmente gli omicidi che le erano commissionati le erano commissionati con la dizione i picciotti hanno detto di ammazzare Tizio o Caio o Sempronio, ho capito bene? Giusto?

DIFESA: C'è opposizione. Lui non ha detto che gli omicidi che gli erano commissionati gli erano commissionati con questa formula, ha detto che poteva succedere che alcuni omicidi...

PRESIDENTE: Sì, sì, l'abbiamo capito... alcuni... alcuni, comunque l'ha detto.

DIFESA: Sì, alcuni, per carità, infatti io non ho detto che non l'ha detto.

PRESIDENTE: - INCOMPRESIBILE — Come dice lei, non tutti gli omicidi, alcuni omicidi. Prego? Si può alzare, non c'è bisogno che si sieda.

PUBBLICO MINISTERO: *Io mi siedo per dare spazio alle alzate.*

PRESIDENTE: *Non si preoccupi, se poi le sta più comodo sedersi, si sieda pure.*

PUBBLICO MINISTERO: *Dunque, e allora...*

PRESIDENTE: *Alcuni omicidi...*

PUBBLICO MINISTERO: *...Alcuni omicidi li hanno fatti i picciotti, giusto? Cioè, scusi, MANGANO aveva detto: i picciotti hanno detto che... - ho capito bene?*

GRIGOLI SALVATORE: *Non mi ricordo se in questo caso ha detto i picciotti o madre natura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Sì. Senta, signor GRIGOLI, lei ha già reso abbondanti dichiarazioni sia al Pubblico Ministero, o meglio dire ai Pubblici Ministeri, perché è stato sentito da diversi Pubblici Ministeri, e addirittura è stato sentito per ben due volte nello stesso procedimento del quale noi oggi ci occupiamo e ho qui davanti a me i verbali delle sue dichiarazioni. Lei allora, ed era un'udienza dibattimentale non un verbale reso davanti al Pubblico Ministero, ebbe a dire alla stessa... Allora, la contestazione è questa, nelle dichiarazioni rese il 26 giugno 1997 e nelle dichiarazioni successive l'omicidio il GRIGOLI lo attribuisce al, come mandante, a un interesse della famiglia mafiosa di Brancaccio. Interesse della famiglia mafiosa di Brancaccio. A questo punto io chiedo al GRIGOLI di chiarirci oggi e per l'ultima volta possibilmente...*

GRIGOLI SALVATORE: *Ma io non mi ricordo di questa deposizione, io so, e questa è la verità, io quello che dico è sempre... è stata sempre la verità da quand'è che collaboro e ho detto che è stato commissionato*



l'omicidio da Giuseppe GRAVIANO, non so spiegarmi il motivo per cui Nino MANGANO diceva talvolta i picciotti... i picciotti mandano a dire questo, mandano a dire quell'altro.

La valutazione della generale attendibilità del Grigoli si basa innanzitutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la autoconfessione rispetto ad una serie innumerevole di fatti, la ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi costituiscono un primo indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie.

La collaborazione offerta dal Grigoli inerente all'omicidio in trattazione appare assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del collaborante e della dimostrata conoscenza di prima mano di luoghi e persone e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa.

Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del collaborante, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali propalazioni fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, né sono modellate su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze *de relato*; al contrario esse si inquadrano nel flusso di dati normativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l'ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente.

La disamina critica delle emergenze probatorie relative all'omicidio in esame consente di affermare che il collaborante ha costruito analiticamente

la fase esecutiva dell'omicidio, della cui attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo particolari conoscibili solo da chi avesse partecipato alla commissione del delitto, come peraltro confermato, in punto di fatto, dagli accertamenti investigativi compiuti all'epoca: sotto questo profilo, il racconto del collaborante è stato riscontrato come veritiero dalle investigazioni che furono svolte coevamente alla commissione dell'omicidio e si può affermare che il fatto narrato gode del riscontro storico con riferimento allo svolgimento della dinamica così come risulta dall'esperita prova generica; il fascicolo dei rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e le modalità di esecuzione del fatto di sangue.

Il collaborante ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, offrendo circostanze inedite riguardanti la consumazione del fatto delittuoso.

Il Grigoli ha offerto tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta; ha inquadrato con precisione la ragione dell'eliminazione di un esponente del clero locale, distinguendo esecutori e committenti, ha rappresentato la stratificazione di potere attraverso cui la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l'intervento di intermediari che si incaricarono dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva. Vi è da dire che nel caso concreto la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alle serrate sequenze dell'omicidio di padre Puglisi

dimostra che si trattò di un'esecuzione elementare, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore, quasi artigianale: quel prete di periferia invero circolava inerme e senza accompagnatori per le vie del quartiere in ore serali poco frequentate; tutte circostanze che hanno agevolato massimamente il compimento dell'impresa criminosa.

Il commando organizzò i controlli dando la caccia al prete, questi venne intercettato davanti la cabina telefonica, l'equipaggio ebbe modo e tempo di munirsi dell'arma ed a bordo delle autovetture si mosse al rintraccio della vittima. Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo al deposito della Valtras a rovistare nelle carte del borsello del prete indi sciamò in fuga.

Nel prosieguo del suo racconto, il Grigoli ha anche confessato l'esecuzione degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di via Hazon: e ciò a conferma della pressione svolta con atti indiscriminati e violenti nei confronti dei soggetti più attivi e motivati nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere.

Il Grigoli ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca, quale membro stabile con funzioni di killer e comunque coinvolto nelle esperienze criminali di maggiore risonanza.

L'inserimento pluriennale nelle fila dell'organizzazione predetta rende ragione della consistenza delle conoscenze del Grigoli e dello spessore della sua collaborazione: non risulta che detto confidente abbia reso dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie; con riguardo

alle caratteristiche oggettive delle suddette dichiarazioni esse risultano articolate, coerenti, organiche. Sotto questo profilo, esse soddisfano in pieno ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della S.C., alla stregua dei quali è lecito esprimere un giudizio positivo in ordine all'attendibilità generale del Grigoli.



LA RICERCA DEI RISCONTRI

Passando alla valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli, essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del collaborante e dalla precisione dei suoi ricordi.

Gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività d'indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell'esposizione del collaborante danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità dell'accadimento riferito ed anche dell'implicazione delle persone coinvolte, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti.

Le indagini volte a riscontrare le predette dichiarazioni hanno accertato la realtà del fatto storico, con riferimento alle modalità esecutive, alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, ai mezzi di trasporto usati ed alle altre circostanze di tempo e di luogo.

La rappresentazione dei fatti, così come narrata dal collaborante, scandita in sequenze temporali, appare strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica, gli accertamenti medico-legali, l'esito dei rilievi tecnici (vedansi tra l'altro, in atti, la relazione all'esito dell'esame autoptico e la relazione tecnica svolta dall'esperto della Polizia Scientifica sul bossolo, Azzolina Gaetano, proveniente da arma

silenziata, rinvenuto dall'equipaggio della volante della Polizia di Stato intervenuto).

In conformità al contenuto delle dichiarazioni rese da Grigoli Salvatore, è stato accertato, nell'omicidio Puglisi, l'uso di una pistola cal. 7,65, munita di congegno di silenziamento, la simulazione di una rapina per depistare le indagini, la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno alla ricerca di indizi che potessero confermare contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale; sul piano temporale ed ambientale, coincidono l'ora serale, l'assenza di passanti per strada, la mancanza di reazione della vittima; concordano le circostanze riguardanti il soggetto passivo colpito dal retro, alla nuca, senza altri segni di aggressione, a ridosso del portone, con in mano le chiavi di casa (deposizione del teste Restivo Paolo); la situazione dei luoghi corrisponde con quanto riferito dall'agente della volante 25 intervenuta la sera del delitto dopo che il parroco era stato trasportato all'ospedale Buccheri-La Ferla (cfr. deposizioni dell'agente Passafiume Daniele e del Commissario La Barbera Salvatore).

Un'altra circostanza perfettamente coincidente con il racconto del Grigoli riguarda il contenuto del borsello che era stato sottratto al prete per simulare la rapina: il Grigoli ha ricordato che tra i documenti visionati all'interno del borsello dagli assassini vi era una lettera di auguri al parroco per il suo compleanno ed, in effetti, il teste Renna Mario ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno del reverendo da parte dei soggetti che lo coadiuvavano nella sua opera di apostolato al quartiere di Brancaccio.



RISCONTRI INDIVIDUALIZZANTI – CONCLUSIONI

Dalle emergenze processuali, sia di investigazione tradizionale, sia attraverso il contributo dei singoli collaboratori, primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote e che è assistito da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affermati dalla C.S., è dato affermare che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza dal punto di vista criminale della famiglia di Brancaccio, capeggiata all'epoca da Graviano Giuseppe, affiancato dal fratello Filippo, latitanti, nonché dal fratello Benedetto, con braccio operativo Mangano Antonino che dirigeva sul campo l'attività del sodalizio.

Tanto basta per affermare la penale responsabilità dei tre imputati in ordine al reato associativo nelle forme e con le aggravanti di cui alla contestazione. Non vi è dubbio, infatti, che la posizione preminente, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di Giuseppe Graviano.

Significativo al riguardo il carteggio sequestrato al Mangano ed, in particolare, la lettera sottoscritta "madre natura" il cui contenuto è espressione della volontà e delle lamentele del capo rivolte al suo collaboratore esterno.

Le molteplici attività delinquenziali svolte nell'interesse del sodalizio dai membri e affiliati, alcuni dei quali divenuti poi collaboratori di Giustizia, danno contezza dei metodi propri di "Cosa Nostra" secondo la descrizione del reato associativo operato dall'art.416 bis c.p. usati dalla

famiglia mafiosa di Brancaccio disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva di padre Puglisi, volta ad affrancare il quartiere dallo stato di soggezione e di degrado.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, capeggiava il gruppo di fuoco creato per la commissione dei più svariati reati connotati dal comune denominatore di procacciare entrate finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere successivamente, ed in particolare dopo il suo arresto viene capeggiato dal Mangano e prosegue incessantemente nell'attività consueta.

Graviano Filippo ha anch'egli un ruolo preminente nel sodalizio, ma con mansioni più strettamente inerenti alla gestione finanziaria.

Il suo ruolo è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado spesso di distinguere le posizioni ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia a causa della consapevolezza ingenerata nei più che la volontà dell'uno non possa non coincidere con quella dell'altro.

A questo punto l'aggregazione nasce spontanea e la volontà indistinta dei picciotti diviene il cardine di ogni manifestazione esteriore degli intenti criminosi da realizzare.

Ciò vale sicuramente per l'affermazione della responsabilità di entrambi in ordine al reato associativo.

Non altrettanto può invece affermarsi con certezza in ordine all'omicidio di padre Puglisi. Qui l'indagine sugli elementi individualizzanti si fa più complessa e non è sufficiente la sicurezza che

l'omicidio di padre Puglisi rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale della famiglia.

L'interesse coinvolgeva tutti e non soltanto i due fratelli.

Il riferimento generico ai "picciotti", sebbene sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo, non è più sufficiente. L'omicidio avviene in un momento in cui i due fratelli sono latitanti e, sebbene si siano acquisiti dati certi di assidui contatti tanto da essere arrestati assieme, si può affermare con altrettanta certezza che i rapporti con il Mangano erano tenuti dal Giuseppe.

Sull'omicidio di padre Puglisi la fonte di conoscenza è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore. Gli altri collaboratori, che non hanno preso parte al delitto, non hanno potuto riferire altro che quello che nell'ambiente trapelava in ordine al fatto delittuoso. Causale ed autori materiali erano filtrati attraverso più o meno dirette notizie, era conseguenziale risalire, quali mandanti, genericamente ai "picciotti", indiscussi dominatori del quartiere, anche se Filippo, collocato alla pari con il fratello al vertice della famiglia, va invece posto in un gradino inferiore quanto meno con riferimento alla strategia e all'azione sul campo. Ma la suggestione è tale che tutto promana indifferentemente dai picciotti tanto che anche il Mangano sovente usa espressioni quali "*i picciotti hanno mandato a dire...*", "*i picciotti dicono...*"

Sono espressioni che da un lato confermano la loro indiscussa posizione preminente in seno alla famiglia, ma non in grado di farci individuare le loro comuni responsabilità in ordine a specifici fatti

delittuosi e, per quanto qui ci occupa, in ordine all'omicidio di padre Puglisi.

Solo il Grigoli è in grado di fornirci elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere, anche se non può del tutto escludersi la convergenza della volontà dei due fratelli nell'ideazione e decisione del delitto. Invero, il fatto era di tale gravità da consentire una presunzione di accordo decisionale tra i due fratelli.

Tuttavia non bisogna incorrere nella possibile erronea suggestione di trasferire in fatto provato una semplice, seppur non infondata presunzione, allorchè dalle emergenze processuali risulta conclamato che il Giuseppe non solo primeggiava sul fratello, ma era quello che provvedeva agli interessi della famiglia, mantenendo perfino dal carcere i rapporti con chi lo sostituiva.

D'altra parte, non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote.

Non bisogna dimenticare che un omicidio in quel momento così eclatante non fu condiviso da tutti all'interno dell'organizzazione. Lo stesso Bagarella che non si faceva scrupoli ad uccidere o fare uccidere anche per ragioni molto meno gravi di quelle che costituiscono la causale di questo, ebbe ad avanzare critiche non per l'omicidio in sé, ma per il momento tardivo in cui il crimine era stato commesso e cioè quando padre Puglisi era diventato un "personaggio" e, quindi, aveva creato eccessivo scalpore con danno per l'organizzazione.

Quindi, soltanto sviscerando quanto riferito in più occasioni dal Grigoli si è in grado di stabilire il ruolo di ciascuno dei due fratelli. Per inciso devesi rilevare che, come sempre dichiarato dal collaboratore-coimputato, egli non ricevette l'ordine di uccidere da alcuno dei due fratelli. Il tramite, come di consueto era Nino Mangano, capo del gruppo di fuoco per la latitanza di Giuseppe Graviano. Le sue dichiarazioni tuttavia non vanno considerate de relato, ma dirette, essendo il Mangano il tramite, l'alter ego di chi aveva il potere di iniziativa e di ordinare, tanto che il Grigoli, nel suo ruolo di killer, opera come se l'ordine gli fosse stato direttamente impartito da chi ne aveva il potere, non dubitando neppure lontanamente della provenienza della decisione. In altri termini, il Grigoli, che conosce i ruoli di ciascuno, non si pone neppure il problema se debba o no eseguire l'ordine del Mangano sicuro che esso provenga effettivamente dal vertice del sodalizio.

Allora, seguendo i vari momenti delle dichiarazioni in cui il Grigoli spontaneamente o interrogato indica la provenienza dell'ordine di uccidere il sacerdote, si deve convenire che si ha la certezza di un ordine impartito in tal senso da Graviano Giuseppe e che, allorquando fa riferimento ai "picciotti" e cioè ad entrambi i fratelli, ciò avvenga per gli stessi motivi per cui anche altri collaboratori non sempre siano in grado di discernere fra l'uno e l'altro come prima spiegato.

A giudizio della Corte, anche se le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento di questo procedimento dal Grigoli, cronologicamente non siano le prime sull'omicidio di padre Puglisi, e da queste che bisogna prendere l'esame sia, appunto, per la loro spontaneità sia perché in nessun

modo influenzate dall'intervento di terzi, accusa o difesa legittimamente mosse da interessi contrapposti.

E valga il vero. All'udienza del 7/7/97, a parte il cattivo ricordo sulla persona che gli trasmise l'ordine, Gaspare Spatuzza o Nino Mangano, ha dichiarato che esso proveniva da Giuseppe Graviano. Ma già nelle dichiarazioni rese al P.M. di Palermo il 26 giugno precedente il Grigoli si era espresso negli stessi termini. Alla precisa domanda da chi provenisse l'ordine di ammazzare padre Puglisi, infatti, rispose che l'ordine glielo comunicò Gaspare Spatuzza che gli disse che "madre natura", come era chiamato Giuseppe Graviano, gli aveva fatto sapere che si doveva commettere l'omicidio di padre Puglisi.

Nel corso dell'esame dibattimentale (il primo) il Grigoli, all'udienza del 28/10/97, a precisa domanda, rispose che Nino Mangano gli disse che i picciotti gli "avevano parlato" che si doveva fare questo tipo di delitto. E' la prima volta che il Grigoli fa riferimento ai "picciotti" con riferimento all'omicidio. A tale proposito, di un colloquio diretto (gli avevano parlato) però, va osservato che mentre non si hanno notizie di ritorno a Palermo durante la latitanza di Graviano Filippo, per dichiarazione dello stesso Grigoli (dichiarazioni del 24/6/97 al P.M. di Firenze, pag. 70) Graviano Giuseppe ha fatto ritorno a Palermo tanto che prese parte ad una riunione a Misilmeri.

Pertanto, allo stato delle nostre conoscenze, fu soltanto Giuseppe, almeno in un'occasione, nelle condizioni di parlare di persona con il Mangano. Ed, infine, all'udienza del 20/10/98 il Grigoli ribadisce che

l'ordine di uccidere padre Puglisi proveniva da "madre natura" e cioè Giuseppe Graviano.

Le esposte emergenze processuali consentono, quindi, di affermare con certezza la qualità di mandante di Graviano Giuseppe nell'omicidio di padre Puglisi, ma altrettanta certezza non offrono per quanto concerne Graviano Filippo. Consentono, altresì, di affermare la qualità di esecutore materiale di Grigoli Salvatore.

Conseguentemente va affermata la penale responsabilità di Graviano Giuseppe e di Grigoli Salvatore in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. Infatti, anche gli altri reati, secondo quanto riferito soprattutto dal Grigoli, rientravano nella strategia volta a scoraggiare il sacerdote ed i suoi collaboratori dall'intraprendere iniziative pregiudizievoli per la "famiglia" di Brancaccio, mentre nei confronti di Filippo Graviano l'affermazione di responsabilità va limitata al solo reato associativo.

Al Grigoli va riconosciuta la diminuzione di cui all'art.8 del D.L. 13/5/91 n. 152, convertito nella legge 12/7/91 n. 203.

Passando, quindi, al regime sanzionatorio, Graviano Giuseppe va condannato per tutti i reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno ai sensi dell'art.73 c.p.; Grigoli Salvatore, con la predetta diminuzione riconosciutagli per l'evidente elevato contributo nell'accertamento delle individuali responsabilità, alla pena di anni sedici di reclusione; Graviano Filippo per il reato associativo alla pena di anni dieci di reclusione.

Dalla condanna consegue l'obbligo del pagamento in solido delle spese processuali e, per ciascuno, di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Tutti vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

Va ordinato che la presente sentenza sia affissa per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, all'albo pretorio del Comune di Palermo nonché pubblicata sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica", per una sola volta, a spese del condannato.

Le parti civili, Comune di Palermo e Provincia Regionale di Palermo, hanno diritto al risarcimento da parte dei condannati dell'evidente danno a tali Istituzioni cagionato all'immagine e agli interessi economici dall'attività, sul territorio, del sodalizio criminoso culminata nell'uccisione del sacerdote. Tali danni vanno liquidati in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo, mentre possono liquidarsi nella somma di L. 300.000.000 per quanto riguarda la Provincia Regionale di Palermo. Le stesse parti civili devono essere rimborsate delle spese processuali sostenute, che possono liquidarsi, a favore del Comune di Palermo in L. 2.170.000, di cui L. 170.000 per spese vive, e a favore della Provincia Regionale di Palermo in L. 12.450.000, di cui L. 2.450.000 per spese vive.

Graviano Filippo va assolto, ai sensi dell'art.530, comma II, c.p.p., dai reati ascrittigli alle lettere B), C) e D) per non averli commessi.



Ai sensi dell'art.307 c.p.p. va ordinato il ripristino della custodia cautelare nei confronti dei predetti condannati per i motivi di cui alla separata ordinanza che viene immediatamente depositata.

Stante la complessità della motivazione, ai sensi dell'art.544, III comma c.p.p., va indicato in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 C.P.P.

DICHIARA

Graviano Giuseppe e Grigoli Salvatore colpevoli dei reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato;

DICHIARA

Graviano Filippo colpevole del reato ascrittogli alla lettera A) della rubrica e concessa a Grigoli Salvatore la diminuzione di cui all'art.8 del D.L. 13/5/91 n. 152 convertito nella legge 12/7/91 n. 203.

CONDANNA

Graviano Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno; Grigoli Salvatore, alla pena di anni sedici di reclusione; Graviano Filippo alla pena di anni dieci di reclusione. E tutti in solido delle spese processuali e per ciascuno di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara tutti i predetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

Ordina che la presente sentenza sia affissa per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, all'albo pretorio del Comune di Palermo nonché pubblicata sul Giornale di Sicilia e La Repubblica per una sola volta a spese del condannato.

Condanna in solido tutti i predetti al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo e che liquida in Lire 300.000.000 per la Provincia Regionale di Palermo. Condanna i predetti altresì al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che liquida per il Comune di Palermo in Lire 2.170.000 di cui Lire 170.000 per spese vive, e per la Provincia Regionale di Palermo in Lire 12.450.000 di cui Lire 2.450.000 per spese.

Visto l'art.530, II comma c.p.p. assolve Graviano Filippo dai reati ascrittigli alle lettere B), C) e D) per non averli commessi.

Visto l'art.307 c.p.p. ordina il ripristino della custodia cautelare nei confronti dei predetti condannati come da separata ordinanza che viene immediatamente depositata.

Visto l'art.544, III comma c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 5 ottobre 1999

Il Presidente estensore

Salvatore Virga

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Ignazio Di Caro

Ignazio Di Caro

Salvatore Virga

Depositata in Cancelleria in
data 13. Marzo. 2000

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Ignazio Di Caro

Ignazio Di Caro

INDICE**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (pag.1)****MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1) Criteri di valutazione della chiamata in correità (pag.23)
- 2) Il contesto ambientale in cui è maturato il delitto e i fatti eclatanti del 1993 (pag.50)
- 3) Ricostruzione della dinamica del delitto (pag.52)
- 4) La figura di padre Puglisi (pag.62)
- 5) Gli atti intimidatori (pag.85)
- 6) Causale del delitto (pag.103)
- 7) Il collaborante Drago Giovanni (pag.110)
- 8) Il dominio dei fratelli Graviano nel quartiere di Brancaccio (pag.114)
- 9) Il gruppo operativo all'epoca dell'omicidio di padre Puglisi (pag.116)
- 10) Gli accertamenti investigativi (pag.120)
- 11) Il gruppo "cosiddetto" di fuoco del quartiere di Brancaccio (pag.137)
- 12) I singoli collaboratori (pag.144)
- 13) Sui profili di attendibilità intrinseca (pag.150)
- 14) Grigoli Salvatore e la sua attendibilità (pag.151)
- 15) La ricerca dei riscontri (pag.172)
- 16) Riscontri individualizzanti – Conclusioni (pag.174)
- 17) Dispositivo (pag.182)



In data 14.3.2000 la Cancelleria
della Corte di Cassazione di Palermo ha
proceduto a comunicare a S.E.
il Procuratore Generale della
Repubblica di Cassazione
548 1° e 3° comma C.P.P., l'arrivo
di Supporto in Cancelleria della
notificazione della sentenza
sentenza.

Il 14.3.2000
e nuove comunicazioni
Cancelleria
24.3.2000

In data 14.3.2000 la Cancelleria
della Corte di Cassazione di Palermo ha
comunicato al Sig. Procuratore
della Repubblica di Palermo (attorno a
del Dott. Petrone), e sent. 548
1° e 3° comma C.P.P. l'arrivo di
Supporto in Cancelleria della
notificazione della sentenza -

Il 14-3-2000
e nuove comunicazioni
Cancelleria
24-3-2000

In data 9.11.1999 l'Ufficio Registro
della Cancelleria di Palermo ha registrato
185

IMPUGNAZIONI: Deposte

- 1) 20. 4. 2000 Avvocato Maria Carmela Quercio nell'interesse dell'imputato Gregori Salvatore;
- 2) 21. 4. 2000 I.P.M. Dott. Lorenzo Mastessa - Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, avverso la sentenza del 5.10.99, nella parte della ^{stessa} sentenza ove si dichiara la non colpevolezza di Francesco Filippo in ordine alle attività di Dall'Omo Angeli;
- 3) 27. 4. 2000 I Dott. Antonino Gatto, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, avverso la sentenza di sezione la non colpevolezza di Francesco Filippo;
- 4) 5. 5. 2000 Avv. Gennaro Giacchi e Senio Fufano nell'interesse dell'imputato Francesco Giuseppe;
- 5) 6. 5. 2000 Avvocato Giuseppe Della
181

quell'interesse dell'imputato
 Giovanni Filippini.

6) 8.5.2000 Av. Rudolfo
 Penna Giovanni sull'interesse
 della parte civile costituita
 Giuseppe Ruffini di Palermo

Pi. da atto che tutti gli atti di
 appello sono stati comunicati
 alla P.R. n. 1000 e al G.O. - Sebbene
 notificati in forma invariata, ma
 gli stessi irregolari -

Flora
 Avallone

27-6-2000 effettuato una comunicazione
 all'ufficio del Campione Civile
 del Tribunale di Palermo, circa
 l'avvenuto invio degli atti processuali
 alla Cort. d. App. di Palermo. Sebbene
 per il giudice di 1° grado.

27-6-2000 effettuato altra
 comunicazione alla Procura della

Repubblica - Sullo stesso argomento
 dell'art. 27-6-2000 etf. processuali
 alla Corte di Cassazione di
 Appello. La celebrazione del
 giudizio di 2° grado

La data 27-6-2000 etf.
 processuali. Trasmessa alla
 Corte di Cassazione di Appello. La
 celebrazione del giudizio
 di secondo grado

Comunicato e notificato allo di appello dell'avv.
 M.C. Bravino nell'interesse di Grigoli Salvatore
 e in data:

- il 29/6/01 al PM e alla PG;
- a Bravino Giuseppe - imputato - il 29/6/01;
- Bravino Filippo, imputato, il 5/7/01;
- avv. G. Giacomo difensore imputato, il 29/6/01;
- avv. S. Turfio, difensore di Bravino G., il 25/7/01;
- avv. Oddo, difensore di Bravino F., il 29/6/01;
- Provincia Rag. Pa, P.C., il 29/6/01 e avv. S. Modica;
- Comune di Pa, P.C., il 29/6/01 e avv. Fico;
- avv. R. Perla Giacomini, dif. P.C., il 29/6/01.

Comunicato e notificato allo di quello dell'avv.
 Giacomo e dell'avv. Turfio nell'interesse di Bravino
 1. 2. 9

Giuseppe e iudato:

- al PM, il 6/7/01;
- PG, il 6/7/01;
- Bruni Filippo, imputato, il 1/7/01;
- Brigioli Salvatore, imputato, il 12/7/01;
- avv. B. Oddo, dif. imputato, il 6/7/01;
- avv. H. G. Rucchio, dif. imputato, il 9/7/01;
- Provincia Rep. di Pa, P.C., il 7/7/01;
- Comune di Pa, P.C., il 7/7/01;
- avv. Piero Giovanni, dif. P.C., il 6/7/01;
- avv. S. Modica, dif. P.C., il 7/7/01;
- avv. A. Fiorino, dif. P.C., il 7/7/01.

Comunicato e noti ficato allo di appello dell
avv. Oddo nell'interesse di Bruni Filippo
e iudato:

- PM, il 6/7/01;
- PG, il 6/7/01;
- Bruni G. pro imputato, il 10/7/01;
- Brigioli Salvatore, imputato, il
- avv. B. Riccardo, dif. imput., il 6/7/01;
- avv. S. Fargano, dif. imput., il 25/7/01;
- avv. H. G. Rucchio, dif. imput., il 9/7/01;
- Provincia Rep di Pa, P.C., il 6/7/01;
- Comune di Pa, P.C., il 6/7/01;
- avv. R. Piero Giovanni, dif. P.C., il 6/7/01;

- avv. S. Modica, dif. P.C., il 12/7/01;
- avv. Fiorino, dif. P.C., il 9/7/01.

Comunicato e notificato allo di epella
dell'avv. Perio Graecia nell'interesse della
P.C. "Provincia Regionale di Palermo" a
e redato:

- P.M., il 6/7/01;
- P.B., il 6/7/01;
- Giovanni B. pp., imputato, il 3/7/01;
- Giovanni Filippo, imputato, il 5/7/01;
- Giuseppe Salvatore, imputato, il
- avv. G. Birecchi, dif. imputato, il 6/7/01;
- avv. S. Tarfaro, imputato, il 23/8/01;
- avv. B. Oddo, dif. imputato, il 6/7/01;
- avv. M. C. Guarino, dif. imputato, il 25/7/01;
- Comune di Pa, P.C., il 6/7/01;
- avv. S. Modica, dif. P.C., il 10/7/01;
- avv. A. Fiorino, dif. P.C., il 9/7/01.